SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

483ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2003

Presidenza del presidente PERA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-36

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 37-179

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 181-200

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1950)

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2518) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*** *(Relazione orale)*

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo*: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*:

MICCICHÈ, *vice ministro dell'economia e delle finanze* 2, 4
MARINO *(Misto-Com)* 5
CARRARA *(Misto-MTL)* 6, 7
MALABARBA *(Misto-RC)* 7
FABRIS *(Misto-Udeur-PE)* 8
DE PAOLI *(Misto-LAL)* 9
DEL TURCO *(Misto-SDI)* 10
BOCO *(Verdi-U)* . . . . . *Pag.* 11
MORO *(LP)* 13
CICCANTI *(UDC)* 16, 18
* BORDON *(Mar-DL-U)* 20, 22, 23
NANIA *(AN)* . . . . . 23, 24, 25 e *passim*
ANGIUS *(DS-U)* 27, 28
CANTONI *(FI)* 30, 31
Votazione nominale con appello 33

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 2003 36

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2518:

Emendamento 1.2000 37
Errata corrige 77
Articolo 1 del disegno di legge di conversione 79
Articoli del decreto-legge 79

ALLEGATO B

INSINDACABILITÀ

Deferimento di richieste di deliberazione . . . 181

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 181

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 181
Trasmissione di documenti 182

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti . . . . . *Pag.* 182

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 36

Apposizione di nuove firme a interrogazioni . 182

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 183

Mozioni . . . . . *Pag.* 185

Interpellanze 189

Interrogazioni 191

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 200

Ritiro di interrogazioni 200

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2518) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*** *(Relazione orale)*

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo*: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione sulla questione di fiducia. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo.

MICCICHÈ, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. In una situazione congiunturale estremamente difficile, resa ancora più incerta dai processi di riforma costituzionale dell'Unione Europea, il Governo ha scelto di rispettare i principi di stabilità, rigore e crescita dettati a livello comunitario, mantenendo nello stesso tempo e per il terzo anno consecutivo l'impegno preso con gli italiani di non aumentare le tasse. Con tali premesse, il reperimento delle risorse necessarie a garantire adeguati investimenti per lo sviluppo, soprattutto al Sud e nelle aree deboli del Paese, è stato particolarmente arduo, ma le misure individuate si inseriscono nel contesto delle riforme indicate dal Governo nel proprio programma elettorale, che hanno tutte l'obiettivo di recuperare gettito al fine di promuovere effetti prociclici nell'economia. La manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2006 si è articolata in un decreto-legge che ha l'obiettivo di rendere i conti pubblici coerenti con l'andamento dell'economia, nella legge finanziaria vera e propria e nella riforma previdenziale: il voto di fiducia, quindi, non serve a trovare l'accordo nella maggioranza né per evitare il dibattito parlamentare (che ha potuto svolgersi nelle Commissioni ed ha condotto all'esame di quasi 2.500 emendamenti ed all'accoglimento di proposte provenienti da tutti i Gruppi parlamentari), bensì a giungere all'approvazione dell'intera struttura della manovra nei tempi previsti. Passando ad alcuni aspetti specifici affrontati nel corso del dibattito, precisa che dall'esclusione dal condono edilizio delle aree marittime, fluviali e lacustri e dall'introduzione di un tetto massimo di 3.000 metri cubi per edificio deriverà un minor gettito pari a 480 milioni di euro, cui corrisponderanno maggiori entrate per 500 milioni di euro a seguito della vendita degli immobili dei Monopoli di Stato e di alloggi non di servizio della Difesa; occorre inoltre tenere conto delle vendite a Sviluppo Italia di immobili a vocazione turistica. Per quanto riguarda i confidi, l'attuale testo prevede il potenziamento del sostegno alle piccole e medie imprese ed all'artigianato nell'accesso al credito garantito per lo sviluppo dell'iniziativa economica. Infine, per quanto riguarda le politiche per il Mezzogiorno, ricorda che per la prima volta è stato superato l'obiettivo del 100 per cento della spesa dei fondi strutturali comunitari e che nel 2003 il credito d'imposta ha continuato ad essere utilizzato dagli imprenditori, ma soprattutto che la legge finanziaria stanzia 8 miliardi di euro di risorse aggiuntive per il Sud: nel complesso quindi il quadro è quello di un netto miglioramento rispetto al passato dei sistemi di governo pubblico e delle *performances* delle Regioni del Sud, come riconosciuto esplicitamente dall'OCSE. Nel chiedere la fiducia al Senato, ricorda che il Paese è impegnato in una sfida difficile e che la vittoria non potrà arridere ad un singolo Ministro o a singole componenti politiche, ma all'intera collettività nazionale: chi non vuole concorrere costruttivamente a questo sforzo può astenersi dal farlo, ma non può frapporre ostacoli. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC e del senatore Carrara. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,48, è ripresa alle ore 9,57.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2518, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

MARINO *(Misto-Com)*. Al fine di soffocare le tensioni all'interno della maggioranza e per cancellare le poche modifiche positive apportate in Commissione, il Governo ha posto la fiducia sull'approvazione del decreto-legge impedendo al Senato di discutere ed emendare il decreto-legge n. 269. Per di più, come testimoniato anche dall'intervento del vice ministro Miccichè, il Governo non fa alcuna autocritica per gli errori nelle previsioni, per l'andamento negativo dell'economia, per i regali fiscali e le agevolazioni alle classi agiate, per non aver affrontato la questione salariale, per non aver saputo controllare l'andamento dei prezzi che ha impoverito le famiglie ed i redditi, per il taglio delle spese sociali e per gli attacchi ai diritti dei lavoratori. I senatori comunisti negheranno la fiducia ad un Governo che con la vendita generalizzata del patrimonio immobiliare pubblico, con l'impoverimento delle strutture pubbliche e con il corrompimento della vita pubblica attraverso i condoni e le sanatorie apre drammatiche prospettive per il futuro dell'Italia. *(Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U, Misto-RC e Mar-DL-U).*

CARRARA *(Misto-MTL)*. La fiducia apposta dal Governo sul maxiemendamento al decreto-legge appare un atto di responsabilità politica, mediante il quale il Governo – mostrando un sano decisionismo – manifesta l'esigenza di trasformare quanto prima in scelte concrete gli interventi indicati nella manovra, oggetto peraltro di lunghe discussioni e mediazioni. Per tali motivi esprimerà un convinto voto a favore della fiducia. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, LP e UDC. Congratulazioni).*

MALABARBA *(Misto-RC)*. Rifondazione comunista voterà contro la fiducia, ultimo atto di una serie di anomalie procedurali che delineano un vero e proprio *golpe* istituzionale alle regole della democrazia costituzionalmente sancite. Nel merito, il provvedimento si caratterizza per le scelte fortemente antipopolari che colpiscono in particolar modo le tutele e i diritti dei lavoratori, come risulta dalla cancellazione dei diritti acquisiti in materia previdenziale dai lavoratori esposti all'amianto, che taglia fuori una vastissima platea di persone sottoposte per anni a condizioni di lavoro dannose per la salute, e come appare evidente dai tagli operati al sistema di calcolo degli ammortizzatori sociali, di cui è stata prevista anche la re-

troattività. A tale arroganza antidemocratica del Governo, l'Italia che lavora sta organizzando la risposta mediante gli scioperi annunciati dal movimento sindacale. *(Applausi dai Gruppi Misto-RC, DS-U e Misto-Com. Congratulazioni).*

FABRIS *(Misto-Udeur-PE)*. I senatori dell'UDEUR esprimeranno un voto contrario sulla fiducia, chiesta non per stroncare l'ostruzionismo ma per mettere il bavaglio ai parlamentari della stessa maggioranza impedendo loro qualsiasi eventuale miglioramento ad una manovra particolarmente ampia. Peraltro, ciò conferma l'incapacità del Governo di comprendere i problemi del Paese e di indicare le misure per risolverli, come risulta dalla sequenza di previsioni errate elaborate dal Ministro del tesoro e dalla inadeguatezza degli interventi previsti. *(Applausi dai Gruppi Misto-Udeur-PE, DS-U e Mar-DL-U e della senatrice De Petris).*

DE PAOLI *(Misto-LAL)*. Dichiara il voto contrario della Lega per l'autonomia lombarda sulla scelta di blindare mediante la fiducia il provvedimento, pericoloso segnale antidemocratico che mostra l'incapacità di affrontare la gravità della situazione economica.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Il ricorso alla fiducia, strumento peculiare in alcuni delicati passaggi parlamentari, porta questa volta il segno della debolezza qualificandosi come tentativo di compattare una maggioranza sfilacciata con ciò richiamando alla memoria precedenti del passato allorché vi ricorrevano Governi fondati su maggioranze numericamente fragili. Peraltro, la posizione del Ministro del tesoro esce da tale scelta estremamente rafforzata, a scapito di chi intendeva operare per un riequilibrio al suo strapotere. *(Applausi dai Gruppi Misto-SDI, Mar-DL-U e DS-U).*

BOCO *(Verdi-U)*. Il Gruppo dei Verdi voterà con convinzione contro la fiducia sul maxiemendamento che, congiuntamente all'anomalia rappresentata da un decreto-legge per lo più sostitutivo della finanziaria, calpesta le disposizioni costituzionali e realizza un vero e proprio esproprio delle prerogative del Parlamento. Nel merito, i Verdi hanno denunciato con forza nel corso del dibattito la devastazione del territorio e del patrimonio artistico e storico del Paese che conseguirà al condono edilizio, che prevede la sanatoria anche di opere realizzate su aree demaniali e sul patrimonio indisponibile dello Stato, e alla vendita del patrimonio pubblico, senza peraltro che tali atti si traducano in effetti positivi per le casse dello Stato. Tali misure, unitamente allo smantellamento delle fondamentali sicurezze sociali, si caratterizzano come veri e propri atti di vandalismo politico. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com e Misto-RC e del senatore Michelini).*

MORO *(LP)*. Nell'auspicare una riforma delle norme riguardanti la sessione di bilancio affinché il Governo già dalla prossima finanziaria possa assumere pienamente la responsabilità della decisione di bilancio, la Lega Nord riconferma la fiducia al Governo, ma coglie l'occasione per segnalare, oltre agli aspetti positivi della manovra, tra cui gli interventi a favore della ricerca e dell'innovazione e la nuova disciplina della Cassa depositi e prestiti e della SACE, alcuni punti di criticità. In particolare destano forti preoccupazioni il ricorso al concordato preventivo fiscale e il condono edilizio che rischiano nel lungo periodo di deresponsabilizzare i cittadini, così come i tagli operati agli enti locali; ma soprattutto appare deprecabile non aver ottemperato agli impegni per una riduzione del carico fiscale delle aziende che operano nei settori produttivi preferendo percorrere la via dell'assistenzialismo mediante la destinazione di cospicue risorse alla Regione Sicilia, con il rischio di non arrestare quei processi di delocalizzazione in atto verso i Paesi dell'Est da parte delle imprese del Nord. Anche la soluzione individuata dal Governo per i lavoratori esposti all'amianto non appare del tutto soddisfacente in quanto, oltre a realizzare un abbassamento dei coefficienti, non è accompagnata da una gradualità nella concessione dei benefici. *(Applausi dai Gruppi LP e FI e del senatore Carrara. Congratulazioni).*

CICCANTI *(UDC)*. Il Gruppo, attento agli interessi generali del Paese, accorderà al Governo la fiducia richiesta al fine di consentire l'approvazione del decreto-legge n. 269 entro il termine regolamentare e di garantire nel contempo la certezza del diritto rispetto a disposizioni già in vigore. La manovra finanziaria, caratterizzata dalla stretta interconnessione tra il decreto-legge e la legge finanziaria, nonché dall'apporto rilevante che l'emendamento presentato in materia previdenziale determina sul consolidamento dei conti pubblici e della credibilità del Paese, si inserisce in una difficile congiuntura economica internazionale, specie nell'area dell'Unione Europea nella quale l'Italia è fortemente radicata. Il provvedimento su cui è stata posta la fiducia garantisce la provvista finanziaria necessaria a correggere l'andamento tendenziale dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione, che ha manifestato uno squilibrio dovuto sia alla diminuzione del gettito fiscale, solo in parte compensata dalle maggiori entrate del condono, sia all'incremento delle spese. Le disposizioni previste consentono di rispettare gli impegni assunti in sede europea in ordine alla gestione dei conti pubblici e quelli con l'elettorato a non aumentare la pressione fiscale, ma allo stesso tempo prevedono interventi utili affinché l'economia italiana, basata prevalentemente su un sistema di piccole e medie imprese, possa competere a livello internazionale nel settore più alto del mercato, cioè quello dei prodotti a più alto valore aggiunto. Le agevolazioni fiscali agli investimenti in ricerca e formazione, il sostegno del *made in Italy*, il rafforzamento finanziario delle imprese anche attraverso la quotazione in borsa consentiranno di invertire l'andamento dell'economia italiana, che negli ultimi dieci anni è stato contraddistinto da un volume di investimenti in opere pubbliche e dalla crescita

del PIL a livelli inferiori rispetto alla media europea. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI e del senatore Carrara. Congratulazioni).*

BORDON *(Mar-DL-U)*. La manovra finanziaria del Governo è riuscita ad ottenere il convergente dissenso di tutte le componenti sociali ed istituzionali: il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha evidenziato che ogni cittadino dovrà pagare 150 euro in più per la sanità; il Governatore della Banca d'Italia ha sottolineato la transitorietà delle entrate, lo squilibrio dei conti pubblici determinato dall'andamento delle spese e l'effetto nefasto dei condoni; la Commissione europea paventa che nel 2005 il disavanzo superi il 3 per cento, richiamando soprattutto sulla mancata riduzione del debito; il Presidente della Confindustria ha definito il condono edilizio la più grande devastazione del territorio mai realizzata; il mondo della scuola e della ricerca sottolinea la genericità delle misure previste; infine, i rappresentanti delle Forze dell'ordine hanno addirittura lamentato la mancanza di benzina per le auto di servizio. Il Governo non ha fatto nulla per migliorare la competitività del Paese, né ha realizzato le promesse infrastrutture e addirittura l'Italia rischia di perdere il cosiddetto Corridoio 5. La promessa di ridurre le tasse è stata smentita dell'incremento della pressione fiscale, mentre la proposta riforma previdenziale riesce a penalizzare contemporaneamente i padri ed i figli. Pertanto, seppure grazie alla fiducia che i senatori della maggioranza saranno costretti ad accordare potrà sopravvivere ancora qualche mese, è ormai evidente che il Governo non ha più la fiducia degli italiani. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-Com. Congratulazioni).*

NANIA *(AN)*. I Governi si giudicano attraverso una contestuale valutazione delle condizioni in cui hanno dovuto lavorare e dei risultati ottenuti rispetto ai precedenti Esecutivi e da questo punto di vista le conclusioni sono assolutamente lusinghiere per il Governo Berlusconi: pertanto, nonostante debba fare il tagliando, solo i cittadini, che lo hanno scelto, potranno giudicarlo. L'Esecutivo ha utilizzato la questione di fiducia con maggiore parsimonia rispetto ai Governi di centrosinistra e, in ogni caso, la fiducia sulla manovra finanziaria è una decisione coerente rispetto alla tendenza europea all'inemendabilità della legge di bilancio; inoltre, ha dovuto operare in una congiuntura economica più pesante rispetto a quella che ha contrassegnato l'attività dei Governi di centrosinistra e nonostante ciò, a differenza di altri Paesi europei quali la Francia e la Germania, il *deficit* di bilancio è stato contenuto entro il 2,6 per cento ed è stato creato un enorme numero di nuovi posti di lavoro. Il Governo Berlusconi ha poi restituito al Paese prestigio internazionale, tanto che il piano di infrastrutturazione proposto dall'Italia è stato accettato a livello comunitario; mentre i Governi di centrosinistra hanno tassato gli stipendi, le pensioni e addirittura i risparmi degli italiani, la Casa delle libertà è riuscita ad aumentare le pensioni e per la prima volta l'anno scolastico è iniziato regolarmente senza scioperi e gli insegnanti hanno ottenuto un significativo di

stipendio. *(Vivaci commenti dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC. Il Presidente richiama all'ordine i senatori Garraffa e Rotondo)*. In materia di sicurezza, l'articolo 41-*bis* è stato stabilizzato nell'ordinamento, la riforma del codice della strada ha consentito una drastica riduzione degli incidenti e la gestione dell'ordine pubblico da parte del ministro Pisanu e degli apparati di sicurezza è stata encomiabile; la nuova legge sull'immigrazione garantisce l'inclusione sociale sulla base del lavoro ed infine è stata avviata la discussione delle riforme istituzionali, aperta al contributo dell'opposizione. Dei Governi di centrosinistra, al contrario, oltre alla partecipazione alla moneta europea si può ricordare soltanto l'esasperata litigiosità e la successione di ben tre diversi Presidenti del Consiglio. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC del senatore Carrara. Congratulazioni).*

ANGIUS *(DS-U)*. Dal confronto sul territorio con i cittadini emergono preoccupazioni e paure per il futuro, nonché le proteste per alcune specifiche ingiustizie perpetrate dal Governo, quali l'abolizione degli insegnanti di sostegno ai bambini portatori di *handicap* o il mancato rispetto delle promesse di riorganizzazione e di adeguamento degli stipendi delle forze dell'ordine. Per il prossimo anno, persino il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, peraltro esponente di Forza Italia, ha riconosciuto che ogni cittadino subirà una decurtazione di 150 euro per i servizi sanitari e la Banca d'Italia prevede un aumento della pressione fiscale dello 0,6 per cento. Certamente, la congiuntura internazionale non è favorevole, a causa degli attentati terroristici e dei conflitti armati, ma il Governo dovrebbe spiegare per quale motivo il tasso di inflazione reale in Italia è pari al 6 per cento, a fronte dell'1,8 per cento nei principali Paesi europei. Oltre che per misure come il condono edilizio, difeso ancora questa mattina, che consentirà di sanare interi palazzi, magari costruiti dalla criminalità organizzata su terreni demaniali, l'operato del Governo si è contraddistinto per la deliberata volontà di far saltare la concertazione tra le forze sociali e produttive, dapprima con il tentativo operato sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e ora sulla riforma delle pensioni (tentativo destinato anch'esso alla sconfitta), nonché per la presentazione al Parlamento di conti pubblici falsi e previsioni non credibili, smentite dalle difficoltà che stanno vivendo i percettori di reddito. Il Governo ha deciso di blindare le contraddizioni e di sopire le divisioni interne ricorrendo al voto di fiducia, dopo avere rifiutato il confronto con l'opposizione su qualsiasi proposta di miglioramento, ma ciò dimostra ancora una volta che manca un'idea dell'Italia e dei suoi bisogni su cui governare; né a tale scopo sono sufficienti i gesti spettacolari e vacui del Presidente del Consiglio, persino durante il semestre di Presidenza dell'Unione europea. Per tali ragioni annuncia il voto contrario del suo Gruppo alla fiducia richiesta dal Governo. *(Vivi applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-SDI e Misto-RC e del senatore Zavoli. Congratulazioni).*

CANTONI *(FI)*. Al di là delle ragioni tecniche connesse al contenuto del provvedimento, il convinto voto favorevole del suo Gruppo sulla fiducia al Governo Berlusconi è determinato proprio dal tanto criticato ricorso allo strumento del decreto-legge, ritenuto invece idoneo ad intervenire tempestivamente rispetto ad uno scenario internazionale contrassegnato dalla più grave crisi intervenuta dal 1929 e da una situazione interna compromessa dall'incapacità del centrosinistra di cogliere le occasioni di sviluppo che si sono manifestate nella scorsa legislatura. Non vi è stata quindi alcuna forzatura regolamentare e tantomeno alcuna offesa alla democrazia e per questo risultano ancora più ingenerose ed inaccettabili le critiche dell'opposizione, secondo la quale dietro ogni azione del Governo vi è la volontà di soffocare la democrazia; una tesi, questa, preannunciata fin dall'appello sottoscritto dai quattro saggi dell'Ulivo nel marzo 2001, che continua ad imprigionare il centrosinistra nella crisi politica che gli impedisce di rappresentare la vera alternativa democratica e lo obbliga a fomentare una sorta di guerra civile. Al di là della considerazione che l'attuale Esecutivo è pienamente legittimato dal voto degli italiani e del fatto che è ricorso al voto di fiducia in misura sensibilmente minore rispetto agli Esecutivi del centrosinistra, gli italiani devono ringraziare di avere il Governo Berlusconi, capace di far crescere l'occupazione e di non aumentare le tasse nonostante la grave crisi internazionale e la flessione di competitività in gran parte attribuibile a responsabilità della precedente maggioranza. Invece dovrebbero vergognarsi gli esponenti dell'opposizione che, mentre invocano il confronto parlamentare, tentano continuamente di delegittimare e demonizzare gli avversari. Ribadisce infine che la scelta di consentire il condono edilizio non significa che la Casa delle libertà condivida la logica dell'abusivismo, ma soltanto che non intende ignorare il problema come pure ha fatto la precedente maggioranza di centro sinistra. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP e del senatore Carrara. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Indice la votazione nominale con appello, ai sensi degli articoli 94, comma 2, della Costituzione e 161, comma 1, del Regolamento, sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2518, di conversione del decreto-legge n. 269, nel testo comprensivo delle correzioni stampate.

Presidenza del vice presidente SALVI

Seguono le operazioni di voto.

Presidenza del presidente PERA

Il Senato approva l'emendamento 1.2000, autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario. Restano pertanto preclusi o assorbiti gli ordini del giorno e gli emendamenti non precedentemente ritirati riferiti al testo del decreto-legge n. 269.

PRESIDENTE. Dà annunzio delle mozioni, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 6 novembre.

La seduta termina alle ore 12,25.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32).*
Si dia lettura del processo verbale.

PACE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Betta, Bobbio Norberto, Bosi, Colombo, Cursi, D'Alì, Degennaro, Dell'Utri, Guzzanti, Mantica, Moncada, Pessina, Saporito, Siliquini, Trematerra, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per partecipare ad un convegno; Greco, per attività della 14ª Commissione permanente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,34).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2518) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*** *(Relazione orale)*

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo*: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2518.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri si é conclusa la discussione sulla questione di fiducia.

Ha chiesto di parlare il vice ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Miccichè. Ne ha facoltà.

MICCICHÈ, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, come ben sapete, viviamo una particolare fase della politica internazionale che ha avuto evidenti ripercussioni sull'economia delle principali potenze mondiali, un'economia peraltro in piena trasformazione e, quindi, non ancora consolidata.

Nella nostra Europa i processi di riforma costituzionale hanno reso peraltro ancora più incerta la situazione economica ed è infatti sotto gli occhi di tutti la condizione in cui versano alcuni dei più importanti Paesi del nostro continente. Anche in una situazione congiunturale difficile come quella attuale, il Governo ha ritenuto di rispettare i princìpi di stabilità, rigore e crescita dettati dalla Comunità Europea. Inoltre, per il terzo anno consecutivo, il Governo mantiene l'impegno preso con gli italiani di non aumentare le tasse.

È, quindi, evidente che rigore di bilancio e inalterata pressione fiscale, in un contesto economico non favorevole, richiedono uno sforzo non indifferente per reperire le risorse necessarie a garantire adeguati investimenti per lo sviluppo, soprattutto al Sud e nelle aree deboli del Paese.

Anche quando per il reperimento delle risorse necessarie si è fatto uso di misure specifiche, ciò si iscrive sempre nel più ampio contesto delle riforme che abbiamo posto a base del nostro programma elettorale: la riforma fiscale, la riforma del mercato del lavoro, la razionalizzazione, valorizzazione e dismissione di parte dell'immenso patrimonio immobiliare pubblico, l'accelerazione degli investimenti nelle opere pubbliche at-

traverso la cosiddetta legge obiettivo, le intese e i programmi operativi di Agenda 2000.

In tali misure, l'obiettivo di recuperare gettito è sempre associato a quello di generare effetti prociclici nell'economia. In questa situazione e per raggiungere tali risultati, il Governo ha fatto una precisa scelta politica: quella di strutturare la manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2006 in tre distinti momenti.

Il primo è la predisposizione di un decreto-legge (quello di cui discutiamo) con l'obiettivo di rendere i conti pubblici coerenti con l'andamento dell'economia, elemento fondamentale per creare l'ossatura del secondo momento che riguarda la legge finanziaria vera e propria. Infine, il terzo momento è quello della riforma, attraverso la delega in materia previdenziale. Il ricorrere, quindi, al voto di fiducia su questo decreto-legge fa parte di tale scelta per arrivare all'approvazione dell'intera struttura della manovra di finanza nei tempi previsti.

Sorprende, quindi, la critica dell'opposizione in merito al voto di oggi che, come è evidente, non nasce certamente per accordare una maggioranza che ha già trovato l'accordo, né per l'inverosimile volontà di evitare il dibattito parlamentare.

Vorrei ricordare, onorevoli senatori, che il dibattito in Commissione è stato già molto serrato e si è prolungato per diversi giorni e sono stati valutati quasi 2.500 suggerimenti, proposti sia da colleghi della maggioranza che dell'opposizione, molti dei quali sono stati accolti, tanto che il testo definitivo è frutto della discussione e del contributo di tutti i Gruppi parlamentari. Basta ricordare le modifiche apportate sulle questioni dell'amianto, dei confidi, dei servizi pubblici locali, per non parlare del condono edilizio ed altro ancora.

Il dibattito quindi è avvenuto ed è stato un dibattito politico e nel merito del provvedimento; dibattito che peraltro, sull'impostazione complessiva della manovra, prosegue già oggi e continuerà con l'esame della legge finanziaria.

Il Governo, però, nella propria replica è tenuto anche a fornire quei chiarimenti che sono stati richiesti, che sono emersi dal dibattito in Aula e che quindi – sperando di convincervi – passo ad illustrare.

Alcuni senatori hanno chiesto di chiarire se con l'attuale formulazione il condono edilizio preveda anche la possibilità di sanare all'interno delle aree marittime, fluviali e lacuali. Esse sono state escluse dal testo definitivo che ha anche previsto il tetto massimo dei 3.000 metri cubi per edificio, che era stato proposto.

Dai calcoli della Ragioneria generale dello Stato il minor gettito derivante da queste novità ammonta complessivamente a 480 milioni di euro, di cui 300 derivanti dal tetto dei 3.000 metri cubi e 180 dall'esclusione delle aree marittime, fluviali e lacuali.

A queste minori entrate corrispondono, tuttavia, ulteriori entrate derivanti da misure nuove ed aggiuntive che sono contenute nel maxiemendamento e che ammontano complessivamente a 500 milioni di euro. Le mi-

sure sono quelle della vendita degli immobili dei Monopoli di Stato e della vendita di alloggi non di servizio del Ministero della difesa.

Occorre inoltre precisare che sia nella valutazione del minor gettito, sia nella valutazione delle maggiori entrate non si è tenuto conto di un'ulteriore modifica apportata al testo originario, anche su proposta del Parlamento, che riguarda la vendita a «Sviluppo Italia» di immobili a vocazione turistica, che peraltro creano un percorso virtuoso che porta alla valorizzazione dei siti oggi oggetto di abuso edilizio.

In materia di confidi, chiarisco al senatore Grillotti di Alleanza Nazionale che l'attuale testo prevede come richiesto il potenziamento del sostegno alle piccole e medie imprese e all'artigianato nell'accesso al credito garantito per lo sviluppo dell'iniziativa economica.

Per quanto riguarda poi ulteriori osservazioni che sono state avanzate, credo che già la signora sottosegretario Armosino, nel corso del dibattito, abbia chiarito con certezza alcuni dei vostri dubbi.

Infine – cosa che mi tocca personalmente e quindi mi fa piacere rispondere – vi sono state alcune osservazioni secondo le quali oggi si sarebbero dispersi gli effetti positivi delle politiche per il Mezzogiorno del precedente Governo.

Vorrei informare i colleghi senatori che, per la prima volta, è stato raggiunto e superato l'obiettivo del 100 per cento della spesa dei fondi strutturali comunitari; che nel 2003 sono stati erogati svariati miliardi di euro per il credito di imposta (purtroppo colleghi della sinistra ancora continuano ad andare in giro dicendo che il credito d'imposta non c'è più, mentre gli imprenditori sanno che invece c'è perché lo stanno utilizzando e anche bene). Inoltre, la legge finanziaria all'esame del Parlamento prevede ancora risorse aggiuntive per il Sud superiori a 8 miliardi di euro.

MARINO *(Misto-Com)*. Non è vero!

MICCICHÈ, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Per quanto riguarda questo specifico argomento, credo che più che le mie parole possa essere convincente lo scritto di una delle più serie, severe e credibili istituzioni internazionali, l'OCSE, che rileva un cambiamento sostanziale tra le analisi delle politiche per il Sud di qualche anno fa rispetto a quelle di oggi.

Mi permetto di leggere testualmente la chiusura del rapporto dell'OCSE del 2001 (pagina 116): «Il messaggio finale è chiaro e semplice: il meccanismo di coordinamento delle politiche territoriali nel Mezzogiorno è molto debole e può condurre a risultati contraddittori. Le stesse richiedono di essere drasticamente migliorate».

Mi permetto altresì di leggere testualmente dal rapporto OCSE del 2003: «Nel sistema di governo del Sud c'è stata una radicale trasformazione da una mentalità di contributi a pioggia – trasferimenti illimitati associati a spreco di risorse pubbliche e a volte corruzione e bassa capacità di investimento – a vincoli di bilancio rafforzati con un uso efficiente di aiuti pubblici mirati e fondi strutturali comunitari. In conseguenza, tutte le

Regioni del Sud hanno migliorato i loro sistemi di governo pubblico e la loro *performance* economica in conformità con il nuovo approccio (...)».

Credo che questa differenza di valutazione dell'OCSE tra il 2001 e il 2003 sia abbastanza chiara ed evidente e faccia capire chi meglio sta lavorando nei confronti delle aree più deboli del Paese.

Prima di terminare questo mio breve intervento, voglio replicare al senatore Mancino, che ieri si chiedeva se per questo decreto-legge il vincitore fosse Tremonti o qualcun altro.

Stiamo vivendo un momento in cui ci giochiamo una partita. Non se la giocano né Tremonti né Fini né Bossi né Follini né Berlusconi né il centro-destra né il centro-sinistra, ma l'Italia intera, 20 Regioni, 100 Province, 8.000 Comuni. È una partita che l'Italia deve vincere, perché è l'unico modo per mantenere la forza e la credibilità che ha in Europa in questo momento.

Ci sono colleghi che stanno lavorando per favorire il raggiungimento di questo obiettivo. Chi non vuole aiutare, chi non vuole partecipare alla partita, al massimo può stare in panchina, perché non è consentito a nessuno di giocare contro il nostro Paese, contro coloro che, in buona fede, cercano di vincere. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC e del senatore Carrara. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Colleghi, con la replica del Governo si chiude questa fase della discussione.

Per ragioni tecniche connesse alla diretta televisiva, sospendo brevemente la seduta; alla ripresa, procederemo con le dichiarazioni di voto.

(La seduta, sospesa alle ore 9,48, è ripresa alle ore 9,57).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.2000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2518, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

MARINO *(Misto-Com)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, il Governo non ha esitato a chiedere la fiducia su un maxiemendamento presentato al decreto-legge collegato alla manovra finanziaria per spegnere le tensioni all'interno della sua maggioranza e per cancellare le pur modeste modifiche apportate in Commissione. È stata così sottratta al Parlamento ogni possibilità di discutere e di emendare il contenuto del decretone.

Non vi è stata alcuna autocritica sui motivi del fallimento dei conti, sulle previsioni errate di crescita su cui si sono fondate fino ad ora le scelte di politica economica. Al sottosegretario Micciché faccio presente

che l'andamento della nostra economia non è dipeso solo dal contesto internazionale. Egli ha fornito dati sul Mezzogiorno che non rispondono assolutamente alla realtà.

Inoltre, nessuna autocritica è stata fatta sui numerosi regali fiscali e sulle agevolazioni concesse solo ai più ricchi. È mancata qualsiasi politica volta a dare respiro all'economia nazionale, affrontando la questione salariale che resta la principale questione da risolvere.

Non vi è stato, peraltro, nessun controllo sull'aumento dei prezzi e delle tariffe che ha impoverito le famiglie e ridotto il potere di acquisto di salari, stipendi e pensioni. Si sono apportati tagli alla spesa sociale e arrecati attacchi ai diritti e alle tutele dei lavoratori, come nel caso di quelli esposti al rischio dell'amianto.

A seguito delle manovre finanziarie di questo Governo – basate su tutti i possibili condoni, sanatorie, regali fiscali, privatizzazioni ad oltranza, vendite di beni immobili, compresi quelli di pregio – la situazione in cui si troverà questo Paese nel prossimo futuro sarà drammatica perché tutti i gioielli di famiglia saranno stati venduti; tutto, anche quello che non è vendibile sarà stato venduto. Si sarà fatta *tabula rasa* delle strutture pubbliche e ci sarà un Paese più corrotto dai tanti diseducativi condoni.

Per questi motivi, i senatori del partito dei Comunisti Italiani negheranno la fiducia. *(Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC).*

CARRARA *(Misto-MTL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA *(Misto-MTL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, il maxiemendamento al decreto, che accompagna questa finanziaria, necessita del voto di fiducia richiesto dal Governo. Un voto favorevole per appoggiare questo atto di responsabilità politica del Governo che se ne assume in pieno tutto il peso.

Una maggioranza seria e coesa deve votare il *budget* proposto dal Governo stesso. La scelta fatta questa volta è di particolare saggezza. È per questa ragione che la fiducia si rende necessaria, poiché si è deciso di affrontare temi più volte mediati e tanto discussi tenendo conto di tutte le esigenze possibili.

In questo momento un ampio consenso nei confronti del Governo è sicuramente l'atto più concreto ed essenziale che si possa fare. Non si può aprire un fronte nuovo al giorno, creando sempre instabilità, anche perché chi ne subisce le conseguenze è tutto il Paese, il nostro Paese.

È arrivato allora il momento giusto per essere concreti. Un bel sano decisionismo: ecco cosa serve all'Italia. Un segnale forte e concreto per creare le condizioni ottimali alla ripresa economica e allo sviluppo del Paese. *(Commenti dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

TONINI *(DS-U)*. Ma sì, basta con questo Parlamento!

CARRARA *(Misto-MTL)*. Basta guardarsi intorno per capire che tutta l'Europa è in grave difficoltà. Francia e Germania hanno, sì, adottato misure di sviluppo atte a potenziare i loro Paesi, ma sforando il Patto di stabilità. L'Italia, invece, con questa manovra non solo si attiene al Patto di stabilità, ma riconferma la sua *leadership* europea con un segnale forte e deciso di allineamento ai princìpi dell'Europa stessa.

Devo dire che ascoltando le critiche dell'opposizione si può parlare solo di pura demagogia. Purtroppo, e ne siamo tutti coscienti, ci sono dei problemi. La forza di questo Governo sta appunto nel volerli affrontare e risolvere, anche se a volte le soluzioni possono risultare impopolari.

Concludo il mio intervento, ritenendo doveroso manifestare il mio più ampio consenso per il Governo, esprimendo il voto convinto e favorevole. *(Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC e AN. Congratulazioni).*

MALABARBA *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutti i lavoratori e le lavoratrici, tutti i cittadini italiani, devono sapere che è in atto un vero *golpe* istituzionale da parte del Governo, che ha deciso per decreto il 90 per cento della manovra finanziaria e, in più, impone oggi la fiducia per impedire qualunque modifica sia alla maggioranza, sia all'opposizione.

La Costituzione repubblicana è ancora una volta stracciata e il Parlamento espropriato del potere legislativo sostanziale. La situazione è gravissima sul piano democratico; lo è altrettanto per quanto concerne i contenuti.

Il condono edilizio, la principale misura per fare cassa, rappresenta uno sfregio all'ambiente e un immenso favore a speculatori e furbi, inviando al Paese un messaggio inquietante: continuate così, tanto poi arriverà un'altra sanatoria.

Vi è poi l'odiosa misura che cancella i diritti dei lavoratori esposti all'amianto. Non è vero che il Governo ha fatto retromarcia; ha potuto salvare il diritto al *bonus* solo chi si era già licenziato e doveva andare in pensione dal 1º ottobre e chi, a quella data, aveva già maturato i requisiti pensionistici; non tutti coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento di esposti all'amianto, o che lo avranno riconosciuto in futuro. No, per tutti costoro, che hanno avuto una vita lavorativa di inferno, l'accesso anticipato alla pensione da oggi non esiste più.

E poi, fra i tanti provvedimenti gravi, Rifondazione Comunista vuole lanciare un grido di allarme a tutti i lavoratori su un punto in particolare. All'articolo 44 del decreto il Governo è intervenuto a freddo per tagliare la cassa integrazione.

Da oggi, infatti, la retribuzione su cui si calcola l'integrazione salariale si basa su sole dodici mensilità, escludendo la tredicesima e ogni altra voce salariale. Non solo, ma questo provvedimento è retroattivo per gli ultimi dieci anni, così da rubare dalle tasche degli operai meno pagati e più disagiati di tutti ben novecento milioni di euro!

È una vergogna inaccettabile, signor Presidente, anche per il disprezzo con il quale il Governo, anche questa mattina, non ha voluto rispondere su tale argomento, su cui si vuole far calare una cortina di silenzio e invece lo voglio gridare al «presidente-operaio» Berlusconi e anche a parti sociali che mi sembrano sorde: anche contro il taglio alla cassa integrazione e agli ammortizzatori sociali occorre insorgere, così come sull'amianto e sulla manomissione del sistema previdenziale.

Gli scioperi e le mobilitazioni, come quella del 7 novembre dei metalmeccanici, che il Governo e la maggioranza vorrebbero criminalizzare, e quella di tutto il movimento sindacale del 6 dicembre, saranno la vera risposta popolare e dell'Italia che lavora alla devastazione sociale di questo Governo e alla sua arroganza antidemocratica.

Il voto dei senatori di Rifondazione Comunista sarà contrario alla fiducia. *(Applausi dai Gruppi Misto-RC, Misto-Com e DS-U. Congratulazioni).*

FABRIS *(Misto-Udeur-PE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS *(Misto-Udeur-PE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, vorrei fosse chiaro, anche a quanti ci stanno seguendo fuori da questa Aula, che sta capitando una cosa veramente strana.

Il Governo pone la questione di fiducia non per stroncare l'ostruzionismo dell'opposizione, come ha detto tante volte, ma per stroncare il tentativo generoso quanto velleitario dei suoi parlamentari di mettere – come si usa dire – una pezza ai guasti che il Governo sta facendo con le sue politiche. Ciò dimostra lo stato confusionale in cui il Presidente del Consiglio e i suoi Ministri stanno precipitando.

Per mettere una pezza a tutto questo, il Governo presenta un disegno di legge finanziaria di 55 articoli, con 64 pagine di norme, e un decretone collegato di 93 pagine, con 53 articoli, di cui uno con ben 61 commi.

La maggioranza, *in primis*, e il Parlamento tutto vogliono capirci qualcosa. Il Governo che fa? Mette la fiducia per stroncare ogni ulteriore discussione sul punto.

La vostra incapacità, onorevole Micciché, non solo a mantenere le promesse elettorali (altro che riduzione delle tasse!), ma anche a capire gli stessi problemi del Paese è dimostrata dalla sequenza farneticante dei dati previsionali che hanno riguardato, negli ultimi 15 mesi, la crescita del prodotto interno lordo ed il rapporto *deficit*-PIL.

A luglio dello scorso anno prevedevate per il 2003 una crescita del 2,9 per cento e un rapporto tra indebitamento netto e PIL dell'ordine dello 0,8 per cento. Appena due mesi dopo, avete cambiato indicatori e previsto una crescita del PIL di oltre mezzo punto in meno ed un *deficit* quasi raddoppiato. Siamo arrivati ad oggi dove prevedete una crescita inferiore al mezzo punto percentuale e rialzate di nuovo il rapporto *deficit*-PIL portandolo al 2,5 per cento.

Avete sbagliato tutte le previsioni e neanche vi state scusando con il Paese e con il Parlamento, tanto a pagare saranno le imprese, le famiglie e gli enti locali che vedono in questa finanziaria tagli sostanziali ai trasferimenti e alla possibilità di incrementare la spesa e la propria capacità produttiva.

Queste previsioni sballate hanno impedito al Paese di prendere coscienza dei pericoli cui si andava incontro. Avete improvvisato, quindi, tagli alle spese in settori importanti, provocando la necessità di intervenire in altri settori molto più delicati per il sistema Italia, quali la previdenza e l'assistenza.

Per tali ragioni, ponete la questione di fiducia perché avete perso – appunto – la fiducia dei vostri parlamentari e in voi stessi, però questo non eviterà il venir meno della fiducia che gli italiani, al contrario, stanno perdendo a partire dal 2001.

In sintonia con l'Italia che non vi vuole più, i senatori dell'Udeur esprimeranno un voto contrario al vostro Governo che porta l'Italia al declino. *(Applausi dai Gruppi Misto-Udeur-PE, DS-U, Mar-DL-U e della senatrice De Petris).*

DE PAOLI *(Misto-LAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PAOLI *(Misto-LAL)*. Signor Presidente, la scelta di blindare questo provvedimento da parte del Governo la dice lunga sulla fase antidemocratica che sta vivendo il nostro Paese.

Per settimane siamo stati impegnati ad ascoltare i rappresentanti del mondo economico e sindacale preoccupati per la stagnazione e la vera recessione che vive l'Italia. I problemi del Paese rimangono inevasi ed inascoltati.

Per questi motivi, preannuncio il voto contrario della Lega per l'Autonomia lombarda.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Signor Presidente, i senatori Socialisti Democratici Italiani voteranno contro la richiesta di fiducia che il Governo ha presentato ieri in questo ramo del Parlamento, come hanno sempre fatto dall'inizio della legislatura.

È capitato altre volte, dopo la presentazione del Governo alle Camere; in questo non c'è nulla di nuovo, né nella richiesta della fiducia, né nel fatto che l'opposizione abbia una ragione in più per dire di no.

Tuttavia, signor Presidente, vorrei sottolineare una differenza che passa tra le altre circostanze e quella che abbiamo di fronte oggi: in tutte le altre occasioni il Governo tendeva, con il voto di fiducia, a presentare opinioni, orientamenti, scelte, passaggi chiave della sua esperienza di governo e scandiva, con tale voto, un passaggio delicato della vita parlamentare. A me questo è sempre apparso l'uso più congruo della mozione di fiducia; la mozione di fiducia prevista dal Regolamento parlamentare serve a questo scopo.

Oggi, invece, il Governo fa contemporaneamente due cose: si produce in un salto all'indietro nel tempo assolutamente singolare e muove un passo avanti nella direzione sbagliata.

Il salto all'indietro, onorevoli colleghi della maggioranza, è rappresentato da ciò che ha osservato ieri il senatore Mancino, testimone autorevole degli episodi che diedero vita, nella cosiddetta prima Repubblica, ad una serie interminabile di richieste di voto di fiducia: si trattava sempre di maggioranze numericamente deboli e politicamente fragili; ciò spiegava il ricorso continuo al voto di fiducia nelle Aule parlamentari.

Il Governo ha deciso consapevolmente di esporsi al rischio di questo accostamento; sa che, facendo quel che ha fatto tra ieri e oggi, richiama alla memoria degli italiani altri tempi, altre maggioranze, altre situazioni e altri riti parlamentari.

La sensazione che si ha, dunque, è che non avevate altra scelta, signori senatori della maggioranza. Probabilmente, anzi sicuramente, tra due ore avrete un nuovo voto di fiducia; tuttavia, tutti noi abbiamo l'impressione che dentro di voi stia scemando la fiducia nella capacità di continuare a dirigere quest'Aula parlamentare e questa fase della vita di Governo con la stessa baldanza, oserei dire con la stessa iattanza, con cui in altre circostanze avete stabilito i rapporti tra maggioranza e opposizione.

Il salto in avanti che si è determinato è costituito da un ulteriore avvitamento della stranissima concezione della vita democratica che avete più volte esibito in quest'Aula. Avete avuto dei problemi, e questo è normale: ci sono sempre stati e sempre ci saranno, in tutte le coalizioni. Ci saranno anche quando noi, penso nel più rapido tempo possibile, torneremo a governare questo Paese.

Avete risolto i problemi con una marcia indietro spaventosa, che ha rafforzato – ed era quello che quasi nessuno di voi voleva – la posizione del Ministro dell'economia e delle finanze, che dopo il voto di fiducia di oggi appare ancora più forte di quanto non lo fosse pochi giorni fa, quando il Vice presidente del Consiglio diceva che obiettivo di questa fase di transizione era arrivare ad una verifica che portasse ad un ridimen-

sionamento della posizione del Ministro dell'economia... *(Il microfono del senatore Del Turco si disattiva automaticamente. Il Presidente ne dispone la riattivazione).*

Grazie, signor Presidente, mi avvio subito alla conclusione. Non sono abituato a parlare a lungo, perché chi vive nel Gruppo Misto impara l'arte del parlare poco; non ci sono riuscito e me ne scuso con lei, signor Presidente.

Dirò solo che in questa circostanza, la posizione di chi voleva indebolire il Ministro dell'economia e delle finanze esce penalizzata dal voto di fiducia: il Ministro dell'economia e delle finanze è più bello e più forte di prima. Mi dispiace, se era questo l'obiettivo che volevate realizzare, lo avete raggiunto e ci congratuliamo con voi. *(Applausi dai Gruppi Misto-SDI, Mar-DL-U e DS-U).*

BOCO *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO *(Verdi-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi sarei mai aspettato di dover fare un parallelo tra il sacco di Roma dei vandali di Genserico nel 455 d. C. e i giorni nostri, ma, desolatamente, avverto molte similitudini.

Vedo molti parallelismi nel metodo, colleghi. Stiamo assistendo, per la prima volta nella storia della nostra Repubblica parlamentare, ad una sessione di bilancio in palese violazione dei dettami della nostra Costituzione, in quanto i contenuti della legge finanziaria vengono trasferiti in un decreto-legge, sul quale, per di più, viene apposta la fiducia, espropriando così le legittime facoltà dei parlamentari di votare articolo per articolo i disegni di legge. Cos'è questo se non un sacco dei diritti-doveri del Parlamento?

Vedo molte similitudini nel merito. I contenuti di questo decreto-legge toccano le nostre risorse ambientali e paesaggistiche, depredandole esattamente come fecero i vandali di Genserico, rubando i tetti di bronzo del Tempio di Giove, le statue e gli arredi del palazzo imperiale dell'antica Roma.

Il Governo, e la sua maggioranza decisamente priva di spina dorsale, hanno perso anche l'ultima fetta di credibilità agli occhi del Paese, con questa manovra, priva di presupposti per lo sviluppo, fuori dalle regole democratiche di una democrazia parlamentare e legittimante abusi ambientali estranei al senso civico dell'Italia intera.

Per queste evidenti ragioni, il Gruppo dei Verdi negherà convintamente la sua fiducia a questo provvedimento.

Vorrei brevemente ricordare all'Assemblea, ripetere come hanno fatto benissimo i colleghi Turroni, De Petris e Ripamonti, cos'è nel merito profondo questo decreto-legge.

Il condono edilizio ha cominciato a produrre danni sin dal suo preannuncio. Assistiamo alla morte della cultura della legalità, costruita a fatica

nel corso degli ultimi dieci anni. Combattiamo la filosofia di fondo che accompagna questo provvedimento e il messaggio della legge del più forte, del prepotente che questa maggioranza non solo sta difendendo ma sta proponendo.

Il nuovo condono edilizio prevede la sanatoria anche di opere realizzate su aree demaniali e, per la prima volta, sul patrimonio indisponibile dello Stato, subordinata al riconoscimento del «diritto al mantenimento dell'opera sul suolo» a titolo oneroso, mentre per gli abusi sul patrimonio disponibile, oltre al condono è prevista l'alienabilità dei suoli, rafforzando così il rovesciamento di un consolidato principio che vedeva attratte nel patrimonio pubblico le opere illegalmente costruite su aree demaniali. In questo caso, invece, è l'area demaniale o del patrimonio disponibile dello Stato ad entrare nel patrimonio del responsabile dell'abuso.

Inoltre, il saldo complessivo per gli enti locali sarà assolutamente negativo a causa degli oneri di urbanizzazione e connessi, non compensati dal gettito dell'ICI e dai trasferimenti statali a sostegno, ad esempio, degli oneri di demolizione. Si potranno condonare palazzi – colleghi e cittadini che ci ascoltate e ci vedete – con 3.000 metri cubi, non balconi! Onorevoli colleghi, questa è un'offesa alla legalità!

Insomma, il Governo e il Ministro dell'economia stanno dimostrando a questo Parlamento e al Paese intero di saper produrre più danni che altro, con un'assoluta mancanza di visione, di una strategia capace di assicurare stabilità e sicurezza ai cittadini tutti.

E ora, colleghi della maggioranza, mi rivolgo a voi: i cittadini hanno capito chi siete e vi hanno tolto la fiducia da molti mesi, e voi lo sapete. Questa è la verità, non siete più maggioranza nel Paese e, fatto ancora più grave, state portando l'Italia ad un livello di incertezza non più sostenibile.

La vendita del patrimonio pubblico, poi, è semplicemente una vergogna, un insulto alla nostra storia, alla nostra cultura. Sin dal vostro insediamento avete avuto come unico scopo non il progresso e lo sviluppo delle attività produttive del Paese, ma il solo obiettivo di fare cassa, svendendo un patrimonio proprietà di tutti i cittadini.

Avete proposto ciclicamente norme e regolamentazioni tese alla privatizzazione di qualcosa che appartiene a ogni singolo individuo di questo Paese. Anche qui, signori colleghi del Governo e della maggioranza, vi state comportando come un'orda di vandali che arriva in un posto, in questo caso il Governo del Paese, e ha come unico obiettivo quello di appropriarsi e poi rivendere beni che non le appartengono.

Ci domandiamo come il ministro Urbani possa ancora sedere comodamente sulla sua poltrona e nemmeno immaginare di presentare le dimissioni, dopo aver visto depredati o svenduti, come merce al mercato, i beni artistici del nostro Paese che lui, *in primis*, dovrebbe difendere.

L'Italia e i suoi cittadini si sono accorti del vostro gioco da bari, nel metodo e nel merito. Avete annunciato la diminuzione delle tasse, ma avete ridotto solo le entrate per gli enti locali e le Regioni, a danno diretto dei cittadini. Avete innalzato le pensioni minime, ma non vi siete preoc-

cupati minimamente del carovita che colpisce gli anziani e i più poveri di questo Paese. Avete permesso l'innalzamento della spesa sanitaria a carico di tutti.

La verità è che questa è una fiducia che riguarda, più che il decreto in oggetto, la maggioranza di Governo, e con essa state nascondendo le lacerazioni e le divisioni profonde al vostro interno.

È una fiducia al ministro Tremonti, che non degna – vorrei dirlo a tutti i cittadini – il Senato della Repubblica di essere qui oggi per il voto di fiducia per risponderne al Parlamento di tutti, e che di creativo ha solamente l'ostinazione a rimanere al suo posto.

State nascondendo l'incapacità di elaborare una strategia di sviluppo per il Paese e la contrarietà di tutte le forze sociali e produttive dell'Italia nei confronti di questa manovra finanziaria.

Signor Presidente, concludendo, ci permettiamo di dire ai colleghi della maggioranza, senza eccessiva acredine, che sono davvero i nuovi vandali, distruttori delle sicurezze sociali dei cittadini.

Voi siete i vandali, noi, con più modestia, siamo solo gli italiani, ma coloro che rappresentano questo Paese degnamente in Parlamento. Cittadini italiani, la fiducia la maggioranza la voterà, ma vi promettiamo che aiuteremo la stessa ad andare via. E questa è una promessa democratica e convinta. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U, Misto-RC, Misto-Com e del senatore Michelini).*

MORO *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO *(LP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge sul quale, tramite la proposta del maxiemendamento, il Governo pone la questione di fiducia, presenta tante ombre quante luci.

Personalmente, avrei preferito che il Governo chiedesse al Parlamento un voto di approvazione o di diniego all'indomani della presentazione della manovra, una sorta di «prendere o lasciare». Auspico che le modifiche al Regolamento per la manovra di bilancio vadano in questa direzione. Signor Presidente, è da tanto tempo che parliamo del problema e mi auguro che nel 2004 vedano la luce importanti modifiche alla normativa di bilancio.

Credo che l'intera manovra finanziaria sia frutto di un'azione collegiale del Governo, all'interno del quale ciascuna forza politica è autorevolmente rappresentata. Dovrebbe perciò costituire la sintesi delle varie posizioni.

È fuori luogo discutere della fiducia in se stessa; della funzione del decreto strettamente connessa alla legge finanziaria; dell'elaborazione delle proposte emendative della maggioranza; della presunta museruola indossata, *obtorto collo*, dai senatori che sostengono il Governo.

Prestare il fianco a queste pedanti questioni, importanti nella forma, niente nella sostanza, porta ad un dibattito sullo scontro politico tra maggioranza e opposizione quasi sempre fazioso e per nulla costruttivo.

È nel merito delle soluzioni legislative adottate che è opportuno entrare, ma ancor più nella linea politica che traspare dalla lettura dell'articolato, dalle proposte per lo sviluppo (se ci sono e se sono concrete) e dalle proposte per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (se ci sono e se sono coerenti). Non è questo il titolo del decreto-legge?

Oggi, nella situazione economica esistente, quali vie principali devono rappresentare le direttrici del nostro agire politico se non proprio le due citate?

La Lega Padana interviene solo in dichiarazione di voto e non è intervenuta in discussione generale non certo per mancanza di argomenti né per scarsa diligenza: è stata una precisa scelta politica e su questo chiediamo l'attenzione tanto del Governo quanto dei colleghi della maggioranza.

Ho parlato di luci ed ombre. Per quanto riguarda le prime, sono certo scelte di sviluppo quelle relative all'innovazione, alla ricerca e all'Istituto italiano di tecnologia; allo stesso modo, va in tale direzione il rimuovere camicie di forza pubbliche sulla Cassa depositi e prestiti e sulla SACE, come anche il riordino del complesso sistema dei confidi e del rapporto con gli enti locali e con gli importanti servizi che sono chiamati ad erogare.

In tale contesto rappresentano un momento di attenzione importante alla famiglia, come nucleo essenziale della società e del suo futuro, le contribuzioni per ogni secondo figlio od ulteriore per ordine di nascita e per il Fondo nazionale per le politiche sociali.

Per le seconde, le ombre, per far quadrare i conti, interveniamo ancora sul concordato fiscale e applichiamo un nuovo condono edilizio. Ancor di più creiamo le basi per una capillare diffusione delle macchinette da gioco, in termini utili alla dipendenza psicologica dell'utente, alla spesa di cifre non indifferenti.

Non possiamo far finta di non conoscere le conseguenze nel lungo periodo di queste scelte: la deresponsabilizzazione del cittadino o addirittura dell'uomo.

Per quanto riguarda il risanamento dei conti pubblici, vediamo una grave contraddizione tra il positivo atteggiamento nei confronti del patrimonio pubblico che questo Governo persegue, a volte anche in antitesi con alcune forze politiche della maggioranza, e l'erogazione di un trasferimento di oltre 900 milioni di euro alla regione Sicilia, contestualmente dimenticando ogni ulteriore progresso nei confronti della riduzione dell'IRAP a favore del tessuto imprenditoriale sano e produttivo del Paese.

Sarà anche contabilmente corretto definire un contenzioso lungo di anni, ma il momento è il meno favorevole per chiudere la partita. Non abbiamo nemmeno apprezzato il modo con cui si è giunti al voto favorevole in Commissione dell'emendamento, alle ore 4 del mattino, in coda ad un'estenuante giornata di votazioni. Avremmo preferito un dibattito in

Aula o meglio ancora che la norma fosse definita dal Governo in prima battuta.

Non possiamo non andarlo a dire ai nostri piccoli imprenditori dove sono andate le risorse che il Governo e questo Parlamento con l'approvazione della riforma fiscale si era impegnato a trasferire a favore di chi produce reddito! La Lega Padana lo andrà a dire casa per casa, fabbrica per fabbrica, come già sta facendo per far capire quanto siano conseguenti le recenti vicende sull'esposizione del Crocifisso alla cultura egualitarista che con il voto ai non cittadini vuol minare le fondamenta stesse della nostra società.

Invece di percorrere la via dell'equità fiscale territoriale che procede dal federalismo si creano le condizioni di ulteriore attrito e contrapposizione. Quali le conseguenze? Continuando sulla via dell'assistenzialismo, le imprese del Nord produttivo avviano forti poli di decentramento e delocalizzazione nei Paesi dell'Est d'Europa, con i quali si stanno creando quelle condizioni di reciprocità che nessun Governo italiano ha saputo creare tra le diverse aree di Italia. I redditi delle nostre imprese si trasferiscono all'estero, così alla lunga anche le nostre tecnologie e le nostre competenze.

Queste osservazioni preliminari al voto di fiducia al Governo, che la Lega Nord non farà mancare, vogliono essere dei macigni e delle riflessioni. Siamo coscienti della gravità della crisi economica internazionale e degli sforzi per farvi fronte. Lo stesso equilibrio della riforma delle pensioni lo sta a dimostrare. Siamo coscienti che dall'altra parte politica non esistono alternative di Governo che possano far a meno del vetero comunismo statalista e assistenzialista e, quel che è peggio, antagonista alle radici culturali e storiche del popolo d'Italia.

Il nostro Gruppo ha dovuto «accettare» il nuovo condono edilizio, riconoscendo il particolare momento di crisi economica che attraversa il Paese, nonché la necessità di riqualificare talune zone dello stesso, ove l'abusivismo assume dimensioni e caratteristiche di particolare rilevanza; e il riferimento non riguarda di sicuro le zone del Nord.

Certo, la Lega non ha fatto e non farà salti di gioia sulle norme contenute nel decretone. Siamo contro i condoni, siamo contro il taglio agli enti territoriali, siamo contro i mancati trasferimenti nelle aree produttive del Paese, che stentano a reggere la concorrenza di chi non opera correttamente sui mercati, pagando costi sociali ed ambientali.

Siamo contro le uscite facili e le spese clientelari. Abbiamo a cuore le sorti dei lavoratori, soprattutto di quelli che sono stati interessati dal decreto per l'esposizione all'amianto.

Il lavoro svolto in Commissione ci ha consentito di migliorare il testo e di far accogliere alcuni emendamenti, soprattutto per limitare gli effetti di un condono edilizio per noi troppo esteso e generalizzato.

Mi riferisco soprattutto alla non condonabilità degli abusi costruiti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché sui terreni gravati da usi civici. Il senatore Giovanelli, questa mattina, ha avuto una risposta da parte del Governo per quanto attiene all'esatta interpretazione di questa norma.

Mi riferisco ancora alla inalienabilità per un periodo di cinque anni delle opere condonate ubicate su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e all'inserimento di un limite volumetrico (per il vero ancora troppo elevato) per le nuove costruzioni, che esclude comunque le sanatorie generalizzate.

Ci riteniamo soltanto parzialmente soddisfatti delle modifiche che il Governo ha apportato all'articolo 47 in materia di amianto. Vengono sì salvaguardati i diritti acquisiti, ma dobbiamo denunciare la nostra contrarietà all'abbassamento dei coefficienti e alla mancanza di gradualità nella concessione dei benefici.

Abbiamo infine apprezzato l'inserimento di ulteriori norme di interesse minore, che tuttavia semplificano la normativa vigente, come il raddoppio dei termini di presentazione delle dichiarazione di successione degli immobili.

Il voto che andremo ad esprimere ha una doppia valenza in quanto non è solo la fiducia che l'Esecutivo chiede, ma anche un giudizio sulla tenuta della coalizione. La Casa delle Libertà è nata per fare quelle riforme che questa settimana hanno preso avvio qui al Senato.

Noi ci crediamo e vogliamo raggiungere questo obiettivo perché da tutti condiviso al momento delle elezioni. Siamo sereni perché non siamo mai venuti meno allo spirito dell'alleanza che ha ricevuto la fiducia dei cittadini; con questo stesso spirito, oggi, confermiamo la fiducia al Governo. *(Applausi dai Gruppi LP, FI e del senatore Carrara. Congratulazioni).*

CICCANTI *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCANTI *(UDC)*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, intendo innanzitutto ringraziare per due motivi il senatore Tarolli che, in qualità di relatore sul provvedimento, non rappresenta soltanto il mio partito ma l'intera maggioranza: la capacità di dialogare non soltanto con i partiti della coalizione di maggioranza, ma anche con le forze dell'opposizione e la capacità di equilibrare il confronto tra questo ramo del Parlamento e il Governo. *(Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Vizzini).*

La manovra finanziaria si inserisce in un quadro politico internazionale difficile, per le tensioni che si sono registrate nella vicenda del terrorismo internazionale e dell'intervento in Iraq, nonché in una congiuntura economica molto difficile che è conseguente a queste tensioni.

La tradizione dei cattolici impegnati in politica, che caratterizza l'UDC, ci impone di guardare non agli interessi di parte, bensì agli interessi del Paese. Gli interessi del Paese vanno considerati nel contesto europeo, ove siamo fortemente inseriti, e in un contesto globale, ove siamo fortemente interdipendenti.

Da questo scenario complessivo dobbiamo prendere le mosse per valutare il decreto-legge n. 269 del 2003 e la legge finanziaria per il 2004, che inizieremo a discutere la prossima settimana in quest'Aula. Questi due provvedimenti sono fortemente interconnessi sul piano politico, funzionale, finanziario e giuridico.

Un terzo elemento della manovra è l'emendamento presentato alla delega previdenziale, che è a margine dei primi due e si inserisce in un quadro di stabilità finanziaria del nostro Paese in rapporto al Patto di stabilità e crescita e agli impegni assunti in sede Ecofin. Pertanto, è vero che è marginale, ma comporta un consolidamento dei conti pubblici indispensabile per dare credibilità a questa manovra finanziaria che si sostanzia nei primi due provvedimenti.

Quindi, il decreto-legge riveste una duplice funzione: quella di correzione dei conti pubblici per il 2003 e quella di procurare la cosiddetta provvista per coprire la legge finanziaria per il 2004.

Tale necessità deriva dalla Relazione previsionale e programmatica che ha individuato l'esigenza di riallineare i conti pubblici rispetto all'andamento tendenziale del 2003. Rispetto a tutti i parametri di Maastricht, ci troviamo, infatti, a dover agire soprattutto sull'indebitamento pubblico. Ebbene, quest'ultimo, rispetto alle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del 2002, risulta non allineato per via di una serie di componenti congiunturali che mi accingerò a spiegare brevemente.

Avevamo previsto un indebitamento dell'1,9 per cento; siamo necessitati a prevederlo al 2,5 per cento per il 2003 e al 2,2 nel 2004. L'indebitamento netto deriva anche dalle difficoltà incontrate sul fronte delle entrate e su quello delle uscite.

In sintesi, la difficoltà sul fronte delle entrate (sono stato relatore alla Commissione bilancio e all'Assemblea sul disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio per l'anno 2003 qualche settimana fa) è derivata soprattutto da una diminuzione del gettito rispetto alle previsioni fatte di ben 17 miliardi di euro.

È chiaro che ci siamo trovati di fronte alla necessità di dover compensare tale minore entrata e ciò è avvenuto con un maggior gettito rispetto alle previsioni contenute nella finanziaria per il 2003 derivante dal cosiddetto condono fiscale. Sicché quest'ultimo, che ha realizzato 7 miliardi di euro in più rispetto alle previsioni, ha potuto compensare in qualche modo il minor gettito con un saldo di 9,4 miliardi di euro.

Questi rappresentano lo sbilancio che ha consentito la manovra finanziaria al nostro esame e che ha determinato quell'andamento tendenziale che avrebbe portato i conti pubblici ad un indebitamento netto pari al 3,1 per cento, quindi al di sopra di quel 3 per cento previsto dai parametri di Maastricht. Di qui la necessità di correggere la manovra.

Ci siamo trovati, in sostanza, signor Presidente, a varare una manovra di 16 miliardi di euro, di cui 13,7 per il maxi-decreto oggi in discussione e 2,6 per le misure relative alla finanziaria.

Il relatore sul disegno di legge n. 2518, senatore Tarolli, ha individuato alcuni aspetti di fondo che oggi ci legano le mani e rendono difficile

la gestione dei conti pubblici. Un primo vincolo è rappresentato dal fatto che l'attuale maggioranza intende rispettare gli impegni programmatici ed elettorali assunti con l'elettorato nel 2001. La maggioranza, infatti, non intende imporre nuove tasse agli italiani, né prendere una lira dalle loro tasche.

Il secondo vincolo è di carattere oggettivo ed oggi è il centro-destra che ci deve fare i conti, ma se governasse il centro-sinistra sarebbe lo stesso. *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, c'è troppo brusìo in Aula, in particolare tra i senatori del Gruppo della Margherita. Certamente sono tutti in attesa dell'intervento del senatore Bordon, ma se stessero un po' più quieti sarebbe meglio per tutti.

Prego, senatore Ciccanti, prosegua il suo intervento.

CICCANTI *(UDC)*. I dati oggettivi con cui il nostro Paese deve confrontarsi – e da qui nasce questa responsabilità, che ci assumiamo, della stretta dei conti pubblici – derivano dalla stagnazione del commercio mondiale.

Gli Stati Uniti hanno avuto – è vero – un PIL nel 2003 attestato intorno al 3 per cento; ma nell'Unione Europea il PIL si attesta allo 0,4 per cento. L'Italia, con la Relazione previsionale e programmatica, si attesta attorno allo 0,5 per cento, con uno 0,1 per cento in più rispetto alla media europea: facciamo meglio dei nostri *partner* europei.

Tuttavia, rispetto a quell'indice del 3 per cento che viene indicato con riferimento alla cosiddetta ripresa americana, noi dobbiamo anche considerare che il dollaro si è svalutato negli ultimi anni di circa il 20 per cento, ed è diventato sui mercati finanziari più competitivo rispetto all'euro, che invece si è apprezzato.

Di qui la necessità di intervenire per fronteggiare la ripresa americana su un terreno di forte competitività. Infatti, se da una parte abbiamo la Cina, che cresce intorno al 7-8 per cento, con l'India e gli altri Paesi asiatici, dall'altra abbiamo anche gli Stati Uniti che crescono ad un ritmo inferiore, ma per sempre del 3 per cento.

Vi è però una differenza, e cioè che gli Stati Uniti conquistano i mercati esteri attraverso un alto valore aggiunto dei loro prodotti rispetto, invece, al sistema cinese, che è fondato sulla clonazione – come è stato qui più volte ripetuto – delle produzioni dei Paesi avanzati.

Noi ci dobbiamo porre un interrogativo: come rapportarci di fronte a questi due modi diversi di competere sul mercato globale. E allora dobbiamo o rinunciare alle cosiddette clausole sociali ed ambientali (e credo che non sia possibile per un Paese come l'Italia tornare indietro rispetto alle politiche sociali ed economiche perseguite negli ultimi cinquant'anni), o accettare la sfida su quel segmento del mercato globale in cui operano gli Stati Uniti, ma su questo dobbiamo dare un forte valore aggiunto in termini di competitività al nostro sistema produttivo. Su questo, il de-

creto-legge prova a dare una risposta in termini molto significativi con l'articolo 1.

Con questo provvedimento noi abbiamo previsto una serie di deduzioni fiscali per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo, gli investimenti in tecnologie digitali finalizzate all'innovazione di prodotto o di processo ed organizzative; *stage* aziendali per studenti e laureati, al fine di migliorarne le *performance* di conoscenza; un sistema di agevolazioni per l'applicazione delle tecnologie digitali al sistema produttivo; un rafforzamento delle misure per l'*export*; la quotazione in Borsa per finanziarizzare maggiormente il nostro sistema industriale. Si tratta di una serie di misure che aiutano il sistema delle piccole e medie imprese a stare sul mercato globale.

È un discorso che si comincia a fare con questo Governo, perché non possiamo non ricordare al centro-sinistra, che ha governato per dieci anni, che l'Italia negli ultimi dieci anni è cresciuta del 14 per cento, rispetto al 19 per cento dell'Europa e al 21 per cento degli Stati Uniti. Abbiamo perso competitività; gli investimenti per le grandi infrastrutture sono scesi dal 3,2 per cento al 2 per cento, con una caduta di circa un punto e mezzo che, su base decennale, equivale a 150 miliardi di euro.

Perché questa fiducia? Concludo con la seguente riflessione, signor Presidente, onorevoli colleghi. Questa fiducia viene chiesta non certo per strozzare il confronto in Aula. Noi ci siamo resi ben conto che questo decreto-legge deve essere convertito entro 60 giorni; è stato presentato in Aula il 1º di ottobre ed oggi è il 30 ottobre.

Questo provvedimento, se avesse seguito oggi una ordinaria discussione, occuperebbe una parte del mese di novembre, riducendo i tempi di dibattito e di confronto alla Camera che, se dovesse esprimersi anche con modifiche, lo rinvierebbe di nuovo al Senato per una terza lettura. Ripeto: si restringerebbe notevolmente il dibattito alla Camera dei deputati su questo provvedimento.

Voglio svolgere un'ultima considerazione in relazione alla certezza del diritto. Ci troviamo dinanzi ad un decreto-legge che esplica già i suoi effetti, che incidono sul sistema delle imprese e su quello delle famiglie. Questo sistema, signor Presidente, non può essere messo a dura prova con una incertezza di decisione.

Dobbiamo dare agli italiani una certezza dei provvedimenti assunti e dell'efficacia delle misure contenute nel decreto-legge. Ecco il motivo per cui vi è la necessità di porre la questione di fiducia e di convertire il decreto-legge nei 60 giorni previsti.

Per tali ragioni, ci assumiamo l'onere di dare la nostra fiducia, come Gruppo UDC, al provvedimento in esame. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI e del senatore Carrara. Congratulazioni).*

* BORDON *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, ringrazio i membri del Governo presenti. Non posso, e non solo per questo, ringraziare il ministro Tremonti che – come vedete – anche in questa occasione è del tutto assente, e forse (mi rivolgo ai colleghi del centro-sinistra, ma anche a quelli del centro-destra) a buona ragione, perché in queste ore utilizza il suo tempo per cercare di porre un limite al guazzabuglio che ogni giorno, con la sua politica delle tre carte, costantemente arreca al nostro Paese. Egli, quindi, non sente la necessità di venire in Aula a discutere in un momento così importante, come è quello in cui un Governo chiede all'Assemblea di confermargli o di negargli la fiducia.

Con il voto di fiducia la manovra finanziaria resta così com'è, penalizzando pesantemente i nostri bilanci, che poi non sono altro che i servizi che rendiamo ai cittadini in termini di sanità, di trasporti, di aiuti alle imprese e di edilizia residenziale pubblica.

Nella finanziaria, per di più, mancano le risorse dovute alle Regioni. Se lo Stato fa cassa con le risorse destinate alle Regioni, queste ultime sono costrette a rimetterci con gli interessi.

Con questa manovra ogni cittadino, solo per quanto riguarda la sanità, avrà 150 euro in meno, nel senso che circa 300.000 di vecchie lire vengono meno ai servizi sanitari resi, senza parlare delle risorse per le politiche sociali che sono state notevolmente decurtate.

Signori del Governo, queste non sono mie valutazioni (anche se ovviamente le condivido), ma sono testualmente le dichiarazioni rese ieri da un vostro prestigioso esponente, cioè dal governatore del Piemonte Enzo Ghigo, presidente della Conferenza delle Regioni. Si tratta di un giudizio secco, drastico e sintetico, che dimostra il fallimento della vostra manovra di bilancio. Del resto, è solo una delle infinite dichiarazioni di esponenti prestigiosi, anche vicini al Governo.

Cito, per tutte, le parole di Fazio, pronunciate qui in Parlamento: «Le misure di aumento del gettito hanno quasi tutte carattere transitorio». Dichiara sempre Fazio: «Le misure di riduzione delle entrate hanno natura transitoria». Ancora, egli afferma: «Le misure riguardanti le spese determinano nel complesso un peggioramento del saldo». Il Governatore, infine, conclude: «Il reiterato ricorso a condoni determina incertezze sulla conseguenza delle norme».

Considerato – se mi permettete – il linguaggio normalmente paludato di Bankitalia, queste parole potrebbero intendersi come un vero e proprio voto di sfiducia, tra l'altro senza neanche un appello e un rimando a settembre.

Del resto, basterebbe leggere questa mattina i quotidiani nazionali per avere gli ultimi riferimenti e quindi le ultime preoccupazioni sulla situazione nel nostro Paese sulla base delle stime e delle analisi dell'Unione Europea.

Due sono, in particolare, i dati preoccupanti: lo sfondamento dei limiti del Patto di stabilità e, soprattutto, lo *stock* del debito complessivo che, per la prima volta, non scende. Mi rivolgo al relatore, per evidenziare questo che è l'elemento centrale, quello per cui si può ben dire che siamo

seduti – uso questa espressione essendo nell'Aula del Parlamento – su un barilotto di dinamite: ciò costituisce – tra l'altro con il rischio di un riaccendersi, estremamente pericoloso, degli interessi – veramente un pericolo costante per la stabilità economica, ma anche e soprattutto per le capacità reddituali delle nostre famiglie.

E che dire delle critiche da parte delle varie categorie, dei sindacati dei commercianti, degli artigiani, di ogni categoria? Siete arrivati perfino non solo a farvi criticare – e può essere anche normale – dalle rappresentanze delle forze dell'ordine, ma a farvi dire che non hanno nemmeno la benzina per poter mettere carburante nelle macchine di pronto intervento!

E che dire delle critiche di Confindustria e del suo Presidente sul condono edilizio? Testualmente, D'Amato afferma che la finanziaria per il 2004 si connota come la più estesa e devastante operazione di aggressione del territorio e di demolizione del patrimonio dello Stato mai realizzata con un unico provvedimento legislativo. Veramente un *record*! Bravi! Un *record* negativo, ma sempre un *record*! Non è il Presidente del WWF che parla, signor Sottosegretario, bensì quello di Confindustria.

Anche per la scuola, l'università e la ricerca, la finanziaria si connota per la genericità. Forse sono suonate ancora una volta rivelatrici le parole, che ieri abbiamo udite, del presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, il quale ci ha ricordato quello che dovremmo sapere tutti, cioè che se non c'è investimento nella ricerca e nell'innovazione è inutile parlare di sviluppo e di competitività.

Nel 2000 l'Italia s'impegnò solennemente, a Lisbona, con tutta Europa: ricorderete «l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo». Avevamo un traguardo che era quello di raggiungere entro il 2010 l'obiettivo del 3 per cento del PIL: la tartaruga europea che insegue la lepre americana.

La lepre americana continua a correre; la tartaruga europea qualche movimento in più lo ha fatto (siamo al 2 per cento del PIL); noi continuiamo a essere vergognosamente all'1 per cento del prodotto interno lordo, cioè in una condizione di ritardo che in un campo come questo non è più sopportabile. Quanti anni ancora dovremmo sopportare per avere il coraggio di voltare veramente pagina?

Del resto, come stupirsi? Questa è l'ennesima promessa non mantenuta. Ricorderete le tre «I»: «innovazione, inglese, infrastrutture». Al di là di qualche taglio dei nastri, di qualche annuncio di opere programmate, tra l'altro, tutte da parte del centro-sinistra, niente è stato fatto nel campo delle infrastrutture, fondamentale per la competitività. I nodi sono ancora tutti lì: il passante di Mestre, la variante di Valico, la Salerno-Reggio Calabria (sempre più insufficiente e impercorribile) e oggi persino il rischio di restare fuori dalle grandi reti di infrastrutturazione europea e di perdere anche il cosiddetto Corridoio 5.

Ma forse, quando propagandavate le tre «I», erano altre – lo dico molto pacatamente – che avevate ben in testa: «improntitudine, inettitudine, interessi (ovviamente quelli di Berlusconi)»! *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

Oggi, tutto questo con ogni evidenza si sta ripercuotendo anche contro di voi: penso ad un'altra promessa, che era quella di aumentare le pensioni a tutti coloro che avevano la pensione minima, che come sapete è stata soltanto parzialmente mantenuta, perché la gran parte di questi pensionati stanno ancora aspettando l'aumento, ed oggi sanno che non l'avranno.

Penso alla vostra propaganda per quanto riguarda la riforma delle pensioni: ricorderete lo *slogan*: «noi tagliamo ai padri per dare ai figli».

E no! Come ormai è evidente, voi togliete ai padri per tagliare anche ai figli e da questo punto di vista create una condizione che non ha eguali nella storia di nessun Paese industriale, perché togliete la possibilità per le generazioni che seguono di essere motore propulsivo nei confronti della politica più in generale. *(Commenti dal Gruppo AN).*

E potrei continuare parlando delle tasse: vi ricordate quel manifesto «Meno tasse per tutti»? Qualcuno scherzosamente allora con un pennarello scrisse «Meno tasse per Totti». Io non so se il grande campione della Roma paghi meno tasse, quello che so è che tutti gli italiani pagano di più e sono i vostri dati, quelli del Ministero del tesoro, che confermano l'aumento della pressione fiscale.

La situazione per il Paese è difficile. Scuole e ospedali vivono nell'incertezza del futuro. Le famiglie, molte famiglie, non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. È bene ricordare, a tal proposito, un dato allarmante: la nuova soglia di povertà è di 8.231 euro ed oramai lambisce fasce sempre più larghe di popolazioni comprendenti la piccola e media borghesia.

Ebbene, signor Presidente, fra poco inizierà la chiama dei senatori per la fiducia e, se mi dà ancora un minuto, posso dire che sento di parlare non soltanto a nome del Gruppo della Margherita, non soltanto a nome dell'intera opposizione (come faranno anche gli altri rappresentanti dell'opposizione), ma anche a nome di molti colleghi della maggioranza che, sono certo, in queste condizioni si sentono frustrati e umiliati. Tra poco inizierà la chiama dei senatori e questi vostri senatori della maggioranza, signori del Governo, costretti all'impotenza, imbavagliati e bendati, costretti alle forche caudine della fiducia, dovranno dirvi di si.

A dirvi di sì qui, però, ormai solo per tirare a campare, e con la forza dei numeri continuate ad essere maggioranza.

PELLICINI *(AN)*. Siamo in democrazia!

BORDON *(Mar-DL-U)*. Nel Paese, però, e da tempo siete una frammentaria, rissosa minoranza.

BUCCIERO *(AN)*. Bravo!

BORDON *(Mar-DL-U)*. Voi in quest'Aula la fiducia, quella coatta, l'avrete, ma non avete più, come appare ormai evidente dagli ultimi risultati...

NOCCO *(FI)*. È ora di finirla con questi risultati.

BORDON *(Mar-DL-U)*. ...dal senso diffuso di sgomento, di malessere e di protesta che sale dal Paese la fiducia che davvero conta, quella dell'Italia, quella degli italiani. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-Com. Congratulazioni).*

NANIA *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA *(AN)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, signori del Governo, siamo a metà legislatura – due anni e mezzo dal maggio del 2001 – e certamente questo dibattito, questo voto di fiducia, è l'occasione per una riflessione pacata e ragionata.

È una riflessione che certamente deve essere fatta comparando la situazione di oggi e quella di ieri, paragonando il prima e il dopo e non la situazione di oggi e il nulla; paragonando il Governo del centro-destra, i suoi atti e i suoi fatti e il Governo dell'Ulivo, il Governo almeno dei precedenti cinque anni.

Comincio con il dire che, da questo punto di vista, la prima bugia veramente clamorosa è non dare atto che, mentre con il solo Governo Prodi sono state presentate 29 richieste di fiducia, questa è soltanto la nona (come dice qualcuno; l'ottava per qualcun altro e la sesta per qualcun altro ancora; ammettiamo comunque che sia la nona) richiesta di fiducia del Governo della Casa delle Libertà.

È un fatto importante e fondamentale, soprattutto se si tiene conto che su provvedimenti che incidono pesantemente sulla manovra finanziaria e quindi traducono la politica di bilancio di un Governo in tutta Europa non è ammessa l'emendabilità; negli altri Paesi europei le disposizioni sulle leggi di bilancio consentono soltanto di prendere o lasciare.

Ebbene, in questo caso la fiducia risponde ad una tendenza di tipo europeo e ci auguriamo che al più presto si possa, anche dal punto di vista regolamentare, stabilire che la legge di bilancio, e tutti i provvedimenti di spesa comunque connessi, siano inemendabili. Tornando al Governo Prodi, il voto di fiducia veniva richiesto per ridurre alla ragione Rifondazione Comunista e i Verdi.

Secondo grande paragone: ci troviamo, oggi, in una crisi internazionale molto pesante, innescata dai fatti dell'11 settembre, dalla guerra in Afghanistan e da quella in Iraq. Negli anni dei Governi di centro-sinistra non vi era stato niente di tutto ciò. Eppure, in due anni e mezzo il Governo della Casa delle Libertà ha registrato un aumento dei posti di lavoro di oltre un milione ...

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Per le nostre leggi!

NANIA *(AN)*. ...mentre in Francia e in Germania si registra un aumento della disoccupazione.

Per quanto riguarda la situazione economica, è sotto gli occhi di tutti ciò che «Il Sole-24 Ore» scrive oggi, mettendo in evidenza come, a fronte di un'Italia in cui il rapporto tra spesa e PIL si attesta sul 2,6 per cento, in Francia e Germania, parametri della politica economica dei detrattori del centro-destra, si aggira sul 4 per cento. Perfino Prodi – ripeto: perfino Prodi, ed è tutto dire – invoca adesso, per venire incontro non alle esigenze dell'Italia, ma probabilmente alle sollecitazioni dell'alleato tedesco, un'interpretazione più flessibile del Patto di stabilità.

Che dire del prestigio internazionale conquistato in questi due anni e mezzo? Che dire, soprattutto, del programma di infrastrutture, tanto deriso e, da ultimo, citato dal collega Bordon, che invece dall'Europa è stato visto come progetto europeo?

Il Governo della Casa delle Libertà ha messo in piedi un progetto di grandi opere e di infrastrutture. Non abbiamo dovuto pensare soltanto ai progetti esecutivi, ma anche decidere per le inefficienze e le indecisioni dei Ministri e dei governanti del centro-sinistra, che bisticciavano sul MOSE, sull'ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria, sull'avvio della costruzione del ponte sullo stretto di Messina: una volta i Verdi, una volta i Diessini, una volta la Margherita. Abbiamo dovuto decidere per loro e avviare grandi opere che valgono per l'intera Europa.

Che dire poi della riforma fiscale? In cinque anni, anzi (perché fare soltanto riferimento a quei cinque anni?) in dieci anni di centro-sinistra, a cominciare dai Governi di uno dei suoi *leader* più accreditati e responsabili, Giuliano Amato – è bene che gli italiani se lo ricordino, perché i Governi non vanno giudicati in assoluto, ma in rapporto a quello che fanno e a quello che gli altri hanno fatto – si sono messe tasse sugli stipendi, tasse sui guadagni, tasse sulle pensioni, tasse sulle imprese, tasse sulla proprietà; perfino tasse sui risparmi degli italiani, che si sono visti rubare parte del frutto del loro lavoro e dei loro sacrifici. *(Vivaci proteste dal Gruppo DS-U. Applausi dai Gruppi FI AN e UDC).*

A fronte di tutto questo, il Governo della Casa delle Libertà ha portato le pensioni per i bisognosi a un milione di vecchie lire al mese e ha detassato i redditi al di sotto dei 50 milioni di vecchie lire. *(Vivaci commenti dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, per favore.

NANIA *(AN)*. Vogliamo ricordarci dell'eurotax? Vogliamo parlare dell'interrogazione presentata da alcuni esponenti del centro-sinistra, i quali, prima dell'inizio dei nostri lavori, hanno chiesto se le cattedre fossero tutte coperte e se l'anno scolastico sarebbe iniziato regolarmente?

Tutti ci siamo resi conto che era dalla riforma Gentile, da oltre cinquant'anni, che in Italia non cominciava l'anno scolastico senza uno sciopero dei professori o degli studenti. *(Applausi dai Gruppi AN e UDC).*

Con il Governo della Casa delle Libertà l'anno scolastico è iniziato regolarmente. *(Proteste del senatore Garraffa).*

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la richiamo all'ordine. Il secondo richiamo sarà trattato a norma di Regolamento. Senatore Garraffa, sto parlando con lei. È inutile che faccia finta di non sentirmi o di non vedermi. La richiamo formalmente all'ordine per la prima volta.

NANIA *(AN)*. Gli insegnanti, che rappresentano risorsa, cultura, italianità di questo Paese, hanno ricevuto dal Governo della Casa delle Libertà l'ultimo più corposo aumento degli ultimi quindici anni.

E che dire della sicurezza? *(Commenti dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U)*. Il Governo di centro-sinistra si riempie la bocca dei provvedimenti sulla sicurezza e contro la criminalità. *(Commenti del senatore Pascarella. Richiami del Presidente)*. Chi non ricorda, per esempio, che quando al Governo di questo Paese c'era il centro-sinistra, l'Ulivo, l'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario era una norma occasionale e andava prorogata *(Commenti dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U)*, mentre con il Governo della Casa delle Libertà è diventata definitiva?

Chi non ricorda che durante il centro-sinistra non si governava la sicurezza stradale, mentre con la Casa delle Libertà è stata approvata la riforma del codice della strada che salva la vita a due italiani ogni giorno? *(Applausi dai Gruppi AN e FI)*. Si registra il 30 per cento in meno di incidenti e due italiani in meno muoiono ogni giorno sulle strade. *(Commenti dai Gruppi DS-U e Verdi-U. Vivaci commenti del senatore Rotondo).*

PRESIDENTE. Senatore Rotondo, richiamo all'ordine anche lei. Non è la prima volta che interviene in modo scorretto. La prego di essere gentile.

NANIA *(AN)*. Chi non si rende conto dell'importanza che riveste per il Paese l'istituzione del poliziotto di quartiere?

Chi non si rende conto, rispetto al nulla che è stato fatto negli anni precedenti, del coordinamento interforze tra polizia e carabinieri che oggi tutti consideriamo elemento di soddisfazione?

Chi non si rende conto di quanto riserbo, di quanta serietà e di quanta efficienza hanno dimostrato in questi giorni il Ministro dell'interno, il Capo della Polizia e il Comandante dei carabinieri, che si sono prodigati in una grande opera di sicurezza, alla quale i senatori della Casa delle Libertà dovrebbero rivolgere un grande applauso? *(Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC. Commenti dai Gruppi Mar-DL-U e Verdi-U).*

FABRIS *(Misto-Udeur-PE)*. La Lega non applaude!

NANIA *(AN)*. Tutto questo deve essere rapportato agli annunci inconcludenti del precedente Ministro dell'interno.

VOCI DAI BANCHI DEI DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO. Scajola! Scajola!

NANIA *(AN)*. Signor Presidente, capisco che si possa dissentire, ma il tentativo plateale di impedire un intervento è proprio deprecabile.

Per non parlare della questione del terrorismo, che non deve suscitare l'attacco del centro-destra al sindacato e neppure le accuse ma che, invece, da parte nostra – lo dico con forza – e soprattutto da parte di Alleanza Nazionale deve far registrare un intervento di solidarietà verso le forze sindacali, che devono essere aiutate, questo sì, a bonificare, in quanto la presenza del mondo sindacale è garanzia di democraticità del sistema.

Per non parlare – ancora – del provvedimento sull'immigrazione, a fronte di sanatorie che consentivano la concessione del permesso di soggiorno in virtù della semplice presenza dell'immigrato in Italia a partire da una certa data. La Casa delle Libertà costruisce sul lavoro, il riferimento principe dell'articolo 1 della Costituzione, il sistema delle garanzie e dell'inclusione sociale. Il lavoro è alla radice di questa legge.

Per non parlare, poi, del pacchetto di riforme che vorremmo realizzare anche con il contributo dell'opposizione e non come questa ha fatto per la riforma del Titolo V della Costituzione: da sola e per ragioni eminentemente elettorali.

Abbiamo visto in che mani è stato il Paese nel passato. Addirittura, verrebbe da chiedere a chi ci sta ascoltando – se lo potessi fare – di contare fino a dieci per ricordare qualcosa di positivo che ha fatto l'Ulivo in cinque anni: uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! *(Ilarità e applausi ironici dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC. Richiami del Presidente)*. In cinque anni hanno fatto soltanto l'euro! *(Commenti dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).*

PRESIDENTE. Colleghi, lasciate finire il senatore Nania.

NANIA *(AN)*. Nessuna legge, nessuna riforma seria. In cinque anni hanno fatto l'euro, e le massaie italiane sanno a quali conseguenze ha portato ...*(Il senatore Cavallaro riprende la conta fatta in precedenza dal senatore Nania).*

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Li conto io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Cavallaro, non occorre fare della goliardia, oltre tutto c'è la ripresa diretta televisiva e quindi la vedono tutti i cittadini.

NANIA *(AN)*. Soprattutto, in questi cinque anni, hanno presentato Prodi, nel 1996, e poi l'hanno sfrattato, l'hanno sostituito con D'Alema e poi l'hanno mandato a casa, sostituendolo con Amato, cui poi hanno dato il ben servito; infine, hanno candidato Rutelli.

Ora, cosa dovrebbero fare nei prossimi cinque anni? Costruire una coalizione? Lo dico ai senatori Del Turco, Manzella, Amato e a tutti coloro che fanno risalire le loro radici alla tradizione democratica del riformismo italiano. Volete fare una coalizione tra voi e chi chiama le Brigate Rosse sedicenti, le false Brigate Rosse? *(Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC. Vive proteste dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-RC e Misto-SDI).*

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, non interrompete. Concluda, senatore Nania.

NANIA *(AN)*. Signor Presidente, infastidiscono il mio intervento continuamente.

Ebbene, nessuna risposta dal versante di centro-sinistra: né sul decreto, né sulla finanziaria, né sulle pensioni, né sull'Iraq... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

Concludo, signor Presidente. Certo, i problemi non mancano. Sappiamo benissimo, come ha detto l'onorevole Fini, che questa maggioranza deve fare il proprio tagliando. Attenzione, però: non potrete mettere zizzanie che porranno in discussione il Governo degli italiani. Questo Governo lo hanno scelto i cittadini e lo giudicheranno i cittadini.

Questa è la tranquillità e la sicurezza della nostra posizione politica e del nostro messaggio. *(Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e del senatore Carrara. Congratulazioni).*

ANGIUS *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo porre una domanda, solo apparentemente bizzarra, al sottosegretario Miccichè. Onorevole Sottosegretario, lei sa quanto costa un mazzo di prezzemolo? Secondo me, non lo sa. La domanda, apparentemente bizzarra, non lo è poi tanto e mi è venuta in mente ascoltando il dibattito e l'esposizione del Governo.

C'è un proverbio della mia città, che non cito per non turbare troppo i colleghi della Lega, anche se lo potrei citare in un dialetto della lingua italiana, secondo il quale il prezzo del prezzemolo è indicativo di come vanno le cose. In altre parole, se esso aumenta le cose non vanno bene, se invece il costo del prezzemolo diminuisce le cose vanno relativamente bene.

Il costo del prezzemolo, sottosegretario Miccichè, sale. Stamattina in due supermercati un etto di prezzemolo costava 1 euro e 20 centesimi.

NOVI *(FI)*. Con voi i salari dei lavoratori scendevano!

ANGIUS *(DS-U)*. Dopo tante discussioni sul decretone mi sono chiesto che cosa avrei potuto aggiungere a ciò che i colleghi hanno già evidenziato.

NOVI *(FI)*. Non facevate pagare le tasse alle banche!

ANGIUS *(DS-U)*. Ho pensato allora di richiamare rapidamente alcuni incontri che ho avuto nel corso di questi giorni. Qualche giorno fa a Ficulle, un piccolo comune dell'orvietano, ho incontrato cinque madri che mi hanno chiesto di parlare con loro perché hanno un problema: sono genitrici di bambini portatori di *handicap*. Ho scoperto così che, per effetto della legge finanziaria del Governo Berlusconi dello scorso anno (articolo 35, comma 7), nella sola provincia di Terni i bambini portatori di *handicap* hanno perduto 59 insegnanti di sostegno.

NOVI *(FI)*. È falso.

PAGANO *(DS-U)*. È vero.

PRESIDENTE. Non interrompa, senatore Novi.

ANGIUS *(DS-U)*. A Roma, quattro giorni fa, ho incontrato i rappresentanti di tutti i sindacati di polizia insieme ai Cocer della Guardia di finanza. Non erano contenti, erano molto delusi e anche un po' arrabbiati con il Governo perché tutte le promesse fatte circa l'aumento dei loro stipendi e l'organizzazione del loro lavoro non hanno avuto alcun riscontro. *(Commenti del senatore Novi. Richiami del Presidente).*

AGOGLIATI *(FI)*. Bugiardo!

ANGIUS *(DS-U)*. Nessuna di quelle promesse è diventata realtà. Alcuni giorni fa mi sono recato a Marsciano, nel mio collegio, per tenere un'assemblea e un cittadino mi ha domandato: perché fanno la riforma adesso? Gli ho risposto che, a mio avviso, la fanno adesso per avere via libera, nonostante la loro legge finanziaria indecente, dall'Unione Europea; è come se il Governo chiedesse un mutuo all'Unione Europea, che paghiamo noi, i cittadini italiani.

Qualche giorno fa il Presidente della regione Piemonte, che è di Forza Italia, ha detto che ogni cittadino con questa finanziaria avrà 150 euro in meno di servizi sanitari, cioè meno visite convenzionate, esami, ecografie, tac. Una famiglia di quattro persone perde 600 euro l'anno in assistenza sanitaria, il che significa che se un componente di quella famiglia si ammala dovrà pagarsi le cure mediche. Quelle che ho ascoltato sono domande spontanee e schiette di cittadini che si interrogano oggi sul proprio futuro, non comizietti come quello di poc'anzi.

A me è molto simpatico, umanamente parlando, il senatore Nania, che però dovrebbe sintonizzare l'orologio. Hanno la responsabilità del Go-

verno, non sono all'opposizione; pensino a governare e spieghino che cosa fanno per l'Italia, non che cosa è stato fatto negli anni passati.

Stanno distruggendo l'Italia. *(Commenti dal Gruppo AN)* Il Sottosegretario intervenuto questa mattina ha affermato che il condono edilizio è una misura positiva. Positiva per chi? Si condonano gli abusi, non i piccoli, bensì i grandi, i grandissimi abusi, persino interi palazzi costruiti illegalmente con i denari della mafia e della camorra *(Commenti dal Gruppo FI)*. Si condonano anche gli abusi demaniali, cioè viene protetto e garantito chi ruba terreno dello Stato.

Il Governo ci ha spiegato che in questi anni ha incontrato alcune difficoltà.

Quali sarebbero queste difficoltà? Il Governo anche questa mattina ha parlato dell'11 settembre, delle guerre e della congiuntura internazionale non favorevole. Ma quest'ultima, cari colleghi, esiste anche per gli altri Paesi europei. Mi si deve spiegare allora perché il tasso d'inflazione reale in Italia è pari al 6 per cento mentre in Germania, in Francia, in Gran Bretagna e in Spagna è fermo all'1,8 per cento.

Mi chiedo perché il Governo non presenta i conti veri di questo Paese. La verità è che l'attuale Governo rispetto ad altri si è contraddistinto per due fatti, entrambi negativi: il primo è che ha fatto saltare quella concertazione con le forze sociali e produttive del Paese che ha rappresentato la base per l'avvio del risanamento economico e della ripresa produttiva; il secondo è che ha fornito al Parlamento conti non veri, anzi cifre false.

Avete cercato deliberatamente lo scontro negli anni passati sul famoso articolo 18 dello Statuto dei lavoratori di cui ora non parlate più perché siete stati sconfitti dal movimento dei lavoratori ed ora ricercate lo scontro sulla controriforma delle pensioni, ma vedrete che anche su questa sarete costretti a battere la ritirata.

Non avete detto la verità sui conti e pertanto non siete credibili. Avevate detto – voi – che l'Italia nel 2004 sarebbe cresciuta prima del 2,9 per cento, poi dell'1,5, poi dell'1,1 e infine dello 0,5 ma sarà tanto se arriverete allo 0,4. Avete ingannato non solo il Parlamento ed il Paese ma persino voi stessi. I vostri stessi conti non tornano.

Dopo due anni e mezzo di Governo non avete risultati da spendere, risultati di cui vantarvi e gloriarvi. Oggi in Italia chi vive di salari, di pensioni, di stipendi incontra difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Questo è quello che sanno gli italiani del vostro Governo, delle vostre straordinarie capacità, della vostra politica. Dovevate abbattere le tasse, così ha ripetuto più di una volta il vostro Ministro creativo dell'economia. Ma le tasse secondo Bankitalia in questo prossimo anno aumenteranno ancora dello 0,6 per cento.

A chi ci ascolta dico che non abbiamo potuto emendare questo decretone e probabilmente sarà difficile riuscire a modificare anche la legge finanziaria. In realtà il Governo per blindare le sue contraddizioni, per sopire le sue divisioni, ha posto il voto di fiducia e si è rifiutato di accogliere ogni e ciascuna proposta ragionevole presentata dalle opposizioni.

Non c'è una ragione di fondo, una motivazione seria che vi tiene lì, cari colleghi della maggioranza e del Governo. Non c'è una missione che avete per l'Italia. Voi siete lì per governare, lo abbiamo ascoltato anche dai vari interventi, ma vi chiedo per quali fini e per quali obiettivi. Come potete pensare di coinvolgere gli italiani quando non avete un'idea per l'Italia? E non ce l'avete perché non avete un'idea dell'Italia di oggi, dei suoi bisogni, delle sue preoccupazioni, delle sue paure.

Il Governo in questi sei mesi ha anche la responsabilità della Presidenza di turno dell'Unione Europea. Avrebbe dovuto essere una marcia trionfale, ma invece è solo un lento arrancare di cui credo gli italiani non auspicano altro che vedere la fine.

La crescita di questo Paese si è praticamente fermata. I consumi sono caduti e sono aumentate le preoccupazioni delle famiglie italiane. Il nostro è un Paese incerto del suo futuro. È un'Italia che non ha traguardi.

Questo senso di preoccupazione e di paura che pervade il Paese e queste inquietudini derivano anche da una crisi internazionale che sfugge sempre di più al controllo della politica e che è sempre più spesso affidata alla potenza delle armi, al delirio sanguinoso del terrorismo, alla precarietà e all'incertezza economica.

L'Italia si affida secondo il suo Governo alla spettacolarità effimera e vacua dei gesti del Presidente del Consiglio. Troppo poco! Troppo poco per essere creduti e per essere credibili in Italia e in Europa! Troppo poco per poter pretendere fiducia!

Vedete, care colleghe e colleghi, «fiducia» è una parola grossa. Pretende da parte di chi la dà affidabilità, sicurezza e speranza, ma in ciò che fate non solo in ciò che dite. Soprattutto in ciò che fate non può esserci e non c'è né affidabilità, né sicurezza, né speranza.

Per questo non votiamo la fiducia, vi diciamo di no, come gran parte degli italiani. Noi non aspettiamo e non aspetteremo tempi migliori: li prepareremo e li costruiremo per il nostro Paese. *(Vivi applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-RC, Misto-SDI e del senatore Zavoli. Congratulazioni).*

CANTONI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTONI *(FI)*. Signor Presidente, signori Ministri, Sottosegretari, colleghi senatori, prima di entrare nel merito del provvedimento, il vice ministro Micciché (senatore Angius, la sua ironica introduzione poteva sembrare anche apprezzabile, ma poi – mi deve scusare – è caduta in una bassa retorica di critiche inaccettabili) mi dice che il prezzo del prezzemolo non è a peso, e lei dovrebbe saperlo, è a mazzo... *(Commenti dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Colleghi, non è possibile. Se pretendete il rispetto e il silenzio dagli altri, dovete usare il principio di reciprocità. Per cortesia, non è possibile! *(Applausi dai Gruppi FI e AN).*

CANTONI *(FI)*. Noi daremo il nostro voto, convinto, che, per quanto riguarda Forza Italia, sarà un bel sì, sarà un sì sonoro e convinto.

È necessario però dire qualcosa sul metodo. Il metodo è quello che sappiamo: al Senato è stato chiesto di esprimere o meno la fiducia. Io ho dovuto modificare il mio intervento, che era basato prevalentemente su aspetti tecnici di questa manovra finanziaria, ma ho letto e ascoltato alcuni interventi di colleghi dell'opposizione ai quali non posso esimermi dal rispondere in termini politici, d'accordo con il mio Capogruppo, il senatore Schifani, che ringrazio per avermi permesso di intervenire.

Nessuna offesa al Regolamento e men che meno alla democrazia. La democrazia talvolta ha bisogno di tempi rapidi. Sulle questioni di bilancio la velocità diventa essenziale, soprattutto nel momento in cui la crisi internazionale, la peggiore crisi dal 1929 ad oggi, ci porta a dover prendere delle decisioni importanti e veloci.

Malgrado la crisi, noi abbiamo aumentato i posti di lavoro. I Governi di sinistra, malgrado l'euforia dell'economia nei momenti in cui governavano, perdevano posti di lavoro. Non abbiamo aumentato le tasse, malgrado questa crisi ci attanagli con una diminuzione sensibile delle entrate.

Quindi, le critiche sono ingenerose, sono critiche che non accettiamo, e gli italiani devono solo ringraziare di avere un Governo come il Governo Berlusconi che, malgrado le grandi difficoltà, riesce a portare il Paese fuori da questa crisi internazionale.

Abbiamo letto anche sui giornali di oggi che il nostro Paese, per quanto riguarda la competitività, è sceso al 41° posto. Ma la competitività è stata persa nei sette anni di Governo della sinistra non è stata persa con il Governo Berlusconi! *(Applausi dai Gruppi FI e AN)*. Quindi, avete la responsabilità di questa grave crisi competitiva; perciò, tenete per voi le ironie!

Le tasse non sono aumentate. Nell'emendamento e nella finanziaria ci sono aspetti tecnici per il controllo dei prezzi, demandati all'attività della Guardia di finanza volta a rilevare l'aumento dei prezzi al consumo, così come vi sono aspetti (che non intendo qui elencare perché troppo tecnici) che danno a questa finanziaria una dignità che deve essere rispettata.

Mi preme, però, sottolineare un aspetto che deve dare un segno forte ed inequivocabile ai cittadini italiani. Abbiamo giocato contro le logiche localistiche e lobbistiche e la dialettica tra le forze politiche, a cui gli italiani hanno dato la maggioranza, trova la sua sintesi in questa fiducia con la quale il Governo sta per assumersi le proprie responsabilità.

Desidero ricordare che i Governi di centro-sinistra hanno più volte posto la fiducia: le richieste di fiducia del Governo Prodi sono state quattro volte più di quelle del Governo Berlusconi. Berlusconi ha chiesto 6 volte la fiducia, 26 volte il Governo precedente.

Quindi, le vostre argomentazioni sono liturgie prevedibili. La polemica da parte dell'opposizione è fisiologica, quasi un atto dovuto. Il tema che si svolge sempre in questi casi è quasi scolastico.

C'è, però, qualcosa di assolutamente nuovo rispetto alle scorse legislature. Mi riferisco alla volontà continua ed esasperante di individuare in ogni decisione della maggioranza, in ogni iniziativa del Governo, non una scelta che legittimamente si può contestare – l'opposizione c'è per questo – ma una volontà di soffocamento della democrazia. Il fatto che si sia posta la questione di fiducia diventa così materia per riproporre l'idea che non si è in un regime democratico. Questa è una falsità e vi dovete vergognare per le vostre argomentazioni che sono inaccettabili. Tutto ciò è intollerabile!

Mentre il Governo pone la questione di fiducia e chiede un voto democratico, voi seminate la sfiducia negli italiani, non bocciando un emendamento o dicendo no al Governo, ma distruggete la buona fede della gente sostenendo, con un linguaggio subdolo, che questo Governo non è nei binari della democrazia e della Costituzione.

Questo Governo ha piena legittimità a governare perché eletto dal popolo e vi ha sconfitto sonoramente nel maggio 2001. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Come si fa a invocare il desiderio di discutere, ad evocare il significato del parlamentarismo, se poi delegittimate coloro con cui dite di voler discutere come nemici della democrazia? Voi siete i nemici della democrazia e vi dovete vergognare! *(Commenti dai Gruppi dell'opposizione).*

Anche quando si fa appello ai valori del Parlamento, alle regole e così via, salta fuori un pensiero carsico e tragico che trova la sua fonte antica nell'appello del marzo 2001 che vi avviluppa. Sarete sempre in crisi, non riuscirete ad uscire da questa vostra ideologia tenace dei 4 saggi dell'Ulivo del 2001 – Bobbio, Galante Garrone, Sylos Labini e Russo Spena – davanti ai cui nomi mi levo il cappello, ma dico no alle loro tesi. Con quel manifesto hanno fatto prigioniero il vostro centro-sinistra. Non riuscirete a togliervi da questa situazione vergognosa.

È stato un appello sfortunato quanto all'esito perché avete perso le elezioni, visto che si proponeva di allarmare il popolo italiano come cercate invano di fare oggi, ma non ci riuscirete.

Era un appello che noi riteniamo fortunato perché, malgrado queste angolazioni, molti degli uomini più compìti e colti della sinistra si ritrovano in esso.

Mi piace ricordarlo: «È necessario battere con il voto la cosiddetta Casa delle Libertà. Destra e sinistra non c'entrano: è in gioco la democrazia... Una vittoria della Casa delle Libertà minerebbe le basi stesse della democrazia». Questo è il concetto ideologico che non vi farà uscire e vi porterà ancora ad essere nella piena crisi della vostra cosiddetta sinistra.

Il dialogo quindi è nemico della democrazia, sono forze finte; voi, in realtà, siete delle finte forze: la richiesta di dialogo ha suscitato applausi al senatore Salvi. Ritengo che il senatore Salvi ieri abbia usato due espressioni che dobbiamo chiarire a tutti coloro che ci ascoltano: la prima è

che si tratta di una «cosa inquietante»; la seconda, è che noi siamo di fronte a «un'inquietante novità istituzionale», cioè un'altra alterazione.

Ebbene, queste sono affermazioni gravissime e quindi inaccettabili, la traduzione in parlamentarese dell'appello, quasi da guerra civile dei quattro saggi che continua ad avvilupparvi.

Non vorrei entrare in aspetti tecnici, solo ricordare che il problema del condono è una pratica che quasi deve essere accettata. Altrimenti, è una sorta di utopia, fatta apposta per tradursi concretamente nell'accettazione dello *statu quo* perpetuando la precarietà di molte situazioni di necessità e lasciando i profittatori nella certezza dell'impunità.

Quindi, noi condanniamo il vero premio all'abuso che consiste nello scandalizzarsi per poi fingere di non vederlo: parlo degli abusi edilizi che sono in molte Regioni una vera pandemia. L'errore è stato non intervenire a tempo debito, e voi non lo avete fatto.

Riteniamo che la Casa delle Libertà con il voto di fiducia su questo provvedimento manifesti buon senso e che tale voto dia fiducia al Governo, nonché alla tenuta e all'alleanza della coalizione.

Diamo, quindi, fiducia al Governo e al buon senso della Casa delle Libertà, rigettando le vostre – devo dire – povere argomentazioni! *(Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC, AN e del senatore Carrara. Congratulazioni).*

PAGANO *(DS-U)*. Ma stai buono, che non avete neanche parlato!

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.2000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2518 di conversione del decreto-legge n. 269, nel testo comprensivo delle correzioni stampate, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indíco pertanto la votazione nominale con appello dell'emendamento 1.2000, presentato dal Governo, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia voteranno sí; i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Prego il senatore Salvi di votare per primo, perché dovrà sostituirmi alla Presidenza dell'Assemblea. Inoltre, anche i tre senatori questori Servello, Cutrufo e Lauria voteranno per primi.

Invito il senatore segretario a chiamare per primi questi senatori.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà poi inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Ragno).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Ragno.

PACE*, segretario, fa l'appello.*

(Nel corso della votazione assumono la Presidenza il vice presidente Salvi, indi il presidente Pera).

Rispondono sì *i senatori:*

Agogliati, Agoni, Alberti Casellati, Archiutti, Asciutti, Azzollini

Balboni, Baldini, Barelli, Basile, Battaglia Antonio, Bergamo, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bobbio Luigi, Boldi, Bonatesta, Bongiorno, Borea, Boscetto, Bosi, Brignone, Bucciero

Calderoli, Callegaro, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso Antonino, Castagnetti, Centaro, Cherchi, Chincarini, Chirilli, Ciccanti, Cicolani, Cirami, Collino, Comincioli, Compagna, Consolo, Contestabile, Corrado, Costa, Cozzolino, Crinò, Cursi, Curto, Cutrufo

D'Alì, Danieli Paolo, Danzi, De Corato, Delogu, Del Pennino, Demasi, De Rigo, D'Ippolito, D'Onofrio

Eufemi

Fabbri, Falcier, Fasolino, Favaro, Federici, Ferrara, Firrarello, Florino, Forlani, Forte, Franco Paolo, Frau

Gaburro, Gentile, Girfatti, Giuliano, Grillo, Grillotti, Guasti, Gubert, Gubetti

Iannuzzi, Iervolino, Ioannucci, Izzo

Kappler

La Loggia, Lauro

Maffioli, Magnalbò, Mainardi, Malan, Manfredi, Manunza, Marano, Massucco, Meduri, Meleleo, Menardi, Minardo, Monti, Moro, Morra, Morselli, Mugnai, Mulas

Nania, Nessa, Nocco, Novi

Ognibene

Pace, Palombo, Pasinato, Pastore, Pedrazzini, Pedrizzi, Pellegrino, Pellicini, Peruzzotti, Pianetta, Piccioni, Pirovano, Pontone, Ponzo, Provera

Ragno, Rizzi, Ronconi, Ruvolo

Salerno, Salini, Salzano, Sambin, Sanzarello, Saporito, Scarabosio, Schifani, Scotti, Semeraro, Servello, Sestini, Siliquini, Sodano Calogero, Specchia, Stiffoni, Sudano

Tarolli, Tatò, Tirelli, Tofani, Tomassini, Travaglia, Tredese, Tunis

Ulivi

Valditara, Vanzo, Vegas, Ventucci, Vizzini

Zanoletti, Zappacosta, Ziccone, Zorzoli

Rispondono no *i senatori:*

Acciarini, Amato, Angius, Ayala

Baio Dossi, Baratella, Bassanini, Basso, Bastianoni, Battafarano, Battaglia Giovanni, Battisti, Bedin, Bettoni Brandani, Boco, Bonavita, Bonfietti, Bordon, Brunale, Brutti Massimo, Brutti Paolo, Budin

Caddeo, Calvi, Cambursano, Carella, Casillo, Castellani, Cavallaro, Chiusoli, Coletti, Cortiana, Crema

Dalla Chiesa, D'Amico, D'Andrea, Danieli Franco, Dato, Debenedetti, Del Turco, Dentamaro, De Paoli, De Petris, Dettori, De Zulueta, Di Girolamo, Di Siena, Donati

Fabris, Falomi, Fassone, Filippelli, Flammia, Forcieri, Formisano, Franco Vittoria

Gaglione, Garraffa, Gasbarri, Giaretta, Giovanelli, Gruosso, Guerzoni

Iovene

Kofler

Labellarte, Lauria, Liguori, Longhi

Maconi, Magistrelli, Malabarba, Mancino, Manzella, Manzione, Marino, Maritati, Martone, Mascioni, Michelini, Modica, Montagnino, Montalbano, Montino, Morando, Murineddu, Muzio

Nieddu

Occhetto

Pagano, Pagliarulo, Pascarella, Pasquini, Passigli, Pedrini, Peterlini, Petrini, Petruccioli, Piatti, Piloni, Pizzinato

Rigoni, Ripamonti, Rollandin, Rotondo

Salvi, Scalera, Sodano Tommaso, Soliani, Stanisci

Tessitore, Thaler Ausserhofer, Toia, Tonini, Turci, Turroni

Vallone, Veraldi, Vicini, Villone, Viserta Costantini, Vitali, Viviani

Zancan, Zanda, Zavoli

Si astiene il senatore:

Andreotti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.2000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2518, di conversione in legge del de-

creto-legge n. 269, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti	293
Maggioranza	147
Favorevoli	166
Contrari	126
Astenuti	1

Il Senato approva.

Restano pertanto preclusi o assorbiti gli ordini del giorno e gli emendamenti, già non precedentemente ritirati, riferiti al testo del decreto-legge n. 269.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni, un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 6 novembre 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi giovedì 6 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione congiunta dei disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (2513) *(Voto finale con la presenza del numero legale).*

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (2512) *(Voto finale con la presenza del numero legale).*

La seduta è tolta *(ore 12,25).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (2518) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (2518) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.2000 SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.2000

IL GOVERNO

Approvato con l'errata corrige di seguito riportato

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«1. Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2002, N. 269.

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole da*: «nonché degli investimenti» *a* «e organizzative»;

al comma 1, nella lettera a)*, aggiungere, in fine, i seguenti periodi*: «le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia delle disposizioni del precedente periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea»;

dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.»;

al comma 3, dopo le parole: «Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata», *inserire le seguenti*: «con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-*bis*»;

sopprimere il comma 5.

All'articolo 3, al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «ricercatori», *inserire le seguenti:* «, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca all'estero presso l'università o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni continuativi», *e sostituire la parola*: «iniziano» *con* «vengono»;

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «nei due periodi di imposta successivi»*, aggiungere le seguenti*: «sempre che permanga la residenza fiscale in Italia».

All'articolo 4, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «dalla istituzione» *con le seguenti:* «dalla sua istituzione».

All'articolo 5, al comma 7, lettera a), dopo le parole: «Poste italiane S.p.a. o società» *sostituire l'espressione*: «d» *con la seguente*: «da».

*il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo Statuto della CDP s.p.a. e sono nominati i componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i componenti del collegio dei revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983,

n. 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP s.p.a. e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberati a norma del codice civile.»;

al comma 7, lettera b), dopo le parole «raccolta di fondi a vista» *aggiungere le seguenti*: «La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali»;

*Al comma 27, primo periodo, sostituire le parole: «*Il settimo periodo è sostituito» *con le seguenti: «*I periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo sono sostituiti».

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Registro italiano dighe)

1. All'articolo 6 della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis.* Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalità con cui il Registro Italiano Dighe provvede all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere".

2. All'articolo 39, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, dopo le parole: "31 marzo 1998, n. 112" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera *v)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe – RID"».

All'articolo 6, ovunque ricorrano, sostituire le espressioni: «d. lgs.» *e* «art.» *rispettivamente, con le parole:* «decreto legislativo» *e* «articolo».

al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: «decreti di natura non regolamentare,» *inserire le seguenti:* «da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive,».

All'articolo 10:

al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «, la liquidità e l'esigibilità», *con le seguenti*: «e la liquidità»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «L'attestazione» *inserire le seguenti*: «, che non è utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione,».

All'articolo 12:

ovunque ricorrano, sostituire le espressioni: «D.P.R» *e* «art.» *con le seguenti:* «decreto del Presidente della Repubblica» *e* «articolo»;

al comma 4, dopo le parole: «decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni» *sostituire la parola:* «della» *con la seguente:* «dalla».

al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis.* Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1999, n. 392, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero 19 ottobre 1998, n. 508, concernenti l'istituzione e il funzionamento del "Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste"».

All'articolo 13:

ovunque ricorra, sostituire l'espressione: «art.» *con la parola:* «articolo»;

al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «del Ministro delle attività produttive» *aggiungere le seguenti:* «e del Ministro delle politiche agricole e forestali»;

b) dopo il primo periodo, inserire le seguenti: «In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione è composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068.

al comma 8, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, come definite dalla disciplina comunitaria»;

al comma 10, dopo le parole: «componenti di ciascun organo resti» *sostituire la parola*: «riservato» *con la seguente*: «riservata»;

al comma 11, sostituire le parole: «trova applicazione» *con le seguenti*: «si applica»;

al comma 15, sostituire le parole: «dal comma 12» *con le seguenti*: «dal comma 14»;

dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5 mila imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro.»;

al comma 22, sostituire le parole: «pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti» *con le seguenti:* «pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti»;

al comma 23, sostituire le parole: «pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti» *con le altre:* «pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti»;

al comma 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: «I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.»;

al comma 25, primo periodo, dopo le parole: «Mediocredito centrale Spa» *sostituire l'espressione*: «dall'articolo» *con le seguenti*: «ai sensi dell'articolo»;

al comma 25, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti: «e con il Ministero delle politiche agricole e forestali»;

*al comma 25, aggiungere alla fine il seguente periodo: «*Le operazioni di garanzia effettuate dalla società per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite.»;

al comma 26, sopprimere l'ultimo periodo;

sostituire il comma 27 con il seguente:

«27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

ai commi 29 e 30 sostituire le parole: «decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385» *con le altre:* «testo unico bancario»;

al comma 30, sostituire le parole: «nei commi» *con le seguenti:* «negli articoli» *e le parole:* «il Capo V, sezione II,» *con le seguenti:* «da 33 a 37»;

al comma 32, capoverso 4-quater, sostituire i segni: «-», *con le lettere*: «a)», «b)» e «c)»;

al comma 36, sostituire i numeri: «1», «2», «3» e «4» *rispettivamente con le seguenti lettere*: «a)», «b)», «c)» e «d)»; *nell'ultimo periodo, dopo le parole*: «articolo 2615, secondo comma», *inserire le seguenti*: «del codice civile»;

al comma 39, ultimo periodo, sopprimere le parole: «di credito cooperativo»;

al comma 40, sostituire le parole: «gli articoli 2501 e seguenti» *con le seguenti:* «le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II; a far data dal 1º gennaio 2004,»;

al comma 57, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «di cui all'articolo 107 del testo unico bancario»;

al comma 60, dopo le parole: «in ogni caso» *inserire la seguente*: «per»;

al comma 61, sostituire le parole da: «confidi, da intendersi» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269»;

dopo il comma 61, aggiungere i seguenti commi:

«61-*bis.* La garanzia della Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e sue successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione Speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni».

61-*ter.* In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della società di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

All'articolo 14:

al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso 1:

«1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applica-

zione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni»;

ovunque ricorra, sostituire la parola: «epigrafe» *con la seguente*: «rubrica»;

al comma 1, lettera d), sostituire i numeri: «1), 2) e 3)» *rispettivamente con le lettere*: «a), b) e c)»;

al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-*bis)*. Dopo il comma 15-*bis* è aggiunto il seguente: «15-*ter.* Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-*bis,* può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui al lettera *a),* un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni».

*All'articolo 16, comma 2, aggiungere alla fine i seguenti periodi: «*Ai relativi oneri si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 17, al comma 3, dopo le parole: «articolo 11-ter,», *sostituire le parole*: «comma 7» *con le seguenti*: «comma 6-bis»;

dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis.* All'articolo 4, comma 4-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui l'energia sia fornita all'utente finale da un Comune, che gestisce direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento, l'autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei Kwh forniti dal Comune è presentata congiuntamente da quest'ultimo e dal fornitore dell'energia ed il credito di imposta è usufruito direttamente dal fornitore.

3-*ter*. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento e riqualificazione dell'autotrasporto di merci, con particolare riguardo allo sviluppo della logistica e dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le attività ed il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto.

3-*quater*. All'onere di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, rispettivamente pari a 50.000 euro e 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

All'articolo 19, sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente: «Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e le ONLUS, sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attività etiche. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri soggettivi ed oggettivi richiesti dagli enti, diversi da quelli elencati nel precedente articolo, per l'accesso ai benefici previsti dal presente decreto.».

al comma 3, aggiungere alla fine il seguente periodo:» Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 20, al comma 1, dopo la parola: «autoambulanze» *inserire le seguenti:* «e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari».

All'articolo 21, al comma 4, dopo le parole: «nell'ambito dei decreti» *inserire la seguente*: «di»;

dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale del Consolato italiano nel Paese di origine.

6-*ter*. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. È

fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

All'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» *inserire le seguenti*: «di concerto con il Ministro delle attività produttive»;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-*bis.* Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte delle entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2-*ter.* L'articolo 6, lett. *g)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è sostituito dal seguente: «assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distributiva nonché dell'intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese industriali e dei servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attività produttive».

All'articolo 26, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «23 dicembre 2001» *con le seguenti:* «23 novembre 2001»;

dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato rinnovato.»;

sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, dopo le parole: "ad uso residenziale", sono aggiunte le seguenti: ", delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonché in favore degli affittuari dei terreni"»;

al comma 4, sostituire le parole: «del 8 per cento», *con le seguenti*: «dell'8 per cento»;

al comma 8, capoverso 17-bis, dopo le parole: «Il medesimo divieto» *inserire le seguenti*: «di cui al terzo periodo del comma 17»; *e dopo le parole*: «disagio economico di cui» *sostituire le parole*: «all'articolo 3» *con la seguente*: «al».

dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-*bis*. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in funzione del patto di stabilità e crescita, l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia spa. Si applicano le disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del presente decreto.»;

nel comma 10, capoverso 6-bis*, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* «Le previsioni di cui ai primi due periodi del presente comma, previa emanazione dei decreti previsti dal presente articolo, si applicano a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione dei beni.»;

dopo il comma 11, aggiungere i seguenti: «11-*bis.* È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.

11-*ter.* All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*quater*. Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e

dei criteri di cui al regolamento di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253;

b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;

c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.

11-*quinquies.* Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio.

11-*sexies.* Per l'anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al comma 11-*quater*, nel limite di 20 milioni di euro, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero della difesa in apposito fondo per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo è determinato con la legge di bilancio.

11-*septies.* È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003, da trasferire al Comune di Roma, per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

All'articolo 27, al comma 4, aggiungere alla fine le seguenti parole: «da valutarsi da parte del Ministero interessato».

sopprimere il comma 5;

al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 490 del 1999 ed è trascritto nei modi previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo»;

al comma 9, dopo le parole: «schede descrittive» *inserire le seguenti*: «, nonché le modalità di trasmissione dei predetti elenchi e delle schede descrittive anche per il tramite di altre amministrazioni interessate.» E dopo le parole «Agenzia del demanio» inserire le seguenti: «e con la Direzione Generale dei Lavori e del Demanio del Ministero della difesa per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa»;

al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata comunicazione nel termine complessivo di 120 giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica».

al comma 11, dopo le parole: «Le schede descrittive», *inserire le seguenti*: «degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica positiva»;

al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «n. 351, convertito con» *inserire le seguenti*: «modificazioni, dalla»;

al comma 13, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

*a) sostituire le parole: «*nonché dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 84» *con le seguenti:* «nonché dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80»;

b) sostituire le parole: «si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 5» *con le seguenti*: «si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3»;

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «*13-*bis.* L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione Generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, individua beni immobili in uso all'amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.».

All'articolo 28, al comma 1, sostituire le parole: «legge 23 dicembre 2001» *con le seguenti*: «legge 23 novembre 2001»;

al comma 1, capoverso, secondo periodo, le parole: «ai conduttori» *sono sostituite dalle seguenti*: «agli affittuari»;

al comma 1, capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, è concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto di opzione possono procedere all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione UE con decisione comunitaria n. SG (2001) D/288934 del 6 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604.»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari»;

b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dei conduttori» sono aggiunte le seguenti: «e degli affittuari dei terreni» e, dopo le parole: «l'irregolarità», sono aggiunte le seguenti: «dell'affitto o»;

c) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I terreni e le unità immobiliari liberi ovvero i terreni e le unità immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5»;

d) al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: «dei canoni di» sono aggiunte le seguenti: «affitto o»;

e) al comma 19, sesto periodo, dopo le parole: «in caso di cessione» sono aggiunte le seguenti: «agli affittuari o».

All'articolo 29, al comma 1:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «l'alienazione di tali immobili è considerata urgente», *con le seguenti:* «in funzione del patto di stabilità e crescita, si provvede alla alienazione di tali immobili»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» *con le seguenti:* «con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministeri interessati»;

c) al secondo periodo, dopo le parole: «nell'articolo 27» *inserire le seguenti*: «del presente decreto»;

d) al terzo periodo, sostituire la parola: «gratuito» *con le seguenti*: «, ovvero l'uso pubblico»;

e) dopo il quinto periodo inserire il seguente: «Una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse di cui agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al precedente periodo, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Resta fermo che le risorse di cui all'articolo 29, comma 4, della legge n. 28 del 1999, affidate al citato fondo sono destinate alla spesa per i canoni di locazione di immobili per la

Guardia di finanza; la rimanente parte delle risorse stanziate per l'anno 2000 e non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003 è destinata all'incremento delle dotazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione del programma di interventi infrastrutturali del Corpo.»;

f) al sesto periodo, sostituire la parola: «previsionale» *con la seguente:* «previsionali»;

aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-*bis*. Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 30 del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, ed all'articolo 81, quarto comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni. Per le opere rientranti nelle procedure di valorizzazione e dismissione indicate nel primo periodo del presente comma, ai soli fini dell'accertamento di conformità previsto dagli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, la destinazione ad uffici pubblici è equiparata alla destinazione, contenuta negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, ad attività direzionali o allo svolgimento di servizi. Resta ferma, per quanto attiene al contributo di costruzione, la disciplina contenuta nella sezione II del capo II del titolo II della parte I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»;

All'articolo 30, sostituire l'espressione: «art.» *ovunque ricorra, con la parola:* «articolo»;

al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«1. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vengono promosse le Società di Trasformazione Urbana secondo quanto disposto dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del Demanio, delle regioni, delle province, e delle società interamente controllate dallo stesso Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla costituzione di tali società entro 180 giorni dalla comunicazione da parte dell'Agenzia del Demanio dell'individuazione dei beni oggetto dei fini so-

pra indicati, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'Agenzia del demanio, ne promuove la costituzione.».

al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«I predetti programmi prevedono una quota, di norma pari al 25 per cento, di alloggi da destinare ai soggetti indicati nei primi due periodi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»

aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis.* Al fine di assicurare la continuità dell'azione svolta dall'Agenzia del demanio anche nella fase di trasformazione in ente pubblico economico e di garantire la massima efficienza nello svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 27 e 29 del presente decreto, il personale in servizio presso la predetta Agenzia può esercitare l'opzione irrevocabile per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio 2004. L'eventuale opzione già esercitata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intende confermata ove, entro il predetto termine, non venga revocata. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis.* I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e quello relativo alla indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale assunto successivamente a detta data".».

All'articolo 31 inserire all'inizio del comma 1 le seguenti parole: «Per l'anno 2003,».

All'articolo 32, al comma 1, dopo le parole: «in conseguenza del condono» *inserire le seguenti:* «di cui al presente articolo»;

sostituire le parole, ovunque ricorrano: «d.P.R.», «art.», «d.lgs», «mc», «G.U.» *rispettivamente con le seguenti:* «decreto del Presidente della Repubblica», «articolo», «decreto legislativo», «metri cubi», «Gazzetta Ufficiale»;

al comma 7, lettera c-*bis), secondo periodo, dopo le parole:* «è adottato» *inserire le seguenti:* «su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,»;

al comma 7, sopprimere nella lettera c-*bis) le parole:* «Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti all'adozione di strumenti urbanistici»;

sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma: «2-*bis.* Nell'ipotesi di cui alla lettera *c*-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al Prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo Statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.»;

al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti»*, aggiungere le seguenti:* «di concerto con i Ministri dell'Ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali»;

al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» *con le seguenti:* «d'intesa con la Conferenza unificata»;

al comma 9 dopo la frase: «sono individuati gli ambiti di rilevanza ed interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale» *inserire le seguenti parole:* «attribuendo priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione già approvati di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 195 dell'8 ottobre 1998 (P.R.U.S.T.) e di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 articolo 17 comma 59 connesso con l'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (S.T.U.).»;

al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

al comma 10, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» *con le parole:* «di intesa con la Conferenza unificata»;

al comma 11, secondo periodo, sostituire l'espressione: «peri» *con la parola*: «per»;

al comma 11, dopo le parole: «attività culturali»*, aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio»;

al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» *con le seguenti:* «di intesa con la Conferenza unificata»;

al comma 11, sostituire le parole da: «è assegnata alle regioni per l'esecuzione di interventi di ripristino e di riqualificazione paesaggistica

delle aree tutelate, dopo aver individuato le aree comprese nel programma.» *con le seguenti:* «è assegnata alla Soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione paesaggistica, dopo avere individuato, d'intesa con le Regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma»;

al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,» *con le seguenti:* «all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380,» *e dopo le parole* «Fondo di rotazione» *inserire le seguenti:* «, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive»;

al comma 13, sostituire le parole: «di cui alla legge 21 giugno 1985, n. 298» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 9, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298»;

*al comma 14, dopo le parole «*demanio statale» *inserire le seguenti: «*ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico»;

al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio»;

al comma 19, dopo le parole: «Tabella B» *inserire le seguenti:* «allegata al presente decreto»;

*dopo il comma 19, inserire il seguente: «*19-*bis.* Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime».

al comma 24, dopo le parole: «e dei trasporti» *inserire le seguenti:* «e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro dei beni e delle attività culturali, sentita la Conferenza Stato-Regioni»;

al comma 25 aggiungere alla fine le seguenti parole: «, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 mc.»;

al comma 26, lettera a), dopo le parole: «comma 27» *inserire le seguenti*: «del presente articolo»;

al comma 27, lettera f), primo periodo, dopo le parole: «del piano regionale di cui» *sostituire la parola*: «la» *con la seguente*: «al»;

al comma 29, ultimo periodo, sostituire le parole: «articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni» *con le seguenti:* «articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

ai commi 33 e 34, rispettivamente dopo le parole: «Tabella C allegata» *e*: «Tabella D allegata», *inserire le seguenti*: «al presente decreto»;

al comma 35, lettera a), *sostituire le parole:* «articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni» *con le seguenti:* «articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

al comma 36, sostituire la parola: «produce» *con la seguente*: «producono»;

al comma 37, sostituire la parola: «equivale» *con la seguente*: «equivalgono»;

al comma 38, dopo le parole: «nell'allegato 1», *aggiungere le seguenti:* «al presente decreto, paragrafi "calcolo dell'oblazione"» *e* «calcolo dell'anticipazione degli oneri concessori»;

al comma 40, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario»;

al comma 41, sostituire le parole: «trenta per cento» *con le seguenti:* «cinquanta per cento»;

al comma 43, capoverso, comma 5, nel primo periodo sopprimere le parole: «dello Stato o» *e nel secondo periodo sopprimere le parole*: «dallo Stato o»;

al comma 43, capoverso «Art. 32», *comma 2, lettera c), sostituire l'espressione*: «D.M.» *con le parole*: «decreto ministeriale»;

al comma 43, capoverso: «Art. 32», *comma 5, sostituire le parole:* «del costo della vita, così come definito dall'Istat» *con le seguenti:* «dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati»;

dopo il comma 43 inserire il seguente: «43-*bis*. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985 n. 47 e 23 dicembre 1994 n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi.»;

sopprimere il comma 48;

sopprimere il comma 49;

dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:

«49-*bis*. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e 2003 sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, semprechè l'impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio".

49-*ter*. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 aggiungere in fine il seguente comma: "3-*ter*. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al Sindaco del Comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti".

49-*quater*. L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è così sostituito:

"1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al sesto comma dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.

2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.

3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei Provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa

tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa"»;

al comma 50, dopo le parole: «si provvede» *inserire le seguenti:* «, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede».

*Dopo l'*articolo 32, *inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

(Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi straordinari. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004-2005.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito delle disponibilità del Fondo.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro 73.487.000 per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

*Sostituire l'*articolo 33*, con il seguente:*

«Art. 33. – *(Concordato preventivo).* – 1. In attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale, è introdotto in forma sperimentale un concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2003 e per quello successivo.

2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.

3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione al concordato preventivo comporta:

a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;

b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale;

c) la limitazione dei poteri di accertamento.

4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 1000 euro:

a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2001 almeno del 9 per cento, nonché il relativo reddito del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, è consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.

6. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.

7. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001, l'imposta è determinata separatamente con l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota è, invece, del 33 per cento per i soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000 euro. Sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 4 non sono dovuti con-

tributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale; se il contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale.

8. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base agli articoli 39, primo comma, lettere *a), b), c)* e *d),* primo periodo, e secondo comma, lettera *c)*, 40 e 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Restano altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

9. Il contribuente che non soddisfa la condizione di cui al comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso:

a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3;

b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

c) gli obblighi di documentazione riprendono dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in cui è stata data la comunicazione.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

11. Nell'articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "pari al cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al centocinquanta".

12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:

a) non erano in attività il 31 dicembre 2000;

b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001; non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) hanno titolo a regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001, o per quello in corso al 1º gennaio 2003;

d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma 4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.

13. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in essere

dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate.

14. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi quelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere *c), d), e)* ed *f)* del comma 1 del medesimo articolo; si considerano compensi quelli previsti dall'articolo 50, comma 1, del medesimo testo unico.

15. Le disposizioni del presente articolo non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e),* numero 3, della legge 7 aprile 2003, n. 80. L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione resa tra l'1 gennaio e il 16 marzo 2004. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono stabilite le modalità di presentazione della comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5.».

All'articolo 34, al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente*:

«c) nel comma 2-*sexies*, dell'articolo 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, è fissato al 18 marzo 2004. E' sospeso fino al 18 marzo 2004 il termine per il perfezionamento della definizione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al comma 1 del citato articolo 15 della legge n. 289 del 2002."; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: "16 ottobre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004"».

al comma 4, le parole: «31 dicembre 2000» *sono sostituite dalle seguenti*: «31 dicembre 2002» *e le parole* «50 per cento» *sono sostituite dalle seguenti*: «10 per cento»;

il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate».

Al comma 6 le parole: «o regolate contabilmente» *sono soppresse*;

dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:

«6-*bis*. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.

6-*ter*. Il beneficio previsto al comma 6-*bis* si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato riversamento delle somme riscosse sia relativo a somme incassate fino al 31 dicembre 2002, e che il riversamento delle penalità ridotte avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate.

6-*quater*. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 35, al comma 1, lettera c), *dopo la parola*: «concernente», *inserire la seguente*: «disposizioni»;

al comma 1, lettera d), *n. 1), sostituire l'espressione*: «artt.» *con la parola*: «articoli», *e al n. 2) sostituire la parola*: «soppressi» *con la seguente*: «abrogati»;

Al comma 1, lett. d), *dopo il n. 1 aggiungere il seguente*:

«1-*bis)* al nono comma aggiungere:

e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)

Sopprimere l'articolo 36.

All'articolo 38, comma 11, ultimo periodo, dopo le parole: «somma depositata», *sopprimere la congiunzione*: «;».

All'articolo 39, al comma 1, sostituire le parole «99» *con le seguenti*: «98»;

al comma 6 dopo le parole «la durata della partita» *sono inserite le seguenti*: «; le parole: "non è inferiore a dieci secondi" sono sostituite dalle seguenti: "è compresa tra sette e tredici secondi";»;

sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il termine del 1º gennaio 2004, di cui all'articolo 110, comma 7, lettera *b),* terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera *b),* per i quali, entro il 31 dicembre 2003, è stato rilasciato il nulla-osta di cui all'articolo 14-*bis,* comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni, e sono state assolte le relative imposte. A decorrere dal 1º gennaio 2004, nei casi in cui non è stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla-osta di cui al periodo precedente, e dal 1º maggio 2004, nei casi in cui è stato rilasciato il predetto nulla-osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 ovvero comma 7, lettera *a)* e *c)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931:

a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto articolo 110, i relativi nulla-osta perdono efficacia;

c) all'autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della legge 14 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla-osta per un periodo di cinque anni.»;

dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Nell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-*bis*. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.".»;

dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis.* Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi dei regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi, 5, 6, 7, 8, 9 della legge 1 agosto 2003, n. 200 e del decreto interdirigenziale emanato ai sensi del comma 7 sopra indicato».

Sostituire il comma 13 con il seguente: «13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5% delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al collegamento in rete, è dovuto, a titolo di acconto:

a) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1º gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, un versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:

1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;

2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui al comma 1 dell'articolo 22 della Legge del 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1º giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:

1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;

2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento obbligatorio.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanarsi entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto.»;

dopo il comma 13, inserire i seguenti: «13-*bis*. Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle attività produttive in materia di concorsi ed operazioni a premio, le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giuochi, ed in particolare quelle introdotte con gli articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di controllo sulle attività che costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi.

13-*ter*. Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del monopolio statale dei giuochi, senza aggravio degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero delle attività produttive trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio previste dal re-

golamento emanato sulla base dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché dei relativi allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una attività di giuoco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle attività. Il provvedimento è comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle attività produttive. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 4, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la prosecuzione del concorso a premio, nelle stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al primo periodo, è punita con l'arresto fino ad un anno. Con decreto interdirigenziale del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono rideterminate le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per consentirne la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalità di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.

13-*quater*. Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attività richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal regolamento emanato sulla base del predetto comma 4 dell'articolo 19 della legge n. 449 del 1997, una autonoma comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla-osta all'effettuazione delle attività di cui al primo periodo; entro lo stesso termine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può espressamente subordinare il nulla-osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle attività predette, affinché le stesse non risultino coincidenti con attività di giuoco riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla-osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, è punito con l'arresto fino ad un anno».

13-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e di cui all'articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni organizzate dalle stesse.».

dopo il comma 14 inserire i seguenti: «14-*bis.* Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2004, all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, inserire all'ultimo periodo dopo le parole «sei viaggi mensili» le seguenti parole: «o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine».

14-*ter.* Per effetto dell'articolo 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le ordinanze- ingiunzione emesse, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002, ed opposte dagli enti locali o dagli amministratori per garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti le violazioni degli articoli 27, comma 2, 11, 13, 18, 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, si intendono revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi. Qualora questi siano stati già definiti cessano le procedure, anche coattive, di riscossione delle sanzioni irrogate.

14-*quater.* Alle acque potabili trattate somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, ottenute mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti purchè specificamente approvate dal Ministero della Salute in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1990, n. 443 si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali.

14-*quinquies.* All'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 136, dopo le parole «che abbiano la proprietà», inserire le seguenti: «o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto».

14-*sexies.* All'articolo 31, comma 1, del testo unico dell'imposta di successione, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

14-*septies.* Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche agli atti e provvedimenti amministrativi adottati dai sindaci, anche in qualità di funzionari delegati dalla regione Friuli Venezia-Giulia, non oltre la data del 31 dicembre 1991 diretti a realizzare gli obiettivi debitamente accertati dal comune, previsti dalla legge per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

14-*octies.* All'articolo 10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis.* I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 4 tengono conto della riforma del diritto societario attuata con il

decreto legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366».

14-*nonies.* Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'articolo 1, comma 1, alla lettera *d)* sostituire le parole «non superiore a tre» con le seguenti: «non superiore a cinque».

14-*decies*. È istituita nell'ambito della Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una apposita Sezione, denominata Istituto superiore per l'alta cultura comunitaria ed europea. Con i decreti legislativi di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si individuano i compiti della predetta Sezione e si disciplina l'organizzazione della stessa, con particolare riferimento alla nomina, in sede di prima applicazione, del responsabile e dei docenti.

14-*undecies.* Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole «16 maggio 2003», ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2004».

All'articolo 40, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «accantonati a riserva», *inserire le seguenti*: «ivi intendendosi incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili e di riserve formate con utili,»;

il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle distribuzioni di utili relativi al periodo d'imposta chiuso antecedentemente al 31 dicembre 2003, ad esclusione di quelle deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1º settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale».

All'articolo 41, sostituire l'espressione «art.», *ovunque ricorra, con la parola*: «articolo».

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-*bis.*

(Altre disposizioni in materia tributaria)

1. All'articolo 26-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i

soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i redditi percepiti dal 1º gennaio 2004.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo il comma 2-*quater*, è aggiunto il seguente: "2-*quinquies*. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*ter*, si applicano anche alle imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 2 è commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e 2-*ter* ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute".

4. All'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a),* dopo le parole "ai rivenditori autorizzati e" sono inserite le seguenti: "il corrispondente identificativo unitario o codice seriale di ciascun mezzo tecnico, nonché il";

b) al comma 7, dopo le parole "decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;" sono inserite le seguenti: "i documenti di acquisto loro rilasciati da parte dei soggetti di cui al comma 1, conseguentemente agli adempimenti in capo ai medesimi ai sensi del comma 2, sono integrati con l'elencazione dell'identificativo unitario o codice seriale assegnato a ciascun mezzo tecnico oggetto della cessione;".

5. L'articolo 1, nota II-*bis*), quarto comma, secondo periodo, della parte prima della tariffa allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente: "Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima.".

6. Sono riconosciuti appartenenti al patrimonio dello Stato e alienati anche con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 29 i beni immobili non strumentali di proprietà dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del Demanio con uno o più decreti dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei Monopoli medesima, da emanarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

7. Nell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-*bis*. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresì individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la società di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della società di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione del risparmio anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3.".

8. Nell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, i commi 2 e 3 sono abrogati.

9. L'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è così sostituito: "Art. 7 *(Regime tributario dei partecipanti)* – 1. Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *g)* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'art. 6, comma 1, la società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *c),* numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo d'acconto nei confronti di: *a)* imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; *b)* società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; società ed enti indicati nelle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d)* del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.".

10. Le disposizioni del comma 8 hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2004.

11. Le disposizioni del comma 9 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2004 sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2003.

12. Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e riferiti a periodi di attività dei fondi chiusi fino al 31 dicembre 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data.

13. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 15.000.000 per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.».

All'articolo 42, sostituire l'espressione: «art.», *ovunque ricorra, con la parola* «articolo»;

comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da «in base» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «in base ad apposite convenzioni stipulate con l'INPS e con l'INAIL, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questi enti.»;

al comma 4 primo periodo, le parole: «di cui al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti*: «di invalidità civile, cecità e sordomutismo»;

al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «definite» *con la seguente*: «definiti»;

al comma 7, capoverso 2, sostituire l'espressione: «ASL», *con le parole*: «delle aziende sanitarie locali»;

al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: «corrispondete» *con la seguente*: «corrispondente»;

al comma 11, alinea, sostituire le parole: «di attuazione del codice di procedura civile» *con le seguenti*: «per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;

al comma 11, capoverso «Art. 152», *inserire la seguente rubrica: (Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali) e sostituire le parole* «del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113» *con le seguenti*: «del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»; *conseguentemente, nel medesimo capoverso, sostituire, in fine, le parole*: «citato decreto legislativo n. 113 del 2002» *con le seguenti*: «citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002»;

All'articolo 43, comma 4, sostituire le parole: «a detto importo» *con le seguenti*: «all'importo di cui al comma 2»;

All'articolo 44, al comma 1, sostituire le parole: «ai commi 5 e 6» *con le seguenti*: «al comma 1 dell'articolo 14 della legge 1º marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6»;

al comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: «versamento dei contributi previdenziali» *sostituire la parola*: «dell'» *con la seguente*: «dall'» *e alla fine del comma aggiungere i seguenti periodi*: «A decorrere dal 1º gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata.»;

al comma 3, alinea, sostituire le parole da: «successivamente» *fino alla fine dell'alinea, con le seguenti*: «e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:»;

al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente*: «a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto»;

ovunque ricorrano, sostituire le espressioni: «c.p.c.» e «art.» *rispettivamente con le seguenti*: «del codice di procedura civile» *e* «articolo»;

al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «contenute» *con la seguente*: «contenuti»;

al comma 6, sostituire le parole: «2º comma» *con le seguenti*: «secondo comma», *e sostituire le parole*: «così come modificato dall'art. 1 della legge 19 luglio 1994, n. 451» *con le seguenti*: «e successive modificazioni»;

al comma 7, sostituire l'espressione: «e/o» con la parola: «o»;

al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «e di quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 2» *con le seguenti*: «, nonché di quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1»;

al comma 9, dopo la parola: «(INPDAP)» *inserire le seguenti*: «con riferimento»;

al comma 9, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «all'articolo 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,» *con le seguenti*: «all'articolo 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni»;

*dopo il comma 9, aggiungere i seguenti: «*9-*bis.* Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente: "7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 598, commi 6 e 7, lettere *a)* e *b)*, e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

9-*ter.* Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono soppresse le parole: "di 6.667.000 euro per l'anno 2003". Al medesimo comma le parole: "di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007".

9-*quater.* Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e

2007. Agli oneri relativi agli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero.

9-*quinquies.* I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1º gennaio 2002, secondo le modalità previste dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004.».

All'articolo 45, nella rubrica, sostituire le parole: «legge 335/95» *con le seguenti*: «legge 8 agosto 1995, n. 335»;

al comma 1, dopo la parola: «contributiva» *inserire la seguente*: «pensionistica»;

All'articolo 47, comma 3, sostituire le parole: «all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257» *con le seguenti*: «al comma 1»;

comma 3, sopprimere le seguenti parole: «iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL»;

comma 5, sostituire le parole: «al comma 3», *con le seguenti*: «al comma 1»;

*dopo il comma 6, inserire i seguenti: «*6-*bis.* Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

6-*ter*. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-*quater*. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-*bis* e 6-*ter,* valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6-*quinquies*. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si da luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

All'articolo 48, sostituire le espressioni: «%» e «art.» *ovunque ricorrano, rispettivamente con le parole*: «per cento» *e* «articolo»;

al comma 5, alinea, sostituire l'espressione: «d.P.R.» *con le parole*: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «farmacologia» *con la seguente*: «farmacologica»;

al comma 5, lettera b), inserire alla fine il seguente periodo: «I dati del monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze»;

al comma 5, lettera c), dopo le parole: «criteri di costo» *inserire le seguenti*: «e di», *e sostituire l'espressione*: «G.U.» *con le parole*: «Gazzetta Ufficiale, n. 207»;

al comma 5, lettera f), terzo periodo, dopo le parole: «articolo 4, comma 3», *inserire le seguenti*: «del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla», *e sopprimere la parola*: «della»;

al comma 5, lettera l), dopo le parole: «delle terapie» *sostituire le parole:* «e delle» *con le seguenti*: «contro le»;

al comma 15, sostituire le parole: «agli articoli 8 e seguenti» *con le seguenti*: «articoli 8 e 9»;

ai commi 23 e 31, sostituire la parola: «abrogate» *con la seguente*: «soppresse»;

al comma 32, sostituire le parole: «art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178» *con le seguenti*: «articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405»;

al comma 33, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001»;

Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

«Art. 50. - *(Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie).* – 1. Per

potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonché per l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera del cittadino (TC); il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TC, a partire dal 1º gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio. La TC reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonché in banda magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.).

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle Unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle Regioni, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del S.S.N. abilitati dalla Regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.

3. Il modello di ricetta è stampato su carta filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. Il vigente codice a barre è sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre è stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura di separazione del tagliando di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, è riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti specialistici prescritti. Nella compilazione della ricetta è sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo del codice sanitario.

4. Le Unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle Regioni, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari consegnano i ricettari ai medici del S.S.N. di cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessità, e comunicano immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali è effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonché la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate. Con

provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità della trasmissione telematica.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento, mediante la propria rete telematica, delle Unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, strutture di erogazione di servizi sanitari. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle farmacie e dagli altri enti di cui al periodo precedente, in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti.

6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e l'installazione del software di cui al comma 5, secondo periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del medesimo comma è riconosciuto un contributo pari ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta installazione e funzionamento del predetto software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonché del valore della produzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 12.

7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonché il codice a barre della TC; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonché il codice a barre della TC; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione nonché inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche. In ogni caso, è previamente verificata la corri-

spondenza del codice fiscale del titolare della TC con quello dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non può essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale esibizione della TC, il codice fiscale dell'assistito è rilevato dalla ricetta.

8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze; il software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private. Il predetto software assicura altresì che in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni Regione, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabili i dati che le Regioni, nonché i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle Regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari, l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti e per disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore ambulatoriale.

10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito trattare i dati rilevati dalla TC degli assistiti; allo stesso è consentito trattare gli altri dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle Regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle farmacie, ai dispensari, ai laboratori e agli altri enti erogatori di servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle Unità sanitarie locali di ciascuna Regione per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle Regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti ne-

gli archivi di cui al comma 9 che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle Regioni, nonché le modalità di tale trasmissione.

11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le Regioni e le Province autonome dimostrino di aver realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1º gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale relativo agli anni 2004 e 2005, è ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle singole Unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.

12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TC nella carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

All'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Alla Regione Sicilia, per la definizione dei rapporti finanziari pregressi fino al 31 dicembre 2001 con lo Stato, è riconosciuto, in applicazione dell'articolo 5 del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 10 maggio 2003 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Sicilia, un limite di impegno quindicennale dell'importo di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

1-*ter*. All'onere recato dal comma 1-*bis*, pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*quater*. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiungere, in fine, il seguente comma: "Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a completamento della relazione previsionale e programmatica, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

1-*quinquies*. Il comma 2 dell'articolo 20, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è abrogato"».

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-*bis.*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: "è prorogato di due anni", sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di tre anni".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2003 ed a 232.406 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 53, inserire la seguente rubrica: «*(Entrata in vigore)*»;

ERRATA CORRIGE

All'emendamento 1.2000 sono apportate le seguenti correzioni:

1. *All'articolo 32, comma 30, del decreto-legge sostituire le parole:* «di cui al comma 28» *con le seguenti:* «di cui al comma 29»;

2. *All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge:*

a) nella lettera c), *sostituire le parole:* «nell'ottavo e nel nono comma» *con le seguenti:* «nel settimo e nell'ottavo comma»;

b) nella lettera d), *numero 1), sostituire le parole:* «l'ottavo comma è sostituito» *con le seguenti:* «il settimo comma è sostituito»;

c) nella lettera d), *numero 2), sostituire le parole:* «i commi decimo e undicesimo sono soppressi» *con le seguenti:* «i commi nono e decimo sono abrogati».

3. *All'articolo 35, comma 1, lettera* d), *n.1-bis), introdotto dall'emendamento 1.2000, sostituire le parole:* «al nono comma aggiungere» *con le seguenti:* «all'ottavo comma è aggiunta la seguente lettera:».

4. *All'articolo 43, al comma 4, come modificato dall'emendamento 1.2000, sostituire le parole*: «all'importo di cui al comma 2» *con le seguenti*: «all'importo di cui al comma 3».

5. *All'articolo 44, come modificato dall'emendamento 1.2000, sostituire il secondo periodo del comma 9*-quater *con il seguente:* «All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero.».

6. *All'allegato 1 del decreto-legge*:

a) nel titolo, sostituire le parole: «articolo 7, comma 2,» *con le seguenti*: «articolo 32»;

b) nel paragrafo: «Procedura per la sanatoria edilizia», *secondo periodo, alla lettera* a), *sostituire le parole:* «tabella A» *con le seguenti:* «tabella C» *e alla lettera* b), *sostituire le parole:* «tabella B» *con le seguenti:* «tabella D».

N.B. - *In considerazione del loro numero gli ulteriori emendamenti e gli ordini del giorno che risultano ritirati o non presi in considerazione a seguito dell'apposizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, non vengono pubblicati nell'Allegato A e sono disponibili in bozza di stampa nel fascicolo n. 1 del 25 ottobre 2003, nel fascicolo 1 del 27 ottobre 2003 e nel fascicolo n. 1 annesso del 28 ottobre 2003.*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2518

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Non posto in votazione (*)

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato l'emendamento 1.2000, nel testo comprendente le correzioni riportate, interamente sostitutivo dell'articolo.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO

Capo I

INNOVAZIONE E RICERCA

Articolo 1.

(Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti)

1. Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa:

a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali nonchè degli investi-

menti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative; a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti;

b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;

c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi;

d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'articolo 11.

2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L'effettività delle spese di cui alla lettera *c)* del comma 1 è comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.

4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, lettera *a)*, rilevano progressivamente i dati relativi alle attività di ricerca e sviluppo ed alle tecnologie digitali e li comunicano all'Agenzia delle entrate, a consuntivo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera *a)*, il beneficio spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.

Articolo 2.

(Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione)

1. Le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dei crediti dello Stato o di altri enti pubblici, relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, sono destinate alla concessione di ulteriori finanziamenti da erogare con le modalità stabilite dal Ministro competente. La riassegnazione delle risorse derivanti dalle predette operazioni di cartolarizzazione a fondi non rotativi può essere disposta, nei limiti del venti per cento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 3.

(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)

1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi iniziano a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi.

Articolo 4.

(Istituto italiano di Tecnologia)

1. È istituita la fondazione denominata Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. A tal fine la fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.

2. Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi dell'Istituto, della composizione e dei compiti, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze.

3. Il patrimonio della fondazione è costituito ed incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai

mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

4. Al fine di costituire il patrimonio dell'Istituto Italiano di Tecnologia, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonchè gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse all'Istituto fino a 2 anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al comma 2, con modifiche, soggette all'approvazione dall'autorità vigilante, degli atti costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalità di cui al comma 2, vengono apportate modifiche allo statuto dell'Istituto per tenere conto dei princìpi contenuti negli statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione.

5. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione ed un collegio dei revisori. Il commissario unico con i poteri dell'organo monocratico realizza il rapido avvio delle attività della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia in un periodo non superiore a due anni dalla istituzione di cui al comma 1 ed al termine rende il proprio bilancio di mandato.

6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di 10 unità di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti ed organismi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. Può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in favore del commissario unico nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, altresì, le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.

8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario unico devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione Istituto Italiano di Tecnologia e ne costituiscono il patrimonio iniziale.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilire con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.

10. A favore della fondazione, ai fini della sua valorizzazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'Istituto.

11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

Capo II

INVESTIMENTI PUBBLICI IN INFRASTRUTTURE

Articolo 5.

(Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni)

1. La Cassa depositi e prestiti è trasformata in società per azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.A.), con effetto dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.A., salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.

2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.A.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati:

a) le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. di cui al comma 8;

b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti;

c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;

d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

4. Con il decreto di cui al comma 3 è altresì approvato lo statuto della CDP S.p.A. e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i componenti del collegio dei revisori incaricati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983, 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP S.p.A. e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.

5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si chiude al 31 dicembre 2004.

6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione separata di cui al comma 8.

7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:

a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società d essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato;

b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.

8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le attività, strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera *a)*, la CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera *a)*. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 può prevedere forme di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in società per azioni.

9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 8. È confermata, per la gestione separata, la Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.

10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma 8 il consiglio di amministrazione della CDP S.p.A. è integrato dai membri, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere *c), d)* ed *f)* del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197.

11. Per l'attività della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti di natura non regolamentare:

a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato;

b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione;

c) le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche;

d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi del comma 3.

12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11 la CDP S.p.A. continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 11 continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11 continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato della CDP S.p.A.

13. All'attività di impiego della gestione separata di cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni più favorevoli previste per la Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione, inclusa la disposizione di cui all'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi sorti per effetto della cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

15. La gestione separata di cui al comma 8 può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita relazione presentata dalla CDP S.p.A., riferisce annualmente al Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.A..

17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla CDP S.p.A. con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

18. La CDP S.p.A. può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine la CDP S.p.A. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata la CDP S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilità illimitata della CDP S.p.A. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a ciascun patrimonio separato la CDP S.p.A. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.A. alle procedure di cui al Titolo IV del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato conti-

nuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passività al cui servizio il patrimonio è destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività.

19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi motivo, del contratto di servizio ovvero del rapporto con il quale è attribuita la disponibilità o è affidata la gestione delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici in relazione ai quali è intervenuto il finanziamento della CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono indisponibili da parte del soggetto uscente fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla CDP S.p.A. e dagli altri finanziatori di cui al presente comma. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al presente comma. L'ente affidante e, se prevista, la società proprietaria delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni garantiscono in solido il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai finanziamenti concessi dalla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo amministrativo della CDP S.p.A. delibera le operazioni di raccolta di fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nè i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente; non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione.

21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3 nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per l'effettuazione dei trasferimenti e con-

ferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta ed indiretta.

24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonchè ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione separata di cui al comma 8.

25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di qualsiasi natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.A. sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.

26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la CDP S.p.A. ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi al personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non può essere attribuito al predetto personale un trattamento economico meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro sessanta giorni dalla trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità, con collocamento prioritario al Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito è inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e 4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro

dipendente con CDP S.p.A. può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

27. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, il settimo periodo è sostituito dai seguenti: «Infrastrutture S.p.A. può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine Infrastrutture S.p.A. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Infrastrutture S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata Infrastrutture S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilità illimitata di Infrastrutture S.p.A. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Con riferimento a ciascun patrimonio separato Infrastrutture S.p.A. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di scioglimento di Infrastrutture S.p.A. e di sottoposizione a procedura di liquidazione di qualsiasi natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio separato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo

pagamento delle passività al cui servizio il patrimonio è destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività».

Capo III

MADE IN ITALY, COMPETITIVITÀ, SVILUPPO

Articolo 6.

(Trasformazione della SACE in società per azioni)

1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) è trasformato in società per azioni con la denominazione di SACE S.p.A. – Servizi Assicurativi del Commercio Estero o più brevemente SACE S.p.A. con decorrenza dal 1º gennaio 2004. La SACE S.p.A. succede nei rapporti attivi e passivi, nonchè nei diritti e obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione.

2. Le azioni della SACE S.p.A. sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate d'intesa con i Ministeri indicati nel comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni.

3. I crediti di cui all'art. 7, comma 2, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, esistenti alla data del 31 dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di conferimento di capitale. I crediti medesimi sono iscritti nel bilancio della SACE S.p.A al valore indicato nella relativa posta del Conto patrimoniale dello Stato. Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE S.p.A possono essere disposti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze, che determina anche il relativo valore di trasferimento o conferimento. Ai trasferimenti e conferimenti di cui al presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345 del codice civile.

4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al comma 3, detratta la quota spettante agli assicurati indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla SACE S.p.A., unitamente ai proventi delle attività che beneficiano della garanzia dello Stato.

5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata nel comma 1 è pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31 dicembre 2003 e del valore dei crediti di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi del comma 3.

6. Dalla data indicata nel comma 1 è soppresso il Fondo di dotazione di cui al d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della contabilità dello Stato, le disponibilità giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato non rientranti nell'ambito di applicazione di altre disposizioni normative sono riferite al capitale della SACE S.p.A. e il conto corrente medesimo è intestato alla SACE S.p.A.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta dell'organo amministrativo della SACE S.p.A. da formularsi entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2004, può rettificare i valori dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A. A tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nel campo della revisione contabile.

8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali della SACE S.p.A., previsti dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima assemblea, che il presidente della SACE S.p.A. convoca entro il 28 febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi sociali, la SACE S.p.A. è amministrata dagli organi di SACE in carica alla data del 31 dicembre 2003.

9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con uno o più decreti di natura non regolamentare, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate.

10. Le garanzie già concesse, alla data indicata nel comma 1, in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, 24 maggio 1977, n. 227, e al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, restano regolate dalle medesime leggi e dal medesimo decreto legislativo.

11. Alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, all'art. 8, comma 1, e all'art. 24 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni.

12. La SACE S.p.A. può svolgere l'attività assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come definiti dalla disciplina dell'Unione Europea. L'attività di cui al presente comma è svolta con contabilità separata rispetto alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una società per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta dalla SACE S.p.A. non può essere inferiore al 30% e non può essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti di cui al comma 3. L'attività di cui al presente comma non beneficia della garanzia dello Stato.

13. Le attività della SACE S.p.A. che non beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.

14. La SACE S.p.A. può acquisire partecipazioni in società estere in casi direttamente e strettamente collegati all'esercizio dell'attività assicurativa e di garanzia ovvero per consentire un più efficace recupero degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A. concorda con la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST S.p.A.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, l'esercizio coordinato dell'attività di cui al presente comma.

15. Per le attività che beneficiano della garanzia dello Stato, la SACE S.p.A. può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.

16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

17. Sulla base di una apposita relazione predisposta dalla SACE S.p.A., il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta dalla medesima.

18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.A., di cui è stata deliberata la distribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze sono versati in entrata al bilancio dello Stato, ad eccezione di una quota pari al 10 per cento degli stessi che è versata nel conto corrente di Tesoreria di cui all'art. 7, comma 2-*bis,* del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, per gli scopi e le finalità ivi previsti.

19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e ai terzi in relazione alle operazioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal consiglio di amministrazione della SACE, con particolare riferimento ad ogni effetto giuridico, finanziario e contabile discendente dalle operazioni medesime per i soggetti menzionati nel presente comma. I crediti trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni di cui sopra, nonchè gli altri rapporti giuridici instaurati in relazione alle stesse, costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della SACE

S.p.A. e sono destinati in via prioritaria al servizio delle operazioni sopra indicate. Su tale patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori della SACE o della SACE S.p.A., sino al rimborso dei titoli emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni di cui sopra. La separazione patrimoniale si applica anche in caso di liquidazione o insolvenza della SACE S.p.A.

20. La pubblicazione del presente articolo nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. La pubblicazione tiene altresì luogo della pubblicità prevista dall'art. 2362 del codice civile, nel testo introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e indirette, da tasse e da obblighi di registrazione le operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. e di successione di quest'ultima alla prima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in via definitiva, del capitale della SACE S.p.A.. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio della medesima SACE S.p.A. in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.A.

21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla SACE contenuti in leggi, regolamenti e provvedimenti vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE S.p.A., per quanto pertinenti. Nell'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, le parole: «vantati dallo Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2 della presente legge».

22. Alla SACE S.p.A. si applica il d. lgs. 26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

23. L'articolo 7, comma 2-*bis* del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente, con decorrenza dal 1º gennaio 2004:

«2-*bis.* Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro. Questi è autorizzato ad avvalersi delle disponibilità di tale conto corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché per ogni altro scopo e finalità connesso con l'esercizio dell'attività della SACE S.p.A. nonché con l'attività nazionale sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni

finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro».

24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5, 6, commi 1, 1-*bis*, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3 e 4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma continuano ad essere applicati sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.A. La titolarità e le disponibilità del conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, sono trasferite alla SACE S.p.A., con funzioni di riserva, a fronte degli impegni assunti che beneficiano della garanzia dello Stato.

Articolo 7.

(Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie)

1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.

Articolo 8.

*(*Ruling *internazionale)*

1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura di *ruling* di *standard* internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle *royalties.*

2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo è stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.

3. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.

4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2, l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo.

5. La richiesta di *ruling* è presentata al competente ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 9.

(Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA)

1. All'articolo 38-*bis*, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «per una durata pari» sono inserite le seguenti: «a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore,».

Articolo 10.

(Attestazione dei crediti tributari)

1. Su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del conto fiscale, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad attestare la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito, nonchè la data indicativa di erogazione del rimborso. L'attestazione può avere ad oggetto anche importi da rimborsare secondo modalità diverse da quelle previste dal titolo II del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567.

Articolo 11.

(Premio di quotazione in borsa)

1. Per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota dell'imposta sul reddito è ridotta al 20 per cento per il periodo d'imposta nel corso del quale è stata disposta l'ammissione alla quotazione e per i due periodi d'imposta successivi, a condizione che le azioni delle predette società non siano state precedentemente negoziate

in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea e che le società effettuino, al fine di ottenere l'ammissione alla quotazione, un'offerta di sottoscrizione di proprie azioni che dia luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto dell'utile di esercizio.

2. Il reddito complessivo netto dichiarato è assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del comma 1 per un importo complessivo fino a 30 milioni di euro.

3. Se le azioni di cui al comma 1 sono escluse dalla quotazione, fuori del caso previsto dall'art. 133 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica soltanto per i periodi d'imposta chiusi prima della revoca.

4. Per i periodi d'imposta in cui è applicabile l'agevolazione di cui al comma 1, alle società ivi indicate non si applica l'agevolazione di cui all'art. 1 e seguenti del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. Tuttavia tali società possono optare per l'applicazione di quest'ultima agevolazione, in luogo di quella di cui al comma 1.

Articolo 12.

(Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione)

1. Nel terzo periodo del comma 1 degli articoli 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV, e 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, le parole: «nonché le ritenute del 12,50 per cento previste» sono sostituite dalle seguenti: «nonché le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste».

2. Nel comma 2 dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, e nel comma 2 dell'art. 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione

nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonchè i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta».

3. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, recante la disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di due mesi successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione

s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonchè i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.».

4. Nel comma 3 dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, nel comma 4 dell'art. 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, della legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, e nel comma 4 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'art. 11 e dei commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente periodo è computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art.105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma.».

5. Nel comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonchè dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento concorrono a formare il risultato

della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli organismi d'investimento collettivo del risparmio siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota del 5 per cento.».

6. Nel comma 3 dell'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, le parole: «nonchè la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè le ritenute previste, nella misura del 12,50 per cento e del 5 per cento,».

7. Nel comma 1 dell'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La ritenuta è operata con l'aliquota del 5 per cento, qualora il regolamento dell'organismo d'investimento preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti periodici dell'organismo d'investimento. Nel caso in cui il regolamento dell'organismo d'investimento sia stato adeguato alla presente disposizione successivamente al suo avvio, sui proventi maturati fino alla data di adeguamento la ritenuta è operata con l'aliquota del 12,50 per cento. I soggetti incaricati residenti tengono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il regolamento dell'organismo d'investimento e le eventuali modifiche, nonchè, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare».

8. Il comma 4 dell'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

«*4.* Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi, se percepiti al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, sono assoggettati a imposizione sostitutiva, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse aliquote di ritenuta previste nel comma 1.».

9. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante la disciplina del rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, dopo le parole: «al pagamento di una somma pari al 15 per cento» sono aggiunte le seguenti: «dei predetti proventi, qualora siano erogati da organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e al 6 per cento, qualora siano erogati da organismi d'investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per cento».

10. Nel comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante l'esenzione da imposta sostitutiva degli organismi d'investimento collettivo italiani sottoscritti esclusivamente da soggetti non residenti, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione altrimenti dovuta con le aliquote del 12,50 e 5 per cento.».

11. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante la disciplina dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, dopo le parole: «di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86,» sono inserite le seguenti: «il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo, del comma 1, dell'articolo 10-*ter,* della legge 23 marzo 1983, n. 77,».

Articolo 13.

(Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive; per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1º settembre

1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 , svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonchè utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.

4. I confidi di secondo grado svolgono l'attività indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.

5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «confidi», «consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi.

6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 è punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico bancario.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del medesimo testo unico.

8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole.

9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purchè complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci nè fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purchè la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservato all'assemblea.

11. Il comma 10 trova applicazione anche ai confidi di secondo grado.

12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni.

13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, nè inferiore a 250 euro.

14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi.

16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

17. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla riforma delle società.

18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio.

19. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il secondo comma dell'articolo 2545-*quater* del codice civile introdotto dalla riforma delle società e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto dall'art. 2514, comma primo, lettera *d),* del codice civile, come modificato dalla riforma delle società, si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28.

20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a

500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi.

21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.

22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato.

23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente una quota pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti, entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti è annualmente assegnata ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28.

24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonchè gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.

25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a. dall'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è conferito in una società per azioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale della società per azioni è determinato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La società per azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro validità in capo alla società per azioni, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. L'atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale a norma dell'articolo 2443 del codice civile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle società indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri fondi pubblici di garan-

zia al fine del loro conferimento nella società per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati eventualmente individuati dallo statuto della società. Lo statuto fissa altresì un limite massimo di possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici di garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale.

26. L'intervento della società per azioni di cui al comma 25 è rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio esclusivo o prevalente dell'attività di rilascio delle garanzie dai propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle associazioni socie. L'intervento è rivolto in via prioritaria alle garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate «a prima richiesta».

27. La controgaranzia della società per azioni costituita ai sensi del comma 25 è concessa «a prima richiesta» ed è escutibile, in caso di inadempimento dell'impresa affidata, a semplice richiesta delle banche o degli altri soggetti finanziatori, ovvero del socio.

28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull'intero territorio nazionale nonchè alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso prestata.

29. L'esercizio dell'attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è consentito, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni «confidi», «garanzia collettiva dei fidi» o entrambe.

30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 e il Capo V, sezione II, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.

32. All'articolo 155 del testo unico bancario, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività

finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'articolo 106, comma 3.

4-*ter.* I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

4-*quater.* I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

– prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

– gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

– stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

4-*quinquies.* I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.

4-*sexies.* Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-*bis,* 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111, commi 3 e 4.».

33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo nè sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni

dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve tenere:

1) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;

2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci.

Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nei numeri 1) e 2), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nel numero 1) del presente comma può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario è sostituito dal seguente:

«4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo».

38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.

39. I confidi possono altresì fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche società, associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purchè il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di credito cooperativo di cui al comma 29.

40. Alla fusione si applicano in ogni caso gli articoli 2501 e seguenti del codice civile; qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che

assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-*sexies* del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-*septies*, 2500-*octies* e 2545-*decies* del codice civile, introdotti dalla riforma delle società, le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, e 40 sono adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

43. Le società cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.

44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo.

45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.

46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; è salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.

50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione.

51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.

52. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.

53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità regionale, di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a)*, del trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14.

54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.

56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, nè danno luogo a rettifiche fiscali.

57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attività indicate nell'articolo 155, comma 4-*quater*, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-*ter*, del medesimo testo unico bancario.

58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.

59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato.

60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: «, e in ogni caso i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».

61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati ''Confidi'', istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali» sono sostituite dalla seguente: «confidi», da intendersi con riferimento al presente decreto.

Articolo 14.

(Servizi pubblici locali)

1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'epigrafe le parole: «di rilevanza industriale sono sostituite dalle seguenti: «di rilevanza economica»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.»;

c) al comma 4, lettera *a)*, le parole: «con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati,» sono sostituite dalle seguenti: «con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico» e, in fine, sono aggiunte, le seguenti parole: «,a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

1) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

2) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

3) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.»;

e) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.»;

f) al comma 12, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento»;

g) al comma 13, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile.»;

h) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-*bis.* Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di

concorrenza, nonchè quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.».

2. All'articolo 113-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'epigrafe le parole: «privi di rilevanza industriale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di rilevanza economica»;

b) al comma 1, alinea, le parole: «privi di rilevanza industriale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di rilevanza economica»;

c) al comma 1 la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano»;

d) il comma 4 è abrogato.

3. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del medesimo articolo 35 le parole: «nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al termine dell'affidamento».

Articolo 15.

(Acquisto di beni e servizi)

1. Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 1 e 2 sono soppressi.

Articolo 16.

(Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali)

1. Nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, già prorogate al 31 dicembre 2002 con l'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificate dall'articolo 3, comma 1, lettera *c),* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si applicano, con le medesime modalità ed effetti, anche per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini e i riferimenti temporali contenuti nelle predette disposizioni, ferme nel resto, sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto articolo 5 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del predetto articolo 5 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento allo scostamento di prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003 rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio del medesimo anno;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo 5 deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.

2. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera *c),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro.

3. Una quota del fondo di rotazione per le politiche comunitarie dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, pari a 308 milioni di euro, è utilizzata a copertura dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1. Il predetto importo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato alla pertinente unità previsionale di base del predetto stato di previsione per l'anno 2004.

Articolo 17.

(Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

2. Per l'anno 2003 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul *coke* di petrolio, sull'«*orimulsion*», nonchè sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d),* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1º gennaio 2005.

3. Relativamente all'anno 2003, per l'agevolazione di cui al comma 1, lettera *c),* in relazione all'accertamento dell'avvenuto raggiungimento del limite di spesa di cui al decreto del Ragioniere generale dello Stato 15 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 11-*ter,* comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è autorizzato per detto anno uno stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro, cui si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto.

Articolo 18.

(Contributo per il recupero degli olii esausti)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica» sono soppresse;

b) al comma 6 le parole: «e produzione di combustibili a specifica» sono soppresse.

Capo IV

SOCIETÀ CIVILE, FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ

Articolo 19.

(De tax)

1. Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o superiore a 50 euro in esercizi commerciali convenzionati con associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche ha facoltà di manifestare l'assenso alla destinazione nei loro riguardi, da parte dello Stato, di una quota pari all'1 per cento della imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti acquistati.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

individuati i territori comunali nei quali trova applicazione sperimentale la disposizione di cui al comma 1 nonchè, al loro interno, le associazioni che esercitano attività etiche. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro la stessa data, sono stabilite le modalità di raccolta delle manifestazioni di assenso di cui al comma 1, nonchè quelle ulteriori occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

3. Per le finalità del presente articolo è stanziato l'importo di un milione di euro per l'anno 2003, nonchè di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo parzialmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno valore sperimentale e non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *h),* della legge 7 aprile 2003, n. 80.

Articolo 20.

(Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle Onlus)

1. Nel comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'acquisto di autoambulanze, in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

Articolo 21.

(Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Per ogni figlio nato dal 1º dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, è concesso un assegno pari ad euro 1.000.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.

3. L'assegno è concesso dai comuni. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.

4. L'assegno, ferma restando la titolarità in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti cui al comma 5.

5. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di 232 milioni di euro per l'anno 2004.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 22.

(Asili nido)

1. Il mutamento della destinazione d'uso di immobili ad uso abitativo per essere adibiti ad asili nido è sottoposto a denuncia di inizio attività. Restano ferme le previsioni normative in materia di sicurezza, igiene e tutela della salute, nonchè le disposizioni contenute nei regolamenti condominiali.

Articolo 23.

(Lotta al carovita)

1. Previ controlli operati dalla Guardia di finanza mirati a rilevare i prezzi al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre 2003 gli studi di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, relativi ai settori in cui si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi.

2. Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo a prezzo conveniente, è istituito un apposito fondo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004 destinato a finanziare le iniziative attivate dai Comuni e dalle Camere di commercio, d'intesa fra loro, mirate a promuovere e sostenere l'organizzazione di panieri di beni di generale e largo consumo, nonchè l'attivazione di forme di co-

municazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati. Le procedure e le modalità di erogazione delle disponibilità del fondo nonchè quelle per la sua ripartizione sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 24.

(Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie)

1. La riduzione dell'aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

Articolo 25.

(Rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi civili)

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2004.

TITOLO II

CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSIONE E REGOLARIZZAZIONE DI IMMOBILI

Articolo 26.

(Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici)

1. Al comma 3 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001,

n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle unità ad uso residenziale trasferite alle società costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, è inserito il seguente:

«*3-bis.* È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalità di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1».

3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3, dopo le parole «ad uso residenziale», sono aggiunte le seguenti: «e delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale».

4. Alla fine del comma 8 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: «Per i medesimi immobili è concesso, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno dell'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo del 8 per cento. Le modalità di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.».

5. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia».

6. All'articolo 3, comma 13, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le seguenti parole: «Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'».

7. Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, dopo la parola: «immobili», sono aggiunte le seguenti: «ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13».

8. Dopo il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente:

«17-*bis.* Il medesimo divieto non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare unità immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi dell'articolo 3 che risultano libere ovvero per le quali non sia

stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui all'articolo 3, comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire società per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di evidenza pubblica.».

9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le parole: «Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto.»

10. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato spa, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonchè i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Ferrovie dello Stato spa, o dalle società da essa controllate, direttamente o con le modalità di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni effettuate direttamente ai sensi del presente comma sono impiegate da RFI spa in investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio.».

11. All'articolo 15, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente: «Alle cessioni dei crediti effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici, previste dalla legge ovvero approvate con provvedimenti dell'Amministrazione dello Stato, non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

Articolo 27.

(Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico)

1. Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. La verifica circa la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, è effettuata dalle soprintendenze, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.

4. L'esito negativo della verifica avente ad oggetto cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, è comunicato ai competenti uffici affinchè ne dispongano la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

5. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili.

6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformità agli indirizzi generali richiamati al comma 2, l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico restano definitivamente sottoposti alle disposizioni di tutela.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la competente filiale dell'Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli immobili di proprietà dello Stato o del demanio statale sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai singoli immobili.

9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalità di redazione delle schede descrittive sono stabiliti con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, da emanare di concerto con l'Agenzia del demanio entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

10. La soprintendenza regionale, sulla base dell'istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti e del parere da queste formulato nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento di verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse culturale dell'immobile con

provvedimento motivato e ne dà comunicazione all'agenzia richiedente, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa scheda descrittiva.

11. Le schede descrittive, integrate con il provvedimento di cui al comma 10, confluiscono in un archivio informatico accessibile ad entrambe le amministrazioni, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.

12. Per gli immobili appartenenti alle regioni ed agli altri enti pubblici territoriali, nonchè per quelli di proprietà di altri enti ed istituti pubblici, la verifica è avviata a richiesta degli enti interessati, che provvedono a corredare l'istanza con le schede descrittive dei singoli immobili. Al procedimento così avviato si applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.

13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410, nonchè dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 5 del presente articolo, nonchè a quelli individuati ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-*bis* e 3.

Articolo 28.

(Cessione terreni)

1. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prezzo di vendita dei terreni è pari al prezzo di mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per cento. È riconosciuto ai conduttori il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalità e nei termini di cui al comma 3.».

Articolo 29.

(Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici)

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l'anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli per i quali sia stato già determinato il valore di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni

immobili adibiti ad uffici pubblici non assoggettati alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ovvero per i quali sia stato accertato, con le modalità indicate nell'articolo 27, l'inesistenza dell'interesse culturale. La vendita fa venire meno l'uso governativo gratuito e l'eventuale diritto di prelazione spettante ad enti pubblici anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonchè al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3. Per l'anno 2004, una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro, è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in apposito fondo da ripartire, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il fondo è attribuito alle pertinenti unità previsionale di base degli stati di previsione interessati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, tramite l'Ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo è determinato con la legge di bilancio.

Articolo 30.

(Valorizzazione immobili dello Stato attraverso strumenti societari)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 dell'art.3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, attraverso l'Agenzia del demanio, può promuovere la costituzione, anche con la partecipazione dei comuni, delle province e delle regioni interessati, di apposite società per azioni miste, denominate società di trasformazione urbana. L'Agenzia del demanio individua gli azionisti privati delle società di trasformazione tramite procedura di evidenza pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprietà dello Stato individuati dall'Agenzia del demanio d'intesa con i comuni, le province e le regioni territorialmente interessati, sentite inoltre le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti. Una quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione degli immobili

attraverso le procedure di cui al presente comma spettante agli azionisti pubblici delle società di trasformazione urbana, da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è destinata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, finalizzati a sopperire alle esigenze abitative dei comuni e delle aree metropolitane, elaborati di intesa con le regioni e gli enti locali interessati.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, può partecipare a società di trasformazione urbana, promosse dalle città metropolitane e dai comuni, ai sensi dell'art. 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato.

Articolo 31.

(Fondi di investimento immobiliare)

1. I soggetti non residenti, che hanno conseguito proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari, nonchè plusvalenze realizzate mediante la loro cessione o rimborso, hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento è percepito o la plusvalenza è realizzata, alla società di gestione del fondo, al pagamento di una somma pari all'1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo di imposta. In ogni caso il valore delle quote è rilevato proporzionalmente al valore netto del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sul quale è stato assolta l'imposta sostitutiva. Il pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria, computandolo in diminuzione del versamento dell'imposta sostitutiva dell'1 per cento. Il pagamento non può essere richiesto all'Amministrazione finanziaria.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti non residenti indicati nell'art. 6 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.

Articolo 32.

(Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonchè per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali)

1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del condono, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.

2. La normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai princìpi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in conformità al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio.

3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali.

4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.

6. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, attivate dalle regioni ai sensi del comma 33 è destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento.

7. Al comma 1 dell' articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c*-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.»

8. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente comma:

«*2-bis.* Nell'ipotesi di cui alla lettera c-*bis)* del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione assegna agli enti che non vi abbiano provveduto un ulteriore termine di tre mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata al Sindaco, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi trenta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, la regione ne dà comunicazione al Prefetto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.».

9. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale. Su tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42.

10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalità di attuazione.

11. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni del titolo II del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, è destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro peri i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, tale somma è assegnata alle regioni per l'esecuzione di interventi di ripristino e di riqualificazione paesaggistica delle aree tutelate, dopo aver individuato le aree comprese nel programma.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispon-

dente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintregro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.

13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui alla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività è destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente è subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.

15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo frazionamento.

16. La disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo

appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004.

17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.

18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione da parte dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale è intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.

19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile è determinato applicando i parametri di cui alla Tabella B ed è corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.

20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile è rilasciato a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma 18. Il diritto è riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.

21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

22. Dal 1º gennaio 2004 i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento.

23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.

24. Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione delle aree demaniali è autorizzata una spesa fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. L'Agenzia del demanio, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone un programma di interventi

volti alla riqualificazione delle aree demaniali. Il programma è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:

a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera *e)* del comma 27, nonchè 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.

27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:

a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui all'art. 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale o da terzi per suo conto;

b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla *G.U.* n. 105 dell'8 maggio 2003;

c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'area di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;

d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonchè dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo

edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;

f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui la comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi;

g) siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al demanio marittimo, di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato ed alle esigenze della navigazione marittima, quali identificate ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39.

29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, può essere autorizzato, altresì, dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti del-

l'amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 28.

31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.

33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata, ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonchè per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alla opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonchè per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall'importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata. Con legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.

35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;

b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione re-

datta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;

c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.

36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonchè il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, produce gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.

37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonchè, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 settembre 2004, nonchè il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, nonchè le relative modalità di versamento, sono disciplinate nell'allegato 1.

39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonchè ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il trenta per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.

42. All'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilità tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilità ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate dall'abusivismo edilizio.».

43. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 32. – *(Opere costruite su aree sottoposte a vincolo). – 1.* Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.

2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:

a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, e dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;

b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purchè non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;

c) in contrasto con le norme del D.M. 1º aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.

4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprinten-

denza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria.

5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita, così come definito dall'ISTAT, al momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato.

6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'Agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.

7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal decreto del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380».

44. All'articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «l'inizio» sono inserite le seguenti: «o l'esecuzione».

45. All'articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: « 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni» sono inserite le seguenti: «,nonchè in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici».

46. All'articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonchè per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta

della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento.

48. All'articolo 45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, le parole: «terzo mese» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

49. All'articolo 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 1, dopo le parole: «atti tra vivi» sono inserite le seguenti:«, nonchè *mortis causa*».

50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERE ESEGUITE SU AREE DI PROPRIETÀ DELLO STATO

Tabella A

Valori unitari degli indennizzi

Classi dimensionali Comuni				Zone Territoriali Omogenee					
				A	B	C	D	E	F
1º	< 10.000			15,00	10,00	7,50	10,00	5,00	7,50
2º	10.001	÷	100.000	30,00	20,00	15,00	20,00		
3º	100.001	÷	300.000	60,00	40,00	30,00	40,00		
4º	> 300.001			90,00	60,00	45,00	60,00		

(I valori sono espressi in €/mq/anno)

Tabella B

Valori unitari delle aree

Classi dimensionali Comuni				Zone Territoriali Omogenee					
				A	B	C	D	E	F
1º	< 10.000			45,00	30,00	22,50	30,00	15,00	22,50
2º	10.001	÷	100.000	90,00	60,00	45,00	60,00		
3º	100.001	÷	300.000	180,00	120,00	90,00	120,00		
4º	> 300.001			270,00	180,00	135,00	180,00		

Allegato 1

TIPOLOGIA DI OPERE ABUSIVE SUSCETTIBILI DI SANATORIA ALLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 2

Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;

Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444;

Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;

Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

Procedura per la sanatoria edilizia

La domanda di definizione degli illeciti edilizi da presentare al comune entro il 31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il modello di domanda allegato.

Alla domanda deve essere allegato:

a) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione, calcolata utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella A. Nel caso di oblazione di importo fisso o comunque inferiore a tali importi, l'oblazione va versata per intero. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 1.700,00 €, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'oblazione sia inferiore a tale cifra;

b) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'anticipazione degli oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella B. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 500,00 €, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra;

L'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi uguali, entro:

– seconda rata 30 giugno 2004
– terza rata 30 settembre 2004

L'importo restante dell'anticipazione degli oneri di concessione deve essere versato per importi uguali, entro:

– seconda rata 30 giugno 2004
– terza rata 30 settembre 2004

L'importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione.

La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;

b) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;

c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.

La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere integrata entro il 30 settembre 2004 dalla:

a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e della documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;

b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.

(*) *Per il modello di domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi si faccia riferimento all'elenco cronologico, che rimane disponibile e aggiornato suo sito esterno.*

DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI EDILIZI - MISURA DELL'OBLAZIONE E DELL'ANTICIPAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI

Tabella C

Misura dell'oblazione

Tipologia dell'abuso	Misura dell'oblazione €/mq Immobili non residenziali	Misura dell'oblazione €/mq Immobili residenziali
1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici	150,00	100,00
2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilzio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento	100,00	80,00
3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio . . .	80,00	60,00

Tipologia dell'abuso	Misura dell'oblazione Forfait	
4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444	3.500,00	
5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio	1.700,00	
6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e dalla normativa regionale, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume	516,00	

TABELLA D

Misura dell'anticipazione degli oneri di concessione

1. Numero abitanti	2. Nuove costruzioni e ampliamenti (€/mq)	3. Ristrutturazioni e modifiche della destinazione d'uso (€/mq)
Fino a 10.000	38,00	18,00
Da 10.001 a 100.000	55,00	27,00
Da 100.001 a 300.000	71,00	36,00
Oltre 300.001	89,00	45,00

Domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi.

Numero progressivo 0000000000
(il numero progressivo va indicato nei versamenti relativi all'oblazione e all'anticipazione degli oneri concessori)

RISERVATO AL COMUNE		
	Denominazione	Codice ISTAT
Regione		
Provincia		
Comune		
N. Protocollo		

Dati relativi al richiedente

Cognome o denominazione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residenza anagrafica
Comune |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Via e numero civico |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Dati relativi all'illecito edilizio

Localizzazione

Comune |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Via e numero civico |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(in mancanza)
Catasto terreni foglio di mappa |_|_|_| numeri mappa |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Catasto fabbricati foglio di mappa |_|_|_| numeri mappa |_|_|_|_| sub. |_|_|_|_|

Immobile soggetto a vincoli di tutela Si |_| No |_| Area demaniale Si |_| No |_|

Descrizione sintetica dell'illecito edilizio

____

____

____

____

Destinazione d'uso
(barrare la dizione che interessa)

Residenziale |_|
Non residenziale |_| Destinazione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di ultimazione |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Tipologia di abuso |_|_|

Stato dei lavori alla data del |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| ultimato Si |_| No |_| parziale |_|

Calcolo dell'oblazione

Tabella 1.a – tipologie di abuso con misure dell'oblazione espresse in valori al mq.
Immobili residenziali

1. Superficie utile residenziale (mq)	2. Superficie non residenziale (mq)	3. Superficie complessiva (mq)	4. Tipologia dell'abuso	5. Misura oblazione (€/mq)	6. Importo totale dell'oblazione (€)
_____,__	_____,__	_____,__	1	____,__	_____,__
_____,__	_____,__	_____,__	2	____,__	_____,__
_____,__	_____,__	_____,__	3	____,__	_____,__
Totale					_____,__

La superficie non residenziale (n.2) deve essere moltiplicata per il coefficiente 0,60
La superficie complessiva (n.3) è data dalla somma della superficie utile abitabile (n.1) e dalla Superficie non residenziale (n.2)

Tabella 1.b – tipologie di abuso con misure dell'oblazione espresse in valori al mq.
Immobili non residenziali

1. Superficie utile (mq)	2. Superficie pertinenze (mq)	3. Superficie complessiva (mq)	4. Tipologia dell'abuso	5. Misura oblazione (€/mq)	6. Importo totale dell'oblazione (€)
_____,__	_____,__	_____,__	1	____,__	_____,__
_____,__	_____,__	_____,__	2	____,__	_____,__
_____,__	_____,__	_____,__	3	____,__	_____,__
Totale					_____,__

Tabella 2 – Tipologie di abusi con valore fisso dell'oblazione.

1. Tipologia dell'abuso	2. Importo dell'oblazione
4	____,__
5	____,__
6	____,__
Totale	____,__

Calcolo dell'anticipazione degli oneri concessori

Tabella 3 – Nuove costruzioni, ampliamenti

1. Numero abitanti	2. Misura dell'anticipazione (€/mq)	3. Superficie complessiva (mq)	4. Importo totale dell'anticipazione (€)
Fino a 10.000	___,__	_____,__	_____,__
Da 10.001 a 100.000	___,__	_____,__	_____,__
Da 100.001 a 300.000	___,__	_____,__	_____,__
Oltre 300.000	___,__	_____,__	_____,__
Totale			_____,__

Tabella 4 – Ristrutturazioni, modifiche e ampliamenti

1. Numero abitanti	2. Misura dell'anticipazione (€/mq)	3. Superficie complessiva (mq)	4. Importo totale dell'anticipazione (€)
Fino a 10.000	___,__	_____,__	_____,__
Da 10.001 a 100.000	___,__	_____,__	_____,__
Da 100.001 a 300.000	___,__	_____,__	_____,__
Oltre 300.000	___,__	_____,__	_____,__
Totale			_____,__

Dati relativi al versamento

Oblazione

Tabella 1.a/b	Totale da versare	_____,__ x 0,30 = _____,__
	Totale versato	_____,__
	Resta da versare	_____,__/2
	Importo rate	_____,__ seconda rata
		_____,__ terza rata
Tabella 2	Totale da versare	_____,__
	Totale versato	_____,__

Oneri concessori

Tabella 3	Totale da versare	_____,__ x 0,30 = _____,__
	Totale versato	_____,__
	Resta da versare	_____,__/2
	Importo rate	_____,__ seconda rata
		_____,__ terza rata
Tabella 4	Totale da versare	_____,__ x 0,30 = _____,__
	Totale versato	_____,__
	Resta da versare	_____,__/2
	Importo rate	_____,__ seconda rata
		_____,__ terza rata

Allegati:

1. Attestazione del versamento dell'oblazione _
2. Attestazione dell'anticipazione degli oneri concessori _
3. Dichiarazione ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 _
4. Documentazione fotografica _
5. Perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere _
6. Altro (specificare)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Data __/__/____

Firma del richiedente _____

Capo II

CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO E ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 33.

(Disposizioni urgenti per la disciplina del concordato preventivo)

1. Al fine di anticipare l'avvio a regime del concordato triennale preventivo, per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2003 e per quello successivo i soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, sono ammessi al concordato preventivo secondo le disposizioni del presente articolo.

2. L'osservanza degli obblighi fiscali manifestata mediante l'adesione al concordato preventivo comporta, secondo le disposizioni dei commi seguenti:

a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;

b) la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, nonchè della fattura limitatamente a quella nei confronti di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo;

c) la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

3. Agli effetti del presente articolo, fatta eccezione per quanto stabilito dal comma 8, rilevano come compensi o ricavi quelli di cui, rispettivamente, agli articoli 50 e 53, comma 1, lettere *a), b)* e *d),* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il regime del concordato preventivo trova applicazione nei confronti dei soggetti che presentano in via telematica una comunicazione di adesione all'Agenzia delle entrate tra il 1º gennaio 2004 ed il 28 febbraio 2004 secondo le modalità e su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

5. La presentazione, ai sensi del comma 4, della comunicazione di adesione impegna il contribuente a soddisfare la condizione indicata nel comma 6, per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.

6. Il contribuente che ha presentato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo dichiara, per il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, ricavi o compensi non inferiori a quelli relativi al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001, determinati ai sensi del comma 7, maggiorati del 9 per cento; i predetti ricavi o compensi concordati sono ulteriormente maggiorati del 4,5 per cento per il secondo pe-

riodo d'imposta oggetto di concordato rispetto al periodo d'imposta precedente. Per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2003 questa condizione può essere soddisfatta ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. Per il periodo d'imposta successivo i ricavi o compensi concordati devono comunque risultare dalle annotazioni effettuate nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; è fatta salva la possibilità di adeguamento in dichiarazione qualora la soglia dei ricavi o compensi minimi, ai sensi del primo periodo, possa essere raggiunta mediante incremento non superiore all'uno per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

7. Per la determinazione degli importi minimi di cui al comma 6, si assume a riferimento, relativamente al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001, il maggior valore tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, ovvero sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni. Se i ricavi o compensi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei predetti studi di settore o parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare, anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione, con le modalità stabilite con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento che, alla data della presentazione della comunicazione di cui al comma 4, sono divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito, ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.

8. Ai fini della determinazione agevolata delle imposte sul reddito, in previsione del completamento della riforma della imposta sul reddito, sull'eccedenza del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato nei periodi d'imposta oggetto di concordato, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001, determinato tenendo conto del comma 7, l'imposta è determinata separatamente applicando l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota da applicare è pari al 33 per cento, per i soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per gli altri soggetti qualora il reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001 risulti superiore 100 mila euro. Per i soggetti che, relativamente al periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2003, effettuano l'adeguamento in dichiara-

zione previsto dal comma 6, secondo periodo, è esente dalle imposte sul reddito la eventuale quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001, calcolato tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 7, incrementato del 7 per cento. Sulla quota di reddito incrementale che eccede il reddito minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 13, non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale, salva la facoltà, per il contribuente che vi abbia interesse, di tenerne conto a tali fini.

9. A partire dalle operazioni poste in essere dalla data di presentazione della comunicazione di adesione ai sensi del comma 3 e fino alla fine del periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2004, sono sospesi gli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché della fattura a favore di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo; resta ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione annuale sono definite le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA.

10. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base agli articoli 39, primo comma, lettere *a), b), c)* e *d)*, primo periodo, 40 e 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Restano altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

11. Il mancato raggiungimento del limite di ricavi o compensi indicato nel comma 6 comporta la decadenza, per tutti i periodi d'imposta oggetto di concordato, dei benefici previsti dai commi 8, 9 e 10. In tal caso l'ufficio emette accertamento parziale, ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base dell'ammontare minimo dei ricavi o compensi previsto dal comma 6.

12. I contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2004, non soddisfano la condizione richiesta dal comma 6, segnalano tale circostanza nella dichiarazione dei redditi. In tal caso, ai fini dell'emissione dell'accertamento parziale di cui al comma 11, l'Agenzia delle entrate attiva il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riferimento alle ragioni che hanno impedito il rispetto della predetta condizione. In presenza di acca-

dimenti straordinari e imprevedibili, debitamente documentati, l'ufficio non emette l'accertamento di cui al comma 11.

13. I benefici previsti dai commi 8, 9 e 10 non operano qualora il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato nei periodi d'imposta oggetto di concordato risulti inferiore a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001, calcolato tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 7, incrementato, per il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, della percentuale di maggiorazione pari al 7; ed ulteriormente incrementato; per il secondo periodo d'imposta oggetto di concordato, della percentuale di maggiorazione del 3,5, rispetto al periodo d'imposta precedente. Ferma restando l'applicazione dell'incremento percentuale di cui al periodo precedente, i predetti benefici operano semprechè venga dichiarato un reddito d'impresa o di lavoro autonomo non inferiore a 1.000 euro in ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato. Le condizioni predette possono essere soddisfatte anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi precedenti, gli obblighi di documentazione, sospesi ai sensi del comma 8, riprendono a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è venuta meno la condizione prevista dal presente comma.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti-che:

a) hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 2000;

b) relativamente al periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569 euro;

c) relativamente ai periodi d'imposta 2001 ovvero 2003, hanno applicato il regime previsto dall'articolo 3, commi da 171 a 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero quello previsto dall'articolo 13 o 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

15. I soggetti di cui al comma 1 decadono dai benefici previsti dai commi 8, 9 e 10, per tutti i periodi d'imposta oggetto di concordato, qualora:

a) sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 39, secondo comma, lettere *c)* e *d*-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) sia comprovata la dichiarazione infedele di ricavi, compensi e corrispettivi documentati.

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso l'articolo 11, comma 6, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, concernente la sanzione applicabile al destinatario dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.

17. La sospensione dell'esercizio dell'attività, ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, prevista dall'articolo 12, comma 2 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, è disposta, per

un periodo da 15 giorni a 2 mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato, siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 500 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

18. Le disposizioni del presente articolo non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, numero 3, della legge 7 aprile 2003, n. 80.

Articolo 34.

(Proroga di termini in materia di definizioni agevolate)

1. Al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 1, le parole: «16 ottobre 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2004»;

b) nello stesso comma 2 dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003.»;

c) nel comma 2-*sexies,* il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, è fissato al 18 marzo 2004.»; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: «16 ottobre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2004».

2. Nel comma 2-*ter* dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «16 ottobre 2003» e «16 settembre 2003» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 marzo 2004» e «16 febbraio 2004».

3. Nell'articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, le parole: «30 novembre 2003», ovun-

que ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2004»; nello stesso articolo 16, comma 8, primo periodo, le parole: «1º marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2004».

4. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2000, sono ridotte ad una somma pari al cinquanta per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.

5. Il beneficio previsto dal comma 4 si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalità già versate o regolate contabilmente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 35.

(Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19, terzo comma, la lett. *e)* è sostituita dalla seguente: «*e)* operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori.»;

b) nell'articolo 68, primo comma, la lett. *c*-bis) è soppressa;

c) nell'articolo 70, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: «Alle importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma dell'articolo 74, concernente relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente,»;

d) nell'articolo 74:

1) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: «Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel re-

gistro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:

a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);

b) ferro-leghe (v.d. 72.02);

c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);

d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).».

2) i commi decimo e undicesimo sono soppressi.

2. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole: «non soggetta», nonché le parole: «e 74, commi ottavo e nono».

Articolo 36.

(Disposizioni urgenti in materia di acquisti e importazioni in sospensione di Iva)

1. Nell'art. 1, comma 1, lettera *c),* del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nella prima ipotesi, copia della dichiarazione deve essere inviata entro quindici giorni, a cura del cedente o del prestatore, all'Ufficio dell'entrate competente nei confronti del dichiarante. Entro trenta giorni dalla ricezione l'Ufficio, ove dalle informazioni in suo possesso rilevi specifiche anomalie, interessa il Comando della Guardia di finanza territorialmente competente per accertare l'esistenza del dichiarante e l'effettività delle operazioni dal medesimo effettuate, nonchè la sussistenza dei requisiti per acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del presente comma. Nella seconda ipotesi analoga richiesta deve essere avanzata alla Guardia di finanza, in presenza degli stessi presupposti, dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane.».

2. L'articolo 10, ultimo periodo, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dai seguenti: «I medesimi contribuenti, entro il 15 del mese successivo, comunicano all'Amministrazione finanziaria, anche per via telematica, in apposito elenco, l'ammontare di riferimento delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni comunitarie e quello degli acquisti e delle importazioni, effettuati in ciascun mese, senza pagamento dell'imposta, con l'indicazione dei soggetti con i quali tali operazioni sono intercorse. Gli uffici, ove dalle informazioni in loro possesso ritengano sussistere motivi per considerare non operativi ovvero inesistenti i soggetti obbligati all'invio degli elenchi di cui al precedente periodo, entro trenta giorni dal ricevimento, chiedono ai Comandi della Guardia di finanza territorialmente competenti l'esecuzione di specifici controlli a riguardo. Il mancato invio dell'elenco, fatte salve le sanzioni applicabili, comporta l'inserimento degli inadempienti in un apposito piano di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.».

3. All'articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-*bis*). È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare copia della dichiarazione d'intento all'Ufficio delle entrate competente nei confronti del dichiarante, nei termini previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *c),* del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.».

Articolo 37.

(Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e natanti per anni pregressi)

1. Per consentire la notificazione di atti e di iscrizioni a ruolo fondati su dati validati, conseguente alla esatta individuazione dei soggetti che nulla più devono per avere fatto ricorso agli istituti di definizione di cui all'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonché all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, relativi ai rimborsi ed ai recuperi delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici registri e dei relativi interessi e penalità, che scadono nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, sono differiti a tale ultima data.

Articolo 38.

(Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 213:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.»;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo

2-*ter*. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549,37 a euro 6197,48, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*. La liquidazione delle somme

dovute alla depositeria spetta alla prefettura – ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.

2-*quater*. Nelle ipotesi di cui al comma 2-*ter*, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'articolo 214-*bis*. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'è situata la depositeria.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorità

giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio.»;

4) il comma 5 è abrogato;

b) nell'articolo 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2628,15, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-*quater*, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.»;

c) dopo l'articolo 214, è aggiunto il seguente:

«Art. 214-*bis*. – *(Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca). 1.* Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-*quater*, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli con-

fiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-*quater*, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-*quater*, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.».

2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito. La cessione è disposta sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza documentazione dello stato di conservazione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio.

3. All'alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse procedono congiuntamente il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, secondo modalità stabilite con decreto dirigenziale di concerto tra le due Amministrazioni.

4. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente, computate secondo i criteri stabiliti nel comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente.

5. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'a-

lienazione da parte dell'Amministrazione procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

6. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonché per le macchine agricole ed operatrici, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme complessivamente riconosciute come dovute sono versate in cinque ratei costanti annui; la prima rata è corrisposta nell'anno 2004.

7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del procedimento sanzionatorio non si procede, nei confronti del trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate.

8. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonché il mancato recupero, nei confronti del trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano responsabilità contabile.

9. Le operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli oggetto della disciplina di cui al presente articolo sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.

10. Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state avviate dalle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo. In questo caso i compensi dovuti ai custodi e non ancora liquidati sono determinati ai sensi del comma 6, anche sulla base di una autodichiarazione del titolare della depositeria, salvo che a livello locale siano state individuate condizioni di pagamento meno onerose per l'erario.

11. In relazione ai veicoli, diversi da quelli oggetto della disciplina stabilita dal presente articolo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro o di fermo previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992, l'organo di polizia che ha proceduto al sequestro o al fermo notifica al proprietario l'avviso previsto dal comma 2-*quater* dell'articolo 213 del predetto decreto legislativo, introdotto dal comma 1, lettera *a)*, n. 2) del presente articolo, con l'esplicito avvertimento che, in caso di rifiuto della custodia del veicolo a proprie spese, si procederà, altresì, all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione amministrativa accessoria previste, al riguardo, dal comma

2-*ter* del predetto articolo 213, introdotto dal comma 1, lettera *a)*, n. 2) del presente articolo. Il termine di dieci giorni, dopo il cui inutile decorso si verifica il trasferimento della proprietà del veicolo al custode, decorre dalla data della notificazione dell'avviso. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata, in ogni altro caso la somma depositata; è restituita all'avente diritto.

12. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma 2-*quater*, e 214, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente introdotto e sostituito dal presente articolo, fino alla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 214-*bis* del medesimo decreto legislativo, introdotto dal presente articolo, l'alienazione o la rottamazione dei veicoli continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, lettere *a), b)* e *c),* e 2, e all'articolo 50 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché le disposizioni degli articoli 395, 397, comma 5, e 398, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Articolo 39.

(Altre disposizioni in materia di entrata)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione anche relativamente al pagamento delle imposte di consumo di cui all'articolo 62 del medesimo testo unico nonché, dalla data della relativa istituzione, del contributo di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per l'anno 2003, il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995 è adottato non oltre il 22 novembre dello stesso anno e l'acconto, di misura non inferiore al 99 per cento:

a) per gli oli minerali, escluso il gas metano, relativamente alla seconda quindicina del mese di dicembre, è riferito all'accisa dovuta per i prodotti immessi in consumo nel periodo dall'1 al 15 dicembre;

b) per i prodotti di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 504, relativo al mese di dicembre, è riferito all'imposta dovuta per le immissioni in consumo relative al mese di novembre.

2. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione dei crediti vantati dagli enti pubblici nazionali individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2003. Le modalità di riscossione, i termini di riversamento agli enti delle somme

incassate, nonché il rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia, sono disciplinati da apposita convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano impregiudicate le attribuzioni degli enti titolari dei crediti quanto alla facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, nonché, in caso di mancato spontaneo pagamento del debitore, alla formazione dei ruoli ai fini della riscossione coattiva.

3. Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di cui al comma 2 sono ridotti, per l'anno 2004, di 500 milioni di euro. Con il decreto di cui al comma 2 è quantificato, per ciascuno dei predetti enti, l'ammontare della riduzione dei trasferimenti. Tenuto conto dell'esaurimento del ciclo di efficacia delle disposizioni in materia di definizioni tributarie agevolate, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, in sede di definizione dell'atto di indirizzo annuale, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, valevole per l'anno 2004, si procede al nuovo orientamento delle linee dell'azione accertatrice delle strutture dell'Amministrazione finanziaria al fine di rafforzare significativamente, a decorrere dallo stesso anno, i risultati dell'attività di controllo tributario.

4. All'articolo 2, comma primo, della legge 13 luglio 1965, n. 825, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.». Tale disposizione trova applicazione anche nei riguardi delle richieste formulate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali, fino alla medesima data, non è stato ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il relativo provvedimento di accoglimento; in relazione a tali richieste, il termine per la conclusione del procedimento di valutazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riprende a decorrere per intero dalla data in cui perviene alla predetta Amministrazione, per ciascuna richiesta, la scheda di cui al primo periodo del presente comma. Nell'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «30 aprile 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

5. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2003, n. 289, le parole: «entro il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2004».

6. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «la durata di ciascuna partita» sono sostituite dalle seguenti: «la durata della partita»; le parole: «a venti volte il costo della singola partita» sono sostituite dalle seguenti: «a 50 euro»; le parole: «7.000 partite» sono sostituite dalle seguenti: «14.000 partite»; le parole: «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento».

7. Al terzo periodo dell'articolo 110, comma 7, lettera *b),* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giu-

gno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dal 1º gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º maggio 2004»; le parole: «essi sono rimossi» sono sostituite dalle seguenti: «essi, entro il 31 maggio 2004, devono essere demoliti. Con decreto dirigenziale, il Ministero dell'economia e delle finanze–Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente. A decorrere dal 1º giugno 2004, il possesso, a qualsiasi titolo, di un apparecchio o congegno di cui al presente comma, non idoneo al gioco lecito, determina, oltre alle sanzioni previste dal comma 9, l'inefficacia di tutti i nulla osta rilasciati al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della legge 14 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso, all'autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore ulteriori nulla osta ai sensi della medesima disposizione per un periodo di cinque anni.»

8. Al comma 1 dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato testo unico.».

9. Al comma 2 dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate le parole: «e per ciascuno di quelli successivi».

10. All'articolo 14-*bis,* comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi» sono aggiunte le seguenti: «fino all'anno 2003».

11. All'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis.* Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo è, per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:

a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera *a)* del predetto comma 7 dell'articolo 110;

b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera *b)* del predetto comma 7 dell'articolo 110;

c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.».

12. Il comma 4 dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.».

13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale fissato in misura del 15% delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al collegamento in rete, per ciascun apparecchio o congegno è dovuto, a titolo di acconto, un versamento nella misura di 5.000 euro, da effettuarsi contestualmente alla richiesta di nulla osta di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanarsi entro il 31 gennaio 2004, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale.

14. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinate le nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli, secondo principi di armonizzazione con la disciplina organizzativa dei concorsi pronostici su base sportiva, di razionalizzazione dei costi di distribuzione, di semplificazione della disciplina delle citate scommesse anche con riferimento al profilo impositivo, di salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell'erario, nonchè di tutela dello scommettitore, destinando a premio una quota non inferiore al 40% delle somme raccolte. Il decreto o i decreti di cui al presente comma stabiliscono le date a decorrere dalle quali sono abrogate le tipologie di scommesse a totalizzatore nazionale disciplinate dai decreti del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e 2 agosto 1999, n. 278. Il Ministero dell'economia e delle finanze–Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attuazione delle disposizioni dei decreti di cui al presente comma, definisce i requisiti tecnici delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli.

Articolo 40.

(Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta)

1. Alle distribuzioni di utili accantonati a riserva deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003, il credito d'imposta di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete unicamente secondo le disposizioni degli articoli 11, comma 3-*bis*, e 94, comma 1-*bis*, del predetto testo unico e nel limite del 51,51 per cento. Agli acconti sui dividendi deliberati ai sensi dell'articolo 2433-*bis* del codice civile compete lo stesso regime fiscale dell'utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall'assemblea che approva il bilancio del relativo esercizio.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle distribuzioni di utili deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1º settembre 2003 è stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale.

Articolo 41.

(Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari)

1. Al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, comma 1, sono soppresse le parole: «e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'art. 76, comma 7-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-*bis*»;

b) nell'articolo 9, comma 2, alinea, le parole: «una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti» sono sostituite dalle seguenti: «una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

2. Per le banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato la disciplina di cui al comma 1, lettera *a),* si applica anche con riferimento al periodo dal 19 febbraio 2002 al 24 aprile 2002.

3. Nell'articolo 27-*ter*, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «una banca

o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti» sono sostituite dalle seguenti: «una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

4. È abrogato l'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Tale disposizione ha effetto per i redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2004.

5. Fino a tutto il 31 dicembre 2003 resta in vigore e continua ad applicarsi il coefficiente di rettifica di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come determinato dal decreto del Ministro delle finanze in data 30 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1998.

6. Per i titoli senza cedola ottenuti attraverso la separazione delle cedole e del mantello di obbligazioni emesse dallo Stato, a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, restano in vigore e continuano ad applicarsi, sino a tutto il 31 dicembre 2003, le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze in data 30 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998.

7. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva.

8. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2004.

Capo III

DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE E DI CONTROLLO IN MATERIA ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE

Articolo 42.

(Disposizioni in materia di invalidità civile)

1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'*handicap* e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La notifica va effettuata sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le competenti Direzioni provinciali dei Servizi vari del Ministero. Nei predetti giudizi il

Ministero dell'economia e delle finanze è litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 del codice di procedura civile e può essere difeso, oltre che dall'Avvocatura dello Stato, da propri funzionari ovvero, in base ad apposita convenzione stipulata con l'INPS senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questo ente. Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste un componente delle Commissioni mediche di verifica indicato dal Direttore della Direzione Provinciale su richiesta, formulata a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'art. 194 del codice di procedura civile.

2. Il Ministero dell'economia e delle Finanze d'intesa con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione di cui al comma 1, organizza, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, appositi corsi di formazione del personale.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.

4. In sede di verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro – nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, sono valutate le patologie riscontrate all'atto della verifica con riferimento alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità esistenti. Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidità non comporti la conferma del beneficio in godimento è disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data della verifica. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze vengono definite annualmente, tenendo anche conto delle risorse disponibili, il numero delle verifiche straordinarie che le Commissioni mediche di verifica dovranno effettuare nel corso dell'anno, nonché i criteri che, anche sulla base degli andamenti a livello territoriale dei riconoscimenti di invalidità, dovranno essere presi in considerazione nella individuazione delle verifiche da eseguire.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'INPS, il Ministero dell'economia e delle finanze-Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.

6. Le Commissioni mediche di verifica, al fine del controllo dei verbali relativi alla valutazione dell'*handicap* e della disabilità, sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

7. Il comma 2 dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche ASL qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidità».

8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono rimodulate la composizione ed i criteri di funzionamento della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche di verifica. Con il predetto decreto si prevede che il Presidente della Commissione medica superiore, già Commissione medica superiore e di invalidità civile, è nominato tra i componenti della Commissione stessa.

9. La Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, già di competenza del Ministero dell'Interno.

10. Per le finalità del presente articolo, ai fini del potenziamento dell'attività delle Commissioni mediche di verifica, è autorizzata la spesa di 2 milioni euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondete riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. L'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 152. Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113.

L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato decreto legislativo n. 113 del 2002».

Articolo 43.

(Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *c),* del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. Il contributo alla gestione di cui al comma 1 è pari al contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento del predetto contributo è posto a carico dell'associante ed il 45 per cento è posto a carico dell'associato. Il contributo è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.

4. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il versamento è effettuato sugli importi erogati all'associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.

7. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.

8. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 1 comunicano all'INPS entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

9. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è definito l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 44.

(Disposizioni varie in materia previdenziale)

1. L'articolo 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, così come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3º e 4º gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi a periodi durante i quali abbiano svolto l'attività di produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1º gennaio 2004. L'importo dei predetti contributi è maggiorato di un interesse annuo in misura pari al

tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento può essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa.

3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, successivamente modificato dall'art.147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

a) al comma 1, dopo le parole: «centoventi giorni» sono aggiunte le seguenti: «; prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né procedere alla notifica di atto di precetto»;

b) sostituire il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis.* Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'art. 543 c.p.c. promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'art. 553 c.p.c. l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate».

4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell'art. 442 c.p.c., può essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonché i dati necessari per l'identificazione del credito.

5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonché le società ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze contenute nei rispettivi archivi. Le modalità di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici, sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli Enti previdenziali

in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, in qualità di titolari del trattamento, ne sono responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto leg.vo 30 giugno 2003, n. 196.

6. L'articolo unico, 2º comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, così come modificato dall'art. 1 della legge 19 luglio 1994, n. 451, si interpreta nel senso che, nel corso di un anno solare, il trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali ivi previsti, per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive.

7. È fatto obbligo ai datori di lavoro che assumono operai agricoli a tempo determinato di integrare i dati forniti all'atto dell'avviamento al lavoro con l'indicazione del tipo di coltura praticata e/o allevamento condotto, nonché il fabbisogno di manodopera occorrente nell'anno, calcolata sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

8. A decorrere dal 1º gennaio 2004 le domande di iscrizione alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle imprese artigiane e di quelle esercenti attività commerciali di cui all'art. 2, comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi e premi agli stessi dovuti. A tal fine le Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura integrano la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi fornite. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, attraverso la struttura informatica di Unioncamere, trasmettono agli Enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate tra le parti. Entro 30 giorni dalla data della trasmissione, gli Enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. A partire dal 1º gennaio 2004 i soggetti interessati dal presente comma sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali. Entro l'anno 2004 gli Enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1º gennaio 2004. È abrogata la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, concernente l'impugnazione dei provvedimenti adottati dalle Commissioni provinciali dell'artigianato.

9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del

decreto del Presidente della repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il cui personale è iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa con un campione significativo di aziende, enti o amministrazioni, distinto per settori di attività o comparti, che dovrà concludersi entro il 30 settembre 2004. A decorrere dal 1º gennaio 2004, al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto.

Articolo 45.

(Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95)

1. Con effetto dal 1º gennaio 2004 l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi, ad essa si applicano gli incrementi previsti dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.

Articolo 46.

(Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni di comunicare all'INPS gli elenchi dei defunti)

1. Al responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune, nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei decessi previsto dall'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo 31, comma 19, della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica la sanzione pecuniaria da 100 euro a 300 euro.

Articolo 47.

(Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto)

1. A decorrere dal 1º ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono concessi esclusivamente ai lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.

5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1º ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.

6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo IV

ACCORDO STATO REGIONI IN MATERIA SANITARIA

Articolo 48.

(Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica)

1. A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero, è fissata, in sede di prima applicazione, al 16% come valore di riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale percentuale può essere rideterminata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, tenuto conto di uno specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica relativa ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonchè a quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal 1º gennaio 2004 sulla base di Accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Il decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso informativo dei dati.

2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire l'unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, è istituita, con effetto dal 1º gennaio 2004, l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla distribuzione, alla informazione scientifica, alla regolazione della promozione, alla prescrizione, al monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla rimborsabilità e ai prezzi.

4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro della salute:

a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

b) il consiglio di amministrazione costituito da un Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza permanente;

c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della attuale Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere *b), c), d), e)* ed *f)* del comma 3, dell'articolo 3 del d.P.R. 28 marzo 2003, n. 129. In particolare all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla relativa variazione annua percentuale, è affidato il compito di:

a) promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e di linee guida per la terapia farmacologia anche per i farmaci a distribuzione diretta, per quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonchè per quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri;

b) monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), coordinato congiuntamente dal Direttore generale dell'Agenzia o suo delegato e da un rappresentate designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, il consumo e la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e la spesa farmaceutica a carico del cittadino;

c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base dei criteri di costo efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonchè, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella G.U. del 6 settembre 2001;

d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo

come termini di confronto il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonchè per i farmaci orfani;

e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale è inferiore o uguale al prezzo più basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea;

f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui alle lettere *b), c), d), e)* del presente comma, a ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per cento del superamento, la quota di spettanza al produttore prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale viene rideterminata includendo la riduzione della quota di spettanza al produttore, che il farmacista riversa al Servizio come maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40 per cento del superamento viene ripianato dalle Regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 16 novembre 2001, n. 405, e costituisce adempimento ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni;

g) proporre nuove modalità, iniziative e interventi, anche di cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo;

h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma annuale di attività ed interventi, da inviare, per il tramite del Ministro della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che esprime parere entro il 31 gennaio successivo;

i) predisporre periodici rapporti informativi da inviare alle competenti Commissioni parlamentari;

l) provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, entro il 30 giugno 2004 alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie e delle patologie croniche con farmaci a carico del SSN, provvedendo altresì alla definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese successivo alla data di assunzione del provvedimento da parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia, è ridotto del 30%.

6. Le misure di cui al comma 5, lettere *c), d), e), f)* del comma 5 sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma 1, alla proposta è allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli effetti finanziari sul SSN.

7. Dal 1º gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono trasferite all'Agenzia le unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il personale trasferito non potrà superare il 60% del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003 presso la stessa Direzione Generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della salute e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi del presente comma. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unità, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della salute, dall'Istituto Superiore di sanità, nonchè da altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.

8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto 2, nonchè per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si fa fronte:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute;

b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20% delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni;

c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca.

9. Le risorse di cui al comma 8, lettera *a)*, confluiscono nel fondo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle

spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

10. Le risorse di cui al comma 8), lettere *b)* e *c),* sono versate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 9.

11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

12. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

13. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa quella che assume le funzioni tecnico scientifiche già svolte dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando i casi di decadenza degli organi anche in relazione al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del settore dell'assistenza farmaceutica.

14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento di tutte le funzioni già svolte dalla medesima Commissione da parte degli organi e delle strutture dell'Agenzia.

15. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di ogni anno, producono all'Agenzia autocertificazione dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione e della sua ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno schema approvato con decreto del Ministro della salute.

18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le Aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito presso l'Agenzia, un contributo pari al 5% delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto.

19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18 sono destinate dall'Agenzia:

a) per il 50%, alla costituzione di un fondo nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie;

b) per il rimanente 50%:

1) all'istituzione, nell'ambito delle proprie strutture, di un Centro di informazione indipendente sul farmaco;

2) alla realizzazione, di concerto con le Regioni, di un programma di farmacovigilanza attiva tramite strutture individuate dalle Regioni, con finalità di consulenza e formazione continua dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le Società scientifiche pertinenti e le Università;

3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonchè sui farmaci orfani e salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle Università ed alle Regioni;

4) ad altre attività di informazione sui farmaci, di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento del personale.

20. Al fine di garantire un migliore informazione al paziente, a partire dal 1º gennaio 2005, le confezioni dei medicinali devono contenere un foglietto illustrativo ben leggibile e comprensibile, con forma e contenuto autorizzati dall'Agenzia.

21. Fermo restando, quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, le Regioni provvedono, con provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:

a) pubblicità presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti;

b) consegna di campioni gratuiti;

c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile;

d) definizione delle modalità con cui gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la partecipazione a iniziative promosse o finanziate da aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici di dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale.

22. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è soppresso. È consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura è depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione e tali dati devono essere accessibili alle Regioni e all'Agenzia dei Farmaci di cui al comma 2.

23. Nel comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole: « non comunica la propria motivata opposizione» sono sostituite dalle seguenti «comunica il proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l'evento». Nel medesimo comma sono altresì abrogate le parole: «o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla data della riunione».

24. Nel comma 3 dell'articolo 6, lettera b), del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole da: «otto membri a» fino a: «di sanità»

sono sostituite dalle seguenti: «un membro appartenente al Ministero della salute, un membro appartenente all'istituto Superiore di Sanità, due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».

25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve prevedere la dichiarazione dell'eventuale conflitto di interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli eventi formativi.

26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con le strutture private accreditate è incompatibile con attività professionali presso le organizzazioni private di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.

27. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo capoverso le parole: «all'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia italiana del farmaco, alla Regione sede della sperimentazione»;

b) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* la dichiarazione di inizio, di eventuale interruzione e di cessazione della sperimentazione, con i dati relativi ai risultati conseguiti e le motivazioni dell'eventuale interruzione».

28. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono definiti gli ambiti nazionale e regionali dell'accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo.

29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni.

30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9-*ter*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto- legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

31. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono abrogate le parole: «tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo».

32. Dal 1º gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come

modificato dall'art. 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

33. Dal 1º gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale sono determinati mediante contrattazione tra Agenzia e Produttori secondo le modalità e i criteri indicati nella Delibera Cipe 1º febbraio 2001.

34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono assunti con decreto del Ministro della salute.

35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua ad operare nella sua attuale composizione e con le sue attuali funzioni.

Articolo 49.

(Esternalizzazioni di servizi da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere)

1. Al fine di agevolare l'esternalizzazione dei servizi ausiliari da parte delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, le maggiori entrate corrispondenti all'IVA gravante sui servizi, originariamente prodotti all'interno delle predette aziende, e da esse affidati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a soggetti esterni all'amministrazione affluiscono ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Sono, comunque, preliminarmente detratte le quote dell'imposta spettanti all'Unione europea, nonchè quelle attribuite alle Regioni, a decorrere, per le Regioni a statuto ordinario, dalla definitiva determinazione dell'aliquota di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ed alle Province autonome di Trento e Bolzano. Le procedure e le modalità per l'attuazione del presente comma nonchè per la ripartizione del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2003, 12 milioni di euro per l'anno 2004, 24 milioni di euro per l'anno 2005 e 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 50.

(Disposizioni per l'accelerazione della liquidazione dei rimborsi ai soggetti erogatori di servizi sanitari nonchè per il monitoraggio e controllo della spesa sanitaria)

1. In attesa della realizzazione del processo sperimentale di utilizzazione della carta nazionale dei servizi per le finalità stabilite dal comma 9 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per una più rapida liquidazione dei rimborsi alle farmacie, pubbliche e private, ai dispensari di farmaci aperti al pubblico, ai laboratori di analisi e agli altri enti erogatori di servizi sanitari, nonchè di un più attento monitoraggio e controllo della spesa pubblica nel settore sanitario, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, approva, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il modello di ricetta medica a lettura ottica di cui all'allegato disciplinare del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, valido per il S.S.N. a decorrere dal sesto mese successivo alla data della sua approvazione; il Ministero dell'economia e delle finanze cura altresì la stampa e la consegna delle ricette ai medici del S.S.N. che operano sull'intero territorio nazionale. Nelle ricette è riportato, in aggiunta alle nomenclature ovvero agli spazi di compilazione dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, un codice a barre recante i dati di identificazione dei medici del S.S.N. e delle rispettive AA.SS.LL. di appartenenza. Nella compilazione della ricetta è sempre riportato il codice fiscale dell'assistito, anche in formato codice a barre. Detto codice sarà rilevabile, superato il periodo di prima applicazione, attraverso apposita tessera.

2. In occasione della spedizione della ricetta, le farmacie, pubbliche e private, e i dispensari di farmaci aperti al pubblico, dal sesto mese successivo alla data di approvazione del modello di cui al comma 1, nonchè i laboratori di analisi e gli altri enti erogatori di servizi sanitari, a partire dal decimo mese successivo alla predetta approvazione, effettuano la rilevazione ottica della ricetta e l'invio della sua immagine al Ministero dell'economia e delle finanze. La rilevazione dell'immagine della ricetta ed il suo invio al Ministero dell'economia e delle finanze è effettuata con cadenza giornaliera, non oltre le ventiquattro ore dal momento della spedizione della ricetta; in caso di interruzione accidentale del servizio di trasmissione dati, l'invio dell'immagine avviene entro le ventiquattro ore successive dal momento del ripristino del servizio.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, a sua cura e spese, ad installare e rendere operativi, presso le farmacie, i dispensari, i laboratori e gli altri enti di cui al comma 1, le apparecchiature ed i collegamenti telematici occorrenti per la rilevazione ottica e l'invio delle immagini di cui al comma 2. In nessun caso le apparecchiature consentono la raccolta o la conservazione dei dati in ambiente residente dopo la con-

ferma della ricezione telematica dell'immagine della ricetta da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Al momento della ricezione dell'immagine della ricetta, il Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità esclusivamente automatiche, inserisce i dati da essa desumibili in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni Regione o Provincia autonoma, in modo che sia assolutamente separato il codice fiscale dell'assistito da tutti gli altri dati desunti dall'immagine della relativa ricetta. In ogni caso, prima dell'acquisizione del codice fiscale dell'assistito nel relativo archivio, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica, con modalità esclusivamente automatica, attraverso l'anagrafe tributaria e sulla base dei parametri integrativi o correttivi a tal fine eventualmente forniti dalle Regioni e dalle Province autonome, il diritto di ciascun assistito alla prestazione sanitaria economicamente agevolata, cancellando subito e in via definitiva il codice fiscale dell'assistito che risulta privo di tale diritto. A questo fine, con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabili i dati che il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome, le AA.SS.LL. e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, nei trenta giorni successivi alla data del predetto provvedimento.

4. Al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito trattare i dati acquisiti nell'archivio relativo ai codici fiscali degli assisiti; allo stesso è consentito trattare gli altri dati desunti dalle immagini delle ricette per fornire mensilmente alle Regioni e alle Province autonome gli schemi di proposta di rimborso dovuto alle farmacie, ai dispensari, ai laboratori e agli altri enti erogatori di servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 3 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, delle AA.SS.L. di ciascuna Regione e Provincia autonoma per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla liquidazione periodica delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle farmacie, pubbliche e private, ai dispensari di farmaci aperti al pubblico, ai laboratori di analisi e agli altri enti erogatori di servizi sanitari.

5. L'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, si ritiene rispettato dalle regioni e province autonome anche aderendo alle disposizioni di cui al presente articolo. Nel caso in cui le regioni e province autonome provvedano ad attivare direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche, le stesse hanno l'obbligo di trasmettere, con modalità telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze copia dei dati da esse acquisiti, così come stabilito dal decreto dirigenziale di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale

di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 51.

(Interventi per le aree sottoutilizzate)

1. Una quota del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo pari a 350 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2004, 10 milioni di euro per l'anno 2005, e di 330 milioni di euro per l'anno 2006, è accantonata quale riserva premiale, da destinare alle aree sottoutilizzate delle Regioni che conseguono obiettivi di riequilibrio del disavanzo economico finanziario del settore sanitario. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina l'entità della riserva premiale di ciascuna Regione in base alla dimensione del rispettivo fabbisogno sanitario, nonchè i criteri di assegnazione in relazione allo stato di attuazione della riduzione del deficit sanitario e tenendo conto dei piani di rientro formulati dalle singole Regioni interessate. All'eventuale assegnazione il CIPE provvede con le procedure previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208.

Articolo 52.

(Norma finale)

1. Le maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto sono integralmente destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicate nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2004-2007 e relative note di aggiornamento.

Articolo 53.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Insindacabilità, deferimento di richieste di deliberazione

Sono state deferite alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma primo, e 135 del Regolamento, le richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzate dal senatore Raffaele Iannuzzi, nell'ambito dei seguenti procedimenti:

procedimenti civili nn. 39503/02 R.G. e 11098/03 R.G. pendenti presso il tribunale di Milano;

procedimenti penali nn. 6301/01 R.G.N.R. e 12665/01 R.G.N.R. pendenti presso il tribunale di Trento;

procedimento penale n. 30199/01 R.G.N.R. pendente presso il tribunale di Milano.

La richiesta relativa al procedimento penale n. 12665/01 R.G.N.R. contiene altresì un invito a sospendere il procedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 20 giugno 2003 n. 140.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Baratella Fabio
Interventi per la salvaguardia e lo sviluppo del Polesine (2558)
(presentato in data **30/10/2003**)

Sen. Menardi Giuseppe, Consolo Giuseppe, Tofani Oreste
Modifiche ed integrazioni alla legislazione in materia portuale (2559)
(presentato in data **30/10/2003**)

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 29 ottobre 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe Parrello a Presidente dell'Autorità portuale di Ravenna (n. 84).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

Governo, trasmissione di documenti

Negli scorsi mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre sono pervenute copie di decreti ministeriali concernenti:

variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità revisionali di base e in termini di competenza e cassa inseriti nello stato di previsione degli stessi Ministeri;

di utilizzo del «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa»;

di utilizzo del «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente».

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 ottobre 2003, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente di previdenza e assistenza pluracategoriale (EPAP), per gli esercizi dal 1999 al 2002 *(Doc*. XV, n. 187).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Toia ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05456, dei senatori Malabarba ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 23 al 29 ottobre 2003)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 90

ACCIARINI: sulle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (4-04616) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

BETTONI BRANDANI: sulle attrezzature per disabili nelle stazioni ferroviarie (4-03044) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)

sull'Istituto sperimentale per la selvicoltura (4-05111) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*)

BEVILACQUA, TOFANI: sulle graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo (4-04077) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

BOBBIO Luigi: sul Comune di Santa Maria La Carità (4-04145) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BOCO ed altri: sull'arresto di alcuni amministratori locali di Bari (4-04587) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

CARUSO Luigi: sulla situazione presso il liceo classico «Secusio» di Caltagirone (4-03063) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

CAVALLARO: sulle graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo (4-03611) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

sulle graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo (4-05202) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

CICCANTI: sul Comune di Sant'Elpidio (4-04414) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

CORTIANA: sulle graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo (4-04323) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

COSTA: sul maltempo nella provincia di Lecce (4-05119) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*)

CREMA: sul riacquisto della cittadinanza italiana per gli italiani in Croazia (4-05268) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

DE PAOLI: sulle strade statali nn. 510 e 42 nel territorio Vallecamonica - Sebino (4-04810) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

DE PETRIS: sulle elezioni provinciali nella città di Roma (4-04615) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

DONATI: sulla stazione ferroviaria di Vasto - San Salvo (4-03098) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)

FORMISANO: sulle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (4-05140) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

GIRFATTI: sul Parco nazionale dell'isola di Giannutri (4-03211) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

IOANNUCCI: sulla realizzazione della variante esterna all'abitato di Montesilvano, Città Sant'Angelo e Silvi (4-05087) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

IOVENE: sull'ufficio postale di Triparni, nel comune di Vibo Valentia (4-04823) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)

LABELLARTE: sulle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (4-05259) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

LAVAGNINI ed altri: su un consigliere comunale di Guidonia Montecelio (4-01304) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

LONGHI: sulle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (4-04248) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

MALABARBA, SODANO Tommaso: sulla situazione in Iraq (4-04890) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

MALAN: sull'Ufficio di Pinerolo dell'Agenzia delle entrate (4-02364) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)

sul tempo pieno nelle scuole (4-04779) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

MARANO: sull'impianto di termovalorizzazione sito nel comune di Acerra (4-05251) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

MARINO: sulle attrezzature per disabili nelle stazioni ferroviarie (4-02842) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)

MINARDO: sul maltempo nella provincia di Ragusa (4-05189) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*)

PASCARELLA, COMPAGNA: sui passaggi a livello esistenti nel territorio comunale di Maddaloni (4-03569) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)

PERUZZOTTI ed altri: sull'esenzione della tassa automobilistica per i veicoli di interesse storico (4-02124) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)

SALVI: sulla diffusione del film «Bella Ciao» (4-02443) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)

SODANO Tommaso: sull'impianto per il trattamento dei rifiuti sito nel comune di Caivano (4-04397) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

sullo svincolo autostradale Napoli -- Bari (4-04881) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

STANISCI: sulla gestione degli appalti dell'ANAS in Puglia (4-04939) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

TESSITORE: sulla bonifica dell'area di Bagnoli (4-04634) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

TURRONI: sul dissesto idrogeologico nel comune di Reggello (4-04072) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

TURRONI, BOCO: sull'area ex Fibronit di Bari (4-05226) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

VALDITARA: sull'istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri di San Pellegrino Terme (4-02485) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

VIVIANI: sull'ammodernamento della strada statale n. 434 (transpolesana) (4-04908) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

ZAPPACOSTA: sulla pesca nel Mediterraneo (4-05198) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*)

Mozioni

FALOMI, D'ONOFRIO, MONCADA, CICOLANI, BRUTTI Massimo, CALVI, DI SIENA, PIZZINATO, LABELLARTE, BATTAFARANO, GARRAFFA, MONTINO, DE ZULUETA, BATTISTI, VISERTA COSTANTINI. – Il Senato,

premesso che:

la società Ipse 2000 Spa è risultata aggiudicatrice di una delle 5 licenze di telefonia mobile di terza generazione (UMTS);

in data 13 giugno 2003 la società Ipse 2000 Spa ha avviato le procedure di mobilità per 109 dei 122 dipendenti in organico, dichiarando di non voler proseguire le attività per il lancio commerciale del servizio, puntando, invece, al *trading* delle frequenze;

in data 18 giugno 2003 il Senato ha approvato una mozione che impegna il Governo, nel caso della vendita delle frequenze di Ipse ad altri operatori, a favorire, da parte di questi ultimi, il pieno assorbimento dei lavoratori Ipse;

il *trading* delle frequenze è stato autorizzato con il nuovo «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 2003, il quale all'articolo 14, comma 3, prevede che «i diritti di uso delle frequenze con limitata disponibilità di banda e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analoga tecnologia», mentre il successivo comma 4 stabilisce che «il Ministero, sentita l'Autorità, comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego»;

in data 8 ottobre 2003 è stato sottoscritto presso il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei ministri un verbale di accordo in cui «il Ministero delle comunicazioni e l'azienda si impegnano, nell'arco temporale di vigenza degli ammortizzatori sociali e comunque sino al buon esito della vicenda, a

favorire la ricollocazione di tutti i lavoratori presso la o le società di telecomunicazioni che si dovessero dimostrare interessate ad acquisire le frequenze UMTS attualmente in capo alla Ipse o alla eventuale acquisizione dell'azienda»;

in data 9 ottobre 2003 si è conclusa la procedura di mobilità con il definitivo licenziamento di 92 dipendenti di Ipse 2000 Spa,

impegna il Governo ed in particolare il Ministero delle comunicazioni a concedere il nulla osta, di cui al citato comma 4 dell'articolo 14 del Codice delle comunicazioni elettroniche, esclusivamente in presenza di un accordo tra Ipse 2000 Spa e la/e società acquirente/i le frequenze UMTS di Ipse 2000 che preveda la piena ricollocazione di tutti i lavoratori posti in mobilità o rimasti in organico.

(1-00206)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, PEDRINI, CAVALLARO, LABELLARTE, FALOMI, VERALDI. – Il Senato,

vista la comunicazione della Commissione delle Comunità Europee (COM(2000) 125- C5-0248/2000);

vista la proposta della Commissione delle Comunità Europee per una direttiva del Consiglio concernente il tasso massimo ammissibile di alcolemia per i conducenti di veicoli (COM(1988)707);

viste le precedenti risoluzioni della Commissione delle Comunità Europee relative alla sicurezza stradale e in particolare la sua risoluzione dell'11 marzo 1998 sulla comunicazione della Commissione «Promuovere la sicurezza stradale nell'Unione Europea – il programma 1997-2001»;

vista la risoluzione del Consiglio Europeo del 26 giugno 2000 sul rafforzamento della sicurezza stradale;

visto il processo verbale del 18 gennaio 2001 della Risoluzione del Parlamento Europeo sulla sicurezza stradale nell'Unione Europea (Risoluzione del Parlamento Europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni – Le priorità della sicurezza stradale nell'Unione europea – Relazione di avanzamento e classificazione delle azioni (COM(2000) 125-C5-0248/2000- 2000/2136 (COS);

vista la comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 2 febbraio 2003 «Programma di azione europeo per la sicurezza stradale – Dimezzare il numero delle vittime della strada nell'Unione Europea entro il 2010: una responsabilità condivisa»;

ricordando:

che gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte dei giovani tra i 15 e i 29 anni;

che negli ultimi 30 anni gli incidenti stradali hanno causato in Italia oltre 100.000 morti e 250.000 invalidi gravi, con un costo a carico dello Stato pari a circa 330 miliardi di euro, senza considerare la perdita delle potenziali competenze e professionalità non espresse e non utilizzabili dal nostro Paese;

che il 3 e il 4 ottobre 2003 si è tenuto il Convegno organizzato dalla Fondazione Luigi Guccione (ric.giuridico/Ministero dell'interno 27 gennaio 2000) «L'insicurezza stradale: la Scilla e Cariddi dei giovani» (in seguito «il Convegno»);

che il Convegno si è svolto sotto l'Alto Patronato del Capo dello Stato, con il patrocinio del Senato, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'Anci, dell'Upi, della Commissione Europea e del Parlamento Europeo, dell'Ordine Nazionale degli Psicologi, della Federazione europea delle vittime della strada e della Consulta nazionale sulla sicurezza stradale;

che durante lo svolgimento del Convegno l'Istituto Superiore della Sanità ha presentato l'indagine AMR 2003, mentre l'Ospedale San Raffaele di Milano ha presentato un'indagine sui giovani del capoluogo lombardo;

che in particolare l'indagine AMR 2003 ha coinvolto in tutta Italia più di 30.000 studenti delle scuole superiori, di età generalmente compresa tra i 14 e i 19 anni, e rappresenta un prezioso contributo per capire le tendenze e gli stili di vita dei giovani di oggi, avendo riguardo in particolare alle problematiche relative all'abuso di alcool, alla guida in stato di ebbrezza, all'alcool e alle sostanze d'abuso, al fumo e alle droghe, al casco e alle cinture, ai telefonini e ai videofonini, e infine alla velocità;

che nell'ambito del Convegno è stata presentata la «Carta dei diritti e dei doveri degli utenti giovanili della strada»;

che tale documento nasce dalla convinzione che vi sia oggi una particolare esigenza di tutelare le fasce giovanili dall'insicurezza stradale, e ciò non solo perché gli incidenti stradali coinvolgono, in una notevole percentuale, soggetti in giovane età, ma soprattutto perché si considera inaccettabile l'elevata mortalità giovanile dovuta a traumatismi stradali;

che nell'ambito del Convegno è stata altresì presentata la «Carta dei diritti delle vittime della strada»;

che tale documento nasce dalla constatazione che le vittime della strada e le loro famiglie si trovano molto spesso a dover affrontare in completa solitudine situazioni difficili, senza la dovuta assistenza morale, psicologica, medica, sociale, legale e giuridica di cui abbisognano e per questi motivi occorre che le istituzioni pubbliche intervengano per sovvenzionare la costituzione di centri di assistenza dove le vittime possano ricevere sostegno qualificato e consulenza da professionisti in ambito medico, psicologico e legale;

che nell'ambito del Convegno sono state sollevate le proposte di redigere un *vademecum* di sostegno per le vittime della strada, di definire la proposta legislativa del guidatore designato *(designater driver)*, ovverosia del giovane che si impegna a non bere e a portare in sicurezza gli altri giovani a casa in cambio dell'ingresso e di una bevanda non alcolica gratuiti, di chiedere un più forte controllo del rispetto delle regole del codice della strada, di sensibilizzare i mediatori della comunicazione nazionale e locale, in particolare i giornalisti e gli editori, a far proprio l'esempio dei loro colleghi del Sud Africa e quindi definire un nuovo Codice Deontolo-

gico in ordine al fenomeno sociale dell'incidentalità stradale, di chiedere alle imprese assicuratrici un impegno più forte nel campo dell'informazione e dell'educazione alla sicurezza stradale dei giovani attraverso la corresponsione di risarcimenti più equi ovvero pure mediante una diminuzione premiale del costo delle polizze assicurative, di domandare all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che celebrerà l'anno prossimo, il 7 aprile, la giornata mondiale sulla sicurezza stradale, di prevedere una specifica iniziativa europea a favore dei giovani sul territorio italiano, di chiedere al Ministro della salute, il Dott. Girolamo Sirchia, di organizzare per la primavera 2004 la Prima Conferenza Socio-Sanitaria sull'incidentalità stradale;

considerando:

che dal 5 all'11 aprile 2004 si terrà la Quarta Settimana della Sicurezza Stradale delle Nazioni Unite con il coinvolgimento di tutti i Paesi membri della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE);

che le Nazioni Unite, con la Risoluzione n. 251 adottata il 20 febbraio 2003, hanno dato mandato al Segretario Generale Kofi Annan di redigere un «Rapporto sulla Sicurezza Stradale»;

che per la prima volta è stata votata nella storia della normativa sulla sicurezza stradale una Risoluzione delle Nazioni Unite in materia;

che le Nazioni Unite terranno il 7 aprile 2004 una conferenza sul citato Rapporto sulla Sicurezza Stradale;

che l'anniversario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 7 aprile 2004, sarà dedicato per la prima volta al tema della sicurezza stradale ed importanti manifestazioni avranno luogo quello stesso giorno in tutto il mondo;

che, in occasione dell'anniversario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Presidente della Repubblica di Francia, Jacques Chirac, ha invitato lo *staff* dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e, naturalmente, i Ministri della sanità di tutto il mondo ad una manifestazione che si svolgerà a Parigi con una vasta esposizione lungo gli Champs Elisées;

che in quella occasione verrà pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità un Rapporto Mondiale sulla sicurezza stradale di 300 pagine, curato da circa 60 autori e volto a rappresentare lo «stato dell'arte» della sicurezza stradale, nonché destinato a scienziati e tecnici, decisori pubblici e privati;

che l'Organizzazione Mondiale della Sanità terrà a Vienna dal 6 al 9 giugno 2004 una Conferenza Mondiale sulla sicurezza stradale;

che, in tale contesto, gli Stati Membri della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) organizzeranno delle campagne di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale con obiettivi e *slogan* comuni quali ad esempio l'obiettivo di combattere il «comportamento aggressivo» con lo slogan «Rispetto è sicurezza»;

che la Quarta Settimana della sicurezza stradale è finalizzata a combattere la guida aggressiva degli utenti della strada rendendo i condu-

centi coscienti dell'importanza di rimanere calmi al volante e sempre rispettosi degli altri conducenti;

che le giornate della Quarta Settimana della sicurezza stradale sono state decise in modo tale da coincidere con la Giornata Mondiale della Salute celebrata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il prossimo 7 aprile,

impegna il Governo:

a partecipare all'Assemblea Mondiale della Salute;

a identificare delle personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport che possano sostenere e diffondere il messaggio della Giornata Mondiale della Salute;

a provvedere a che il servizio postale nazionale sviluppi un timbro postale sulla sicurezza stradale;

a sollecitare i mezzi di comunicazione affinché discutano sulla copertura televisiva della Giornata Mondiale della Salute, anche passando gli *spot* sugli argomenti di queste manifestazioni;

a chiedere alla Consulta Nazionale sulla sicurezza stradale presso il CNEL (Consiglio Nazionale del Lavoro e dell'Economia) di sviluppare tutte le iniziative utili a sostenere i citati eventi;

a chiedere all'Organizzazione Mondiale della Sanità e all'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite di organizzare tra il 5 e l'11 aprile 2004 un'iniziativa europea su «I giovani e l'insicurezza stradale» in Italia;

a chiedere ai Comuni, alle Province e alle Regioni di convocare entro la fine del 2003 i propri rispettivi Consigli ponendo all'ordine del giorno la questione relativa all'adesione a tali eventi, così da cogliere questa importante opportunità per imprimere una più forte e decisa azione di contrasto all'insicurezza stradale, coinvolgendo attivamente le organizzazioni economiche e sociali, in particolare delle vittime della strada, presenti nel proprio territorio.

(1-00207)

Interpellanze

NOVI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

alcuni settori della magistratura napoletana, secondo l'interpellante politicamente schierati, attuano di fatto una forma di inconcepibile desistenza nell'attività inquirente che dovrebbero svolgere verso quei settori della politica, dell'imprenditoria e delle istituzioni collusi con il crimine organizzato;

uno degli esempi di questa forma di desistenza emerge, a giudizio dell'interpellante, dalla lettura della richiesta di archiviazione del procedimento a carico del sindaco di Marano Mauro Bertini e dell'imprenditore Gennaro D'Anania;

appare all'interpellante che per i sostituti procuratori della Repubblica Luigi De Magistris e Giuseppe Borrelli sia del tutto ininfluente che il consigliere comunale Perrotta fosse oggetto di atti di intimidazione diretti

a stemperare la sua opposizione ad alcuni piani di lottizzazione portati avanti dal sindaco Bertini e che privilegiavano interessi riconducibili al *clan* Nuvoletta;

appare all'interpellante che per i sostituti procuratori De Magistris e Borrelli sia del tutto ininfluente la circostanza che il D'Anania intrattenesse rapporti di stretta collaborazione con Carlo D'Avino, cognato di quel Luigi Baccante che era uomo di fiducia del *clan* Nuvoletta e che è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio del giornalista Giancarlo Siani;

appare all'interpellante che, sempre per i due magistrati, sia ancora più ininfluente la circostanza che il D'Avino, stanco delle prestazioni che doveva fornire ai familiari del latitante Baccante, si rivolgesse al D'Anania perché trovasse qualcun altro disposto a sostituirlo in questa rischiosa attività;

da queste circostanze emerge con chiarezza, ad avviso dell'interpellante, il ruolo di fiducia svolto dal D'Anania nell'ambito della famiglia Nuvoletta, un ruolo che gli permetteva persino di influire sul *turn over* delle persone che dovevano seguire le necessità e gli interessi della famiglia Baccante;

appare all'interpellante che per i suddetti magistrati ancora più ininfluente sia la circostanza che il D'Anania intervenisse al fine di esonerare l'imprenditore Salvatore Trinchillo dal pagamento di una tangente ai *clan* locali;

appare all'interpellante che per i due sostituti De Magistris e Borrelli le prestazioni amministrative fornite dal sindaco Bertini al D'Anania in cambio di soldi siano del tutto normali, e non evidenzino un reato di corruzione;

appare altresì all'interpellante che sempre i sostituti De Magistris e Borrelli non abbiano colto, dalla lettura degli atti amministrativi, le persistenti attività della giunta Bertini a favore delle lottizzazioni che fanno capo alla cosca dei Nuvoletta;

appare inoltre all'interpellante che per i sostituti De Magistris e Borrelli sia del tutto normale l'assenza, nel bilancio del Comune di Marano, delle entrate riguardanti beni confiscati alla camorra;

appare all'interpellante che, sempre per la magistratura napoletana, il mancato ampliamento del cimitero di Marano nell'area della lottizzazione C14, confiscata alla camorra, rientri nella normalità amministrativa;

si deve allora ritenere che sempre in questa singolare normalità amministrativa fosse inquadrabile il comportamento del sindaco Bertini che, per ampliare ad est il cimitero della città, si vedeva costretto a proporre e far approvare una variante al piano regolatore che trasformava il terreno agricolo di proprietà del sig. Arcangelo Cerullo in area edificabile;

questa decisione fu presa, a giudizio dell'interpellante, per indurre il sig. Cerullo a desistere dalle resistenze attivate con successo in sede di giustizia amministrativa;

tutta questa frenetica attività del sindaco Bertini era diretta, a quanto consta all'interpellante, a garantire la lottizzazione della C14;

l'interpellante ritiene invece che la desistenza inquirente di alcuni settori della magistratura napoletana verso la camorra nel comune di Marano ha fatto sì che al crimine organizzato fosse permesso di attivare speculazioni edilizie per oltre 1.000 miliardi di vecchie lire;

questi stessi settori della magistratura si sono distinti, a giudizio dell'interpellante, nell'azione diretta a destabilizzare la Procura napoletana e a delegittimare il procuratore Cordova che notoriamente, anche in Commissione antimafia, ha sempre denunciato omissioni, aquiescenze e collusioni politiche e istituzionali con il crimine organizzato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della richiesta di archiviazione presentata dai sostituti procuratori De Magistris e Borrelli e della sentenza del giudice per le indagini preliminari Giovanna Ceppaluni che ha accolto tale richiesta.

(2-00461)

Interrogazioni

GIRFATTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Considerato che è prassi comune, presso molti Uffici delle Entrate (ex Uffici del Registro) della Campania, impiegare alcuni anni per la registrazione degli atti privati ed in particolar modo dei contratti di locazione di immobili, si chiede di conoscere:

perché, in un'epoca in cui il «tempo reale» è obiettivo raggiunto dal Governo in molti settori dell'Amministrazione pubblica, nei predetti uffici si blocchino per alcuni anni atti la cui registrazione è fondamentale per la definizione di rapporti contrattuali di ogni tipo;

se non si ritenga di effettuare una approfondita indagine per accertare le responsabilità di dette gravissime disfunzioni;

se il Governo non ritenga di promuovere ogni azione per evitare in futuro il ripetersi di notevolissimi ritardi, che spesso evidenziano carenze di organizzazione e di controllo degli uffici interessati da parte dell'Amministrazione centrale.

(3-01291)

NIEDDU. – *Al Ministro della difesa*. – (*Già* 4-05200)

(3-01292)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CREMA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso:

che, per iniziativa delle Ferrovie dello Stato (Trenitalia Passeggeri) e delle imprese in appalto, nel prossimo cambio orario verranno soppressi oltre 21 servizi Wagons Lits e verrà ridotto il periodo di percorrenza di altri 5 servizi, con conseguenti disagi all'utenza, ma soprattutto con dra-

stica diminuzione di personale da parte di Wagons Lits; infatti 168 dipendenti, in assenza di alternative, al termine dei 75 giorni previsti dalla normativa vigente, verranno licenziati, non avendo la possibilità di attivare alcun ammortizzatore sociale a sostegno;

che nei servizi gestiti direttamente le Ferrovie dello Stato fanno spesso ricorso alla flessibilità del mercato del lavoro, assumendo personale con varie tipologie di contratto,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non concordi sulla necessità di un intervento finalizzato alla riqualificazione del personale attualmente occupato, affinché venga utilizzato per altre funzioni – oltre che in Trenitalia anche in altre società del gruppo – quali quelle del trasporto regionale, trovando quindi delle soluzioni atte ad evitare il licenziamento al personale, visto che esiste una possibile opportunità di occupazione.

(4-05519)

STIFFONI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno*. – Premesso che:

nei giorni scorsi una pattuglia della Polizia Stradale di Perugia ha fermato la nota attrice Anna Falchi per aver superato di 40 chilometri orari il limite di velocità previsto;

ovviamente la Polizia, oltre ad irrogare le sanzioni previste, ha proceduto al ritiro della patente dell'attrice, così come previsto dal codice della strada, dopo aver redatto l'apposito verbale;

nel lasso di tempo di 24 ore il suddetto documento è stato restituito alla signora Falchi, a seguito di una semplice giustificazione, che, tra l'altro, non era stata neppure avanzata alla pattuglia all'atto della contestazione dell'infrazione;

in casi simili, ben noti all'interrogante, a coloro ai quali è stata ritirata la patente la stessa è stata restituita dopo oltre un mese;

la Consap, il sindacato di Polizia, ha giustamente dichiarato che, se un simile evento fosse accaduto ad un qualunque cittadino, – magari un agente di commercio o comunque un appartenente a quelle categorie che utilizzano l'automobile per svolgere la propria professione – probabilmente il comportamento della Polizia sarebbe stato molto più inflessibile;

l'episodio appare all'interrogante come una grave interferenza che vanifica l'impegno della Stradale che quotidianamente si adopera per assicurare il rispetto delle regole di sicurezza sulle nostre strade,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno rivedere la posizione della signora Falchi ed accertare, al contempo, le eventuali responsabilità connesse all'omissione dei suddetti atti amministrativi.

(4-05520)

CARELLA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e per la tutela del territorio*. – Premesso che:

il comune di Carapelle, in provincia di Foggia, rientra con altri comuni nel Consorzio «Igiene Ambientale» del Bacino FG/4 dal 1998 e,

successivamente, ha partecipato alla società a responsabilità limitata costituitasi nel 2000 con il precipuo scopo – ed oggetto sociale – di provvedere, come da statuto, alla «gestione dei rifiuti, nell'accezione di cui al decreto legislativo n. 22/97»;

l'unitarietà della gestione nell'ambito territoriale ottimale (bacino) costituisce un obbligo dettato, oltre che dall'articolo 23 del cosiddetto decreto Ronchi, anche dai successivi provvedimenti adottati dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella regione Puglia;

nell'ambito della gestione consortile dei rifiuti il comune di Carapelle ha provveduto, con la gestione diretta, al servizio di raccolta e di conferimento dei rifiuti in discarica, con un costo complessivo di 712 milioni di vecchie lire, con sette addetti al servizio, come si evince dai documenti contabili riferiti al 2001;

il comune di Carapelle, contrariamente ai vincoli statutari previsti dal Consorzio, ha attuato la privatizzazione del suo servizio di nettezza urbana, con delibera n. 6 in data 25 marzo 2002 del consiglio comunale. Con successiva delibera la giunta ha approvato il capitolato speciale di appalto che poneva, come importo a base d'asta, la somma di 4.183.300,39 euro oltre l'IVA, per un periodo di concessione di nove anni, equivalenti per ogni anno a 900.000.000 di vecchie lire, alle quali vanno aggiunti 90 milioni di IVA, 230 milioni per oneri di smaltimento e 60 milioni di tributi;

con la stessa delibera il comune di Carapelle ha inserito nella gara di appalto la stessa raccolta differenziata dei rifiuti che, invece, veniva servita dal Consorzio «Igiene Ambientale» FG/4 senza costi per il comune stesso;

a differenza di quanto previsto dall'articolo 21 del capitolato di gara, il comune di Carapelle, invece dei sette dipendenti in organico, ha trasferito alla società aggiudicatrice una sola unità, determinando in tal modo un costo aggiuntivo annuo di 326 milioni di vecchie lire,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intendano adottare i Ministri in indirizzo, considerando che il merito delle scelte operate dal comune di Carapelle, oltre a non consentire quella gestione unitaria del ciclo dei rifiuti nell'ambito del bacino territoriale individuato dal Piano regionale, determina un evidente danno erariale per le casse comunali, provocando un ulteriore aggravio delle tasse di smaltimento a carico dei cittadini contribuenti.

(4-05521)

IOANNUCCI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della giustizia*. – Premesso che:

tutte le testate giornalistiche nazionali in data 26 ottobre 2003 hanno pubblicato la notizia che il Tribunale di L'Aquila, adito con ricorso *ex* articolo 700 del codice di procedura civile, ha accolto l'istanza di un genitore di religione musulmana volta a rimuovere il crocifisso dall'aula

scolastica della scuola elementare del comune di Ofena (L'Aquila) frequentata dal proprio figlio;

il ricorrente, signor Adel Smith, adiva il Tribunale di L'Aquila in merito alla legittimità della permanenza del crocifisso nelle scuole o di altri simboli religiosi, dopo la rimozione di un simbolo coranico che egli stesso aveva apposto all'interno dell'aula frequentata dai figli e coralmente rifiutato dalla collettività della classe;

il giudice di L'Aquila accoglieva il ricorso affermando nell'ordinanza pronunciata che «mantenendo uno solo dei due simboli è stata compiuta una discriminazione»;

valutato che:

la decisione assunta, peraltro soggetta ad impugnazione, non appare pienamente condivisibile in relazione alla specifica e speciale disciplina della materia, tuttora vigente, in ordine alla possibilità di adottare misure cautelari da parte di un giudice nel merito della controversia appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (*ex* articolo 33, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 80 del 1998, nel testo vigente dopo la legge n. 205 del 2000), trattandosi di controversia attinente la materia dei servizi inerenti la pubblica istruzione;

l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è attualmente prevista dall'articolo 118 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, dall'allegato C del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e dalle circolari del Ministero della pubblica istruzione del 22 novembre 1922, 26 maggio 1926 e 3 ottobre 2002;

tali disposizioni non sono state abrogate dall'art.676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

nel parere reso dal Consiglio di Stato, sez. II, 27 aprile 1988, n. 63, prendendo in considerazione le modificazioni al Concordato lateranense ad opera della legge 25 marzo 1985, n. 121, si afferma che le norme dell'articolo 118 del regio decreto n. 965 del 1924 e dell'allegato C del regio decreto n. 1297 del 1928, che prevedono l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, non possono essere considerate implicitamente abrogate dalla nuova regolamentazione concordataria sull'insegnamento della religione cattolica;

nell'Accordo di Villa Madama del 1984, revisione dei Patti Lateranensi, reso esecutivo dalla legge n. 121 del 1985 (*ex* articolo 7 della Costituzione), l'Italia e la Santa Sede hanno riaffermato che Stato e Chiesa sono ciascuno nel proprio ambito indipendenti e sovrani, «impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo ed il bene del Paese»;

la decisione se esporre il crocifisso in classe resta di competenza del Ministero in base ai decreti del 1924 e del 1928 e altre fonti citate;

la stessa Costituzione «non prescrive divieti all'esposizione di un simbolo che fa parte del patrimonio storico del Paese», definito nel 1988 dal Consiglio di Stato «universale» e «non costituente motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni»;

più correttamente il magistrato di L'Aquila, nell'accogliere la domanda, avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale delle ricordate disposizioni, sospendere il giudizio e rimettere la questione alla Corte Costituzionale;

considerato che:

la sentenza di L'Aquila esautora i poteri del Parlamento eletto dai cittadini e al quale soltanto può competere l'abrogazione di una norma tuttora in vigore;

una corretta visione del concetto di laicità, secondo quanto affermato dalla Consulta fin dalla nota sentenza n. 203/89, non significa indifferenza nei confronti delle religioni ma implica la «garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale» e non comporta il rinnegamento o l'abbandono delle proprie radici storico-religiose;

esiste un'identità italiana, forgiata dai principi del cristianesimo, che non può essere cancellata (così come non si possono cancellare la nostra poesia, l'architettura, la pittura, eccetera), che permea la nostra cultura, la nostra arte, la nostra morale da duemila anni;

il significato quanto il valore etico e storico del crocifisso sono evidenti a chiunque, anche chi non crede, vedendo il crocifisso riconosce un simbolo che è alla radice stessa della nostra concezione dell'individuo, del suo valore e dei suoi diritti; un simbolo che ha nutrito ininterrottamente duemila anni della nostra storia ed è così profondamente legato alla nostra identità di Italiani ed Europei;

il crocifisso può apparire come qualcosa di estraneo, di superfluo o addirittura di minaccioso soltanto a chi della nostra cultura non ha nemmeno una conoscenza superficiale;

tale identità, pur nel rispetto delle diverse sensibilità, del multiculturalismo e del concetto di laicità dello Stato, non può essere intesa quasi come un disvalore da cancellare;

la rimozione del crocifisso dalla scuola di Ofena è una di quelle decisioni che sembra destinata ad avere serie ripercussioni ed effetti perversi e indesiderati, certamente negativi, per quel dialogo cristiano-musulmano che tanto faticosamente si sta cercando di avviare e, più in generale, per la qualità della convivenza nel Paese;

non mancano, tra l'altro, inaspettate iniziative da parte di zelanti interpreti del multiculturalismo che giungono a «dismettere» le espressioni ed i simboli tradizionali della cultura, della tradizione e del cristianesimo, anche quelli più universali, calpestando con scoraggiante naturalezza i diritti di un'intera collettività;

considerato, inoltre, che:

il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha voluto comunicare la propria opinione in merito all'ordinanza del tribunale di L'Aquila affermando: «A mio giudizio il crocifisso nelle scuole è sempre stato considerato non solo come segno distintivo di un determinato credo religioso, ma soprattutto come simbolo di valori che stanno alla base della nostra identità» («Il Giornale» del 28 ottobre 2003) e che il ministro Le-

tizia Moratti ha dichiarato: «Il Ministero applica e continuerà ad applicare le disposizioni di legge del 1923, mai abrogate, che fanno, appunto, obbligo di esporre il crocifisso in tutte le scuole, così come in tutti i tribunali» («La Repubblica» del 26 ottobre 2003),

l'interrogante chiede di sapere dal Presidente del Consiglio e dai Ministri interessati quali provvedimenti intendano adottare onde:

arginare ogni manifestazione di ignoranza e intolleranza verso i simboli cristiani presenti nel territorio e nella cultura del nostro Paese, attualmente già ripetutamente vilipesi dal signor Smith;

scongiurare il pericolo del diffondersi del fondamentalismo dall'una e dall'altra parte, che offende i valori fondamentali della nostra storia, della nostra cultura e della nostra identità nazionale;

verificare la correttezza dell'operato del magistrato di L'Aquila e la conformità ai principi e alle norme dell'ordinamento dello Stato della ordinanza pronunciata;

tutelare e riconoscere l'importanza dei valori democratici, etici ed educativi delle radici della nostra cultura italiana ed europea, nella consapevolezza che separazione ma non estraneità connotano il moderno principio di laicità dello Stato.

(4-05522)

LONGHI, FLAMMIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che con legge 27 dicembre 2002, n. 286, vengono assegnate al Capo Dipartimento della Protezione civile funzioni di commissario delegato per provvedere al coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative tese a fronteggiare le situazioni emergenziali;

che il Dipartimento della Protezione civile dispone delle strutture e del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco;

considerato che tutti gli interventi, nessuno escluso, di protezione civile vedono, sin dall'inizio, i Vigili del Fuoco impegnati per primi sull'evento in quanto sono in grado di garantire la propria professionalità e presenza su tutto il territorio nazionale,

si chiede di sapere per quale motivo si ritenga di dover tenere diviso il «Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile» dal «Dipartimento della Protezione civile». Infatti i Vigili del Fuoco sono, attualmente, alle dipendenze del Ministero dell'interno mentre sarebbe più consono che fossero in forza al Dipartimento della Protezione civile considerato che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 286/2002, il Capo Dipartimento della Protezione civile si poteva avvalere del Corpo dei Vigili del Fuoco, ora invece dispone direttamente delle strutture operative e del personale dei Vigili del Fuoco.

(4-05523)

SCALERA. – *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

nel corso della recente audizione tenutasi in Commissione Vigilanza RAI il direttore generale Cattaneo ha ribadito, anche alla luce del Piano industriale proposto, il ruolo strategico dello sport nella futura programmazione dell'azienda;

tale programmazione troverà puntuali accenti nel corso degli eventi sportivi già fissati per il 2004;

il segmento legato a Raisport appare, in questa fase, uno dei pochi a registrare significativi incrementi di pubblico e di *audience*;

nel corso delle prossime settimane è prevista un'audizione con i vertici di Raisport per verificare le linee editoriali sulle quali intendono impostare la loro azione;

appare in dirittura d'arrivo la legge Gasparri con i conseguenti limiti di provvisorietà che caratterizzano, oggi, gli attuali vertici RAI,

si chiede di sapere:

se risultino corrispondenti al vero voci legate a nuove nomine di vertice a Raisport ed in altre testate aziendali caratterizzate da ottimi rendimenti;

se, in questa confusa situazione generale, sia utile privilegiare logiche d'intervento che non appaiono, oggi, assolutamente giustificate e necessarie.

(4-05524)

SAMBIN. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

l'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana ha rilasciato dichiarazioni, apparse su «Il Secolo XIX» del 15 e 16 ottobre 2003, secondo le quali gli interventi di miglioramento sulle linee Savona-Torino e Savona-Alessandria sarebbero antieconomici a causa della pendenza eccessiva, ed i traffici dal porto di Savona potranno trovare la via per il Piemonte una volta completati i lavori del terzo valico;

tali dichiarazioni indicano un orientamento che, oltre a penalizzare pesantemente la Liguria e parti importanti del Piemonte, rischia di mortificare nel breve e medio periodo lo sforzo in atto per ridare nuovo vigore all'attività industriale del territorio;

tale orientamento non tiene conto di esperienze in corso che segnalano potenzialità importanti per il servizio ferroviario del porto di Savona-Vado;

il protocollo di intesa promosso dalla regione Piemonte, come premessa alla approvazione del progetto del terzo valico dei Giovi e alla cui redazione ha partecipato RFI, indica nella linea Savona-S. Giuseppe-Alessandria un asse da valorizzare;

considerato che:

tale linea, nel breve periodo, in attesa della attivazione operativa del terzo valico, potrà garantire risposte ad incrementi di domanda di trasporto, soprattutto delle merci, del bacino savonese, conseguenti all'inter-

scambio tra Italia e Francia, connessi allo sviluppo, come da direttiva dell'Unione europea, dell'interoperatività delle reti, e in rapporto anche al traffico passeggeri regionale;

tale linea, inoltre, potrà svolgere un servizio utile anche al porto di Genova a fronte di situazioni di particolare difficoltà e, nel lungo periodo, potrà rappresentare una valida integrazione volta a garantire flessibilità di risposte del trasporto ferroviario nell'area del nord-ovest;

nelle province di Savona, Cuneo e Alessandria si stanno inoltre sviluppando iniziative imperniate sulla intermodalità, che coinvolgono importanti operatori del settore e che richiedono una ferrovia efficiente, anche in attuazione di strategie trasportistiche sostenute dall'Unione europea volte al diffuso recupero di domanda di mobilità merci operante solo su gomma e per interconnettere le cosiddette autostrade del mare,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato non ritenga che gli indirizzi che hanno ispirato le dichiarazioni in premessa vadano seriamente riconsiderati;

come si intenda intervenire affinché le linee ferroviarie tra Savona e il Piemonte siano migliorate.

(4-05525)

FABRIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno*. – Premesso che consta all'interrogante:

che la sera del 28 ottobre 2003 al ristorante Zemin di Vicenza un gruppo di nostalgici del Partito Nazionale Fascista ha celebrato come ogni anno l'ottantunesimo anniversario della «marcia su Roma» tra bandiere tricolori e ritratti del Duce Benito Mussolini;

che per garantire la sicurezza di tale incontro sono state impiegate trenta unità fra gruppi di polizia e carabinieri;

che è da considerarsi inconcepibile, a giudizio dell'interrogante, mobilitare tanto personale preposto alla sicurezza della città di Vicenza, quando il territorio necessita costantemente di coperture ben più urgenti di quelle destinate alle riunioni di duecento commensali, anche se fascisti non pentiti;

che a tale riunione avrebbero partecipato anche alcuni esponenti politici come Luigi Tosin, segretario provinciale M.S. Fiamma Tricolore, e il Presidente del Consiglio comunale di Vicenza Sante Saracco;

considerato:

che l'articolo 12 delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione della Repubblica italiana dispone espressamente che «è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista»;

che tale disposizione non rientra in quanto disposto dall'articolo 49 della Costituzione della Repubblica, secondo cui «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale»;

che la legge 3 dicembre 1947, n. 1546, reca «Norme per la repressione dell'attività fascista e dell'attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico»;

che la legge 20 giugno 1952, n. 645, contiene le norme di attuazione della dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione;

che la legge 22 maggio 1975, n. 152, reca «Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che a fronte dei fatti descritti in premessa, e considerata l'animosa partecipazione di alcuni rappresentanti politici, si stiano ponendo le basi per la ricostituzione del Partito Nazionale Fascista;

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano assumere a fronte di tale situazione;

quali presupposti normativi possano giustificare una mobilitazione di tanto personale delle Forze armate per garantire l'incolumità di un gruppo di nostalgici della dittatura nazionale fascista;

se non si ritenga che per «tutela dell'ordine pubblico» si debba intendere in primo luogo «la tutela dei principi dettati dalla Costituzione»;

in che termini sia stato gestito il contemperamento degli evidenti interessi pubblici in conflitto nella città di Vicenza e quali considerazioni siano state assunte per giustificare la tutela del pubblico interesse;

quali siano i presupposti che legittimino, anche e solo «di fatto», la ricostituzione del Partito Nazionale Fascista.

(4-05526)

MINARDO. – *Al Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti*. – Considerato che:

i settori agricolo e terricolo in Provincia di Ragusa stanno attraversando una crisi molto difficile dovuta a diversi fattori, e tra questi i danni causati dalle calamità naturali;

a causa delle restrizioni del codice della strada gli autotrasportatori stanno subendo notevoli disagi, soprattutto quelli che con i loro mezzi carichi di merce deperibile si recano nei mercati del Nord;

proprio le nuove norme al codice della strada non fanno altro che allungare i tempi di consegna dei prodotti orticoli, con la conseguenza di gravi ripercussioni economiche,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda intervenire con provvedimenti appositi per agevolare l'attività degli autotrasportatori che, a causa delle modifiche al codice della strada, sta compromettendo tutto il comparto produttivo, non solo della provincia di Ragusa ma di tutta la Sicilia, laddove il settore dell'ortofrutta sta pagando lo scotto maggiore;

se intenda intervenire presso l'Anas affinché, in attesa del raddoppio della Ragusa-Catania e della sistemazione e manutenzione di alcuni tratti dell'arteria ritenuti più pericolosi, siano aumentati i limiti di velocità nella suddetta strada per gli autotrasportatori e gli automobilisti che percorrono la trafficatissima strada.

(4-05527)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01292, del senatore Nieddu, sull'indennità di trasferimento spettante al personale militare.

Interpellanze, ritiro

È stata ritirata l'interpellanza 2-00443, del senatore Novi.

€ 8,64